

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | | |
|--|-------------|-----|
| COMITATO PER LA LEGISLAZIONE | <i>Pag.</i> | 3 |
| GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI | » | 8 |
| COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII) | » | 12 |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) | » | 18 |
| GIUSTIZIA (II) | » | 36 |
| AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) | » | 43 |
| DIFESA (IV) | » | 44 |
| FINANZE (VI) | » | 46 |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) | » | 78 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) | » | 88 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) | » | 100 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) | » | 101 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) | » | 106 |
| AFFARI SOCIALI (XII) | » | 116 |

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

| | | |
|---|-------------|-----|
| AGRICOLTURA (XIII) | <i>Pag.</i> | 124 |
| POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) | » | 134 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI .. | » | 140 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE | » | 153 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | » | 155 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | » | 163 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA | » | 165 |
| COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE | » | 166 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA | » | 168 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO | » | 169 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U- RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI | » | 171 |
| <i>INDICE GENERALE</i> | <i>Pag.</i> | 173 |

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga (Parere alla Commissione VIII) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza
del presidente Gianluca PINI.*

La seduta comincia alle 15.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.

C. 2212 Daga.

(Parere alla Commissione VIII).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Arcangelo SANNICANDRO, *relatore*, nell'illustrare il provvedimento in titolo, fa presente che esso, recante un complesso di interventi in materia di governo e gestione delle acque, volti alla ripubblicizzazione del servizio idrico, presenta numerosi aspetti problematici in relazione agli ambiti di competenza del Comitato per la legislazione. Segnala, in particolare, la necessità che siano effettuati i necessari coordinamenti del testo con l'ordinamento

vigente e, soprattutto, che venga circoscritta la discrezionalità del potere esecutivo nell'esercizio dei molteplici compiti che gli vengono conferiti.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminata la proposta di legge C. 2212 Daga e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

la proposta di legge, che si compone di dodici articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto reca un complesso di disposizioni sul governo del ciclo delle acque e sulla gestione del servizio idrico, nonché una delega al Governo per la definizione di tasse di scopo al fine di assicurarne il finanziamento;

sul piano del coordinamento con l'ordinamento vigente:

la proposta di legge, nell'intervenire su di un settore che ha formato oggetto di una profonda stratificazione normativa, non sempre effettua gli opportuni coordinamenti con l'ordinamento vigente, al quale si sovrappone in alcuni casi ribadendo disposizioni già vigenti e, in nume-

rosi altri casi, modificando i regimi giuridici senza procedere alle necessarie novelle e abrogazioni. In particolare:

l'articolo 2: ai commi 2, 3, 5 e 6, nel definire i criteri che devono informare la gestione delle acque, riproduce quelli enucleati all'articolo 144, commi da 2 a 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante il così detto codice ambientale, e si sovrappone a quelli contenuti all'articolo 167, comma 1, del medesimo codice; al comma 7, si sovrappone invece all'articolo 146 del richiamato codice;

la disciplina contenuta all'articolo 3, commi da 1 a 4, si sovrappone a quella in materia di governance dei distretti idrografici contenuta nella sezione terza del così detto codice ambientale, come di recente modificata dagli articoli 51 e 58 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);

le disposizioni contenute all'articolo 4, che definisce il servizio idrico integrato quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, incidono invece sull'ambito applicativo degli articoli 112 e 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e sull'articolo 149-*bis* del così detto codice ambientale che riconduce il servizio idrico locale ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;

le disposizioni contenute all'articolo 5, comma 3, intervengono invece a disciplinare il piano di tutela delle acque in assenza di ogni coordinamento con l'articolo 121 del così detto codice ambientale che già ne prevede l'adozione; il comma 5 prevede invece l'istituzione di un'Autorità nazionale di vigilanza sulle risorse idriche (di cui peraltro non vengono specificati poteri, composizione e funzioni, per le quali si opera un generico riferimento a quanto stabilito dalla legge), in assenza dei necessari coordinamenti con le disposizioni in materia di Autorità per l'energia elettrica e il gas, cui l'articolo 21, comma 19, del decreto-

legge n. 201 del 2011, ha assegnato le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici. Più in generale, quest'ultima autorità non risulta mai citata nella proposta di legge, che affida compiti analoghi a quelli ad essa spettanti al Ministero dell'ambiente: si veda, a titolo esemplificativo, l'articolo 9, sulla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato;

le disposizioni contenute all'articolo 6, comma 1, modificano l'elenco dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle regioni e degli enti locali in assenza dei necessari coordinamenti con gli articoli da 822 a 824 del codice civile;

le disposizioni contenute all'articolo 7, comma 1, che prevedono genericamente che "al finanziamento del Fondo si provvede tramite anticipazioni dalla Cassa depositi e prestiti Spa", non risultano invece coordinate con le previsioni recate dall'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196 del 2009), stante l'assenza dell'indicazione della spesa autorizzata;

le disposizioni contenute all'articolo 11, che prevede l'istituzione di un Fondo nazionale di solidarietà internazionale, non risultano invece coordinate con quelle contenute all'articolo 1, comma 1284, della legge n. 296 del 2006, istitutivo di un Fondo le cui funzioni risultano parzialmente coincidenti con quelle indicate all'articolo in esame;

le disposizioni contenute all'articolo 12, che non recano l'indicazione dell'ammontare degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, non risultano coordinate con le previsioni recate dall'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196 del 2009), stante l'assenza dell'indicazione della spesa autorizzata; inoltre, le disposizioni contenute al comma 1, lettera *b*), che destinano parte dei proventi derivanti dalla lotta all'evasione alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, non risultano coordinate con

l'articolo 1, commi da 431 a 435 della legge n. 147 del 2013 (che destina invece tali somme al miglioramento dei saldi di finanza pubblica ed al fondo per la riduzione della pressione fiscale), mentre le disposizioni contenute alla lettera *d*) intervengono in via non testuale sulla destinazione delle sanzioni irrogate per la violazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela del patrimonio idrico, come definita all'articolo 136 del così detto codice ambientale;

talune disposizioni presentano inoltre un contenuto descrittivo o ricognitivo, soprattutto là dove, all'articolo 2, si soffermano sulla definizione dell'acqua. A titolo esemplificativo, il comma 1, al primo periodo, definisce l'acqua "un bene naturale e un diritto umano universale"; al secondo periodo definisce a sua volta il "diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari" come "un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani"; al terzo periodo afferma che "la responsabilità primaria dello Stato di garantire la piena realizzazione di tutti i diritti umani resta ferma anche in caso di delega della fornitura di acqua potabile o di servizi igienico-sanitari a enti di diritto pubblico"; meramente descrittive sono anche le norme contenute al comma 2, primo e quarto periodo, così come contenuto ricognitivo hanno anche le previsioni presenti all'articolo 5, commi 2 e 3, in ordine alle competenze del Ministero dell'ambiente e delle regioni;

sul piano dell'attribuzione di compiti al Governo:

la proposta di legge, in alcuni casi, conferisce compiti al Governo senza circoscriverne adeguatamente la discrezionalità nella relativa esecuzione, o senza adeguatamente specificare a quali soggetti i suddetti compiti sono conferiti. In particolare, all'articolo 5, il comma 1, ultimo periodo prevede l'istituzione di un Comitato interministeriale cui sono attribuite le competenze relative alla programmazione delle grandi opere infrastruttu-

rali a livello di reti idrauliche nonché all'acqua per l'uso umano, senza che siano indicati i Ministri componenti del medesimo; il comma 5 demanda l'istituzione di un'Autorità nazionale di vigilanza sulle risorse idriche ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza specificarne poteri, composizione, funzioni, risorse finanziarie, strumentali e di personale e sede, ma limitandosi ad un generico rinvio alla legge; il comma 6 prevede che l'Autorità si avvalga di un Osservatorio sui settori di propria competenza, in ordine al quale, analogamente, non sono fornite indicazioni in ordine alla struttura, all'organizzazione e al personale, né all'atto di istituzione; all'articolo 6, il comma 9 prevede genericamente che "in caso di mancata osservanza di quanto stabilito dal presente articolo" il Governo eserciti i poteri sostitutivi stabiliti dalla legge, senza specificare a quali organi il Governo si vada a sostituire e sulla base di quale procedura; al comma 10 del medesimo articolo 6 prevede poi l'adozione di un decreto dei Ministri competenti, senza precisare quali essi siano; all'articolo 10, comma 4, stabilisce che il Governo definisca la Carta nazionale del servizio idrico integrato, senza precisare con quale strumento (presumibilmente un regolamento) debba provvedervi; infine, all'articolo 12, il comma 2 conferisce una delega al Governo – non menzionata nella rubrica dell'articolo – in relazione alla quale individua unicamente l'oggetto e il termine per il relativo esercizio, senza indicare espressamente principi e criteri direttivi, da desumersi "dalla presente legge";

sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno al testo:

alcune delle disposizioni contenute nel testo recano formulazioni generiche, di non univoco significato o non direttamente applicabili; in particolare, l'articolo 3, comma 9, all'alinea, prevede che "per tutti i corpi idrici deve essere garantita la conservazione o il raggiungimento di uno

stato di qualità vicino a quello naturale entro l'anno 2015": si segnala in proposito, oltre la necessità di adeguare la scadenza indicata nel testo, che l'allegato V alla direttiva 60/2000/CE, trasposto nell'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, fa riferimento allo stato elevato, buono e sufficiente delle acque; inoltre, all'articolo 8, comma 1, non risulta chiaro il riferimento alla fiscalità specifica";

infine, sul piano del coordinamento interno al testo, l'articolo 8, comma 2 si riferisce al quantitativo minimo vitale garantito di acqua, come definito dall'articolo 9, comma 1: quest'ultima disposizione, alla lettera e), prevede che "il consumo fino a 50 litri giornalieri per persona sia considerato quantitativo minimo vitale garantito, con costi a carico della fiscalità generale"; essa riprende la definizione contenuta nell'articolo 2, comma 4, cui sembrerebbe opportuno fare riferimento: L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana, considerata diritto umano universale e quantitativo minimo vitale garantito, è pari a 50 litri per persona. Il relativo costo è coperto dalla fiscalità generale";

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si ponga riparo ai numerosi difetti di coordinamento con l'ordinamento vigente indicati in premessa e, segnatamente, a quelli riscontrati con il così detto codice ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale in più punti la disciplina in oggetto si sovrappone, eventualmente valutando l'eventualità di aggiungere alla delega conferita al Governo dall'articolo 12, comma 2, un nuovo oggetto, consistente nel coordinamento della normativa introdotta dalla presente legge con l'ordinamento vigente;

all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, si specifichi quali sono i ministri che compongono il Comitato interministeriale che la disposizione medesima istituisce;

al medesimo articolo 5, al comma 5, si provvedano ad indicare i poteri, la composizione, le funzioni, le risorse finanziarie, strumentali e di personale, nonché la sede dell'istituenda Autorità nazionale di vigilanza sulle risorse idriche; analogamente, al comma 6, si specifichino la struttura, l'organizzazione, il personale e l'atto di istituzione dell'Osservatorio del quale si prevede che l'Autorità si avvalga;

all'articolo 6, comma 9, si riconfiguri l'esercizio del potere sostitutivo alla luce della procedura di attuazione dell'articolo 120 della Costituzione come delineata dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003;

all'articolo 6, comma 10, si indichino i "Ministri competenti" all'adozione del decreto attuativo ivi contemplato;

all'articolo 10, comma 4, si precisi con quale strumento il Governo debba provvedere all'adozione della Carta nazionale del servizio idrico integrato;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 12, comma 2, si integri la disposizione di delega ivi contenuta con l'indicazione espressa dei principi e criteri direttivi per il suo esercizio.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 3, comma 9, alinea, si dovrebbe chiarire il significato dell'espressione "stato di qualità vicino a quella naturale", eventualmente coordinandola con quella presente nell'allegato 1 al decreto legislativo n. 152 del 2006 che si riferisce allo "stato elevato, buono e sufficiente delle acque";

all'articolo 8, comma 1, si chiarisca il riferimento, ivi contenuto, alla "fiscalità specifica", eventualmente richiamando le disposizioni contenute all'articolo 12, recante le norme di copertura finanziaria;

all'articolo 8, comma 2, si ponga riparo al difetto di coordinamento interno

al testo ivi presente, richiamando, in luogo dell'articolo 9, comma 1, l'articolo 2, comma 4 ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.20.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

| | |
|--|----|
| Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Milano nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Francesco Barbato, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 12078/14 RG TRIB – N. 60924/10 RG NR – N. 3415/14 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 16) (Seguito dell'esame e conclusione) | 8 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 11 |

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

*Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza
del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

La seduta comincia alle 14.05.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Milano nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Francesco Barbato, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 12078/14 RG TRIB – N. 60924/10 RG NR – N. 3415/14 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 16).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 2 marzo 2016.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda come nella precedente seduta si sia svolto un dibattito che ha riguardato l'ampiezza dell'ambito di applicazione dell'insindacabilità prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Si è potuto riscontrare come, da un lato, si possa sostenere una tesi più restrittiva, che si ispira alla giurisprudenza

costituzionale, secondo la quale il nesso funzionale sussisterebbe soltanto qualora vi fosse una sostanziale corrispondenza di contenuto tra la dichiarazione *extra moenia* ed un atto parlamentare tipico.

Dall'altro lato, si è anche registrato in Giunta un orientamento secondo il quale, ove non sia possibile riscontrare un'immediata e puntuale corrispondenza di contenuto tra opinioni espresse *extra moenia* e un atto parlamentare tipico, non per questo si dovrebbe ritenere – in modo acritico, quasi in virtù di un automatismo – che il nesso funzionale sia inesistente. In tale situazione occorrerebbe, invece, valutare caso per caso se possa comunque ravvisarsi la sussistenza di un nesso funzionale, sulla base di un'analisi più generale dell'attività parlamentare svolta dall'interessato ed applicando criteri di natura più sostanziale nell'individuazione di un legame tra tale attività e la dichiarazione *extra moenia*.

Secondo questa tesi, la possibilità di rinvenire un nesso funzionale troverebbe un limite qualora, come nel caso di specie, siano attribuiti fatti determinati, oggettivamente diffamatori e indimostrati.

Con riferimento a tale ultima considerazione, peraltro, precisa di ritenere che la verifica della sostanziale corrispondenza

di contenuto tra dichiarazione *extra moenia* e atto tipico e, quindi, l'identificazione di un nesso funzionale in applicazione del più restrittivo criterio indicato dalla Corte costituzionale, consenta comunque di considerare insindacabili anche le dichiarazioni consistenti nell'attribuzione di fatti oggettivamente diffamatori. Auspica, quindi, che in futuro la Giunta possa ulteriormente approfondire questa ed altre tematiche parimenti delicate e complesse. Si riferisce, a titolo esemplificativo, al caso in cui un deputato riferisca, *extra moenia*, dichiarazioni rese da un suo collega intra moenia, nel corso di un dibattito parlamentare.

Dà quindi la parola alla relatrice Carinelli, che ha predisposto una proposta da presentare alla Giunta.

Paola CARINELLI (M5S), *relatrice*, ricorda come la domanda in titolo riguardi affermazioni dell'allora deputato Francesco Barbato risalenti al 15 gennaio 2009, allorché sul Corriere della Sera è stato pubblicato un articolo dal titolo: «*Barbato: Tonino, attento a questi nomi – Il caso. L'esponente IdV: Di Pietro a Napoli per la questione morale? Si guardi da Marazzo e Silvestro*».

In particolare, dal capo d'imputazione riportato nel decreto che dispone il giudizio, risulta che «*la giornalista Alessandra Arachi ha realizzato un'intervista all'esponente del partito politico «Italia dei valori», Francesco Barbato, nel corso del quale lo stesso dichiarava che il membro del Consiglio regionale della Regione Campania e del partito «Italia dei valori» Silvestro Cosimo fosse solito mettere a disposizione il badge magnetico e la paletta segnaletica della Regione Campania al suo assistente Ciro Campana, il quale in auto blu trasportava due soggetti affiliati ai clan mafiosi di Pomigliano d'Arco (circostanza non corrispondente al vero).*»

L'interessato risulta dunque imputato (in concorso con la giornalista Arachi) di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un

fatto determinato, per avere offeso l'onore di Ciro Campagna, querelante e persona offesa.

La Giunta, dopo avere ascoltato l'interessato, ha svolto un'attenta attività istruttoria, che ha avuto ad oggetto sia gli atti di indagine relativi al procedimento penale in oggetto – limitatamente agli aspetti di competenza – trasmessi dall'autorità giudiziaria su richiesta della Giunta medesima, sia la documentazione trasmessa dall'onorevole Barbato al fine di dimostrare la sussistenza di un nesso funzionale tra le predette dichiarazioni *extra moenia* e la sua attività parlamentare.

Con riferimento agli atti del procedimento penale, è stato possibile individuare elementi che consentono di approfondire e chiarire quanto in realtà già emerge dalla lettura del capo d'imputazione. Il fatto che il querelante disponesse di un *badge* magnetico e di una paletta segnaletica della Regione Campania sembra trovare riscontro nelle attività investigative svolte dagli inquirenti. Spetterà eventualmente all'autorità giudiziaria ogni valutazione in ordine alla legittimità del titolo di detenzione di tali oggetti. Il fatto che il querelante in «auto blu» trasportasse due soggetti affiliati ai clan mafiosi è indicato nel capo d'imputazione come «non corrispondente al vero». In effetti, tale fatto non sembra trovare riscontro nelle attività investigative.

Le dichiarazioni rese dall'interessato, inoltre, sembrano trovare la propria fonte in un articolo pubblicato il 30 ottobre 2008 sul sito *online* del Corriere del Mezzogiorno, dal titolo «*Amico dei clan gira su un'auto blu fornita dal capogruppo Idv alla regione*». Articolo il cui contenuto, alla luce delle indagini svolte nell'ambito del procedimento penale in questione – e per quanto di interesse della Giunta – non appare del tutto conforme, sotto il profilo della veridicità dei fatti esposti, alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di limiti al diritto di cronaca.

Dagli atti parlamentari tipici prodotti dall'interessato, si può desumere come questi abbia partecipato, individualmente

e con altri deputati, all'attività parlamentare della XVI legislatura volta a segnalare al Governo vicende locali che riguardano anche la commistione tra politica e clan malavitosi, nonché a modificare la normativa vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata e di rimborsi e contributi pubblici ai partiti.

Nessuno degli atti prodotti contiene, peraltro, un riferimento alla vicenda riportata nelle dichiarazioni *extra moenia* in esame.

Applicando in modo pedissequo la costante giurisprudenza costituzionale si dovrebbe riconoscere l'insussistenza del nesso funzionale, non essendo ravvisabile una sostanziale corrispondenza tra il contenuto di un atto parlamentare tipico e il contenuto delle dichiarazioni.

Nel corso dell'esame in Giunta, tuttavia, è emersa l'esigenza di effettuare un ulteriore approfondimento, poiché si è evidenziato come la tesi della necessaria corrispondenza di contenuto tra un atto tipico e la dichiarazione *extra moenia*, sostenuta dalla Corte Costituzionale, potrebbe rivelarsi in alcuni casi eccessivamente formale (tanto da potere indurre al previo esercizio di attività parlamentare al mero fine di preconstituire la copertura dell'immunità in vista di future dichiarazioni) e limitativa dell'attività politica svolta in via ordinaria dal parlamentare.

Si è ricordato come la Giunta, pur tenendo conto dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale, ne abbia talvolta operato un temperamento, valutando caso per caso la presenza del nesso funzionale, anche al di là di una immediata e puntuale corrispondenza di contenuto della dichiarazione *extra moenia* con un atto parlamentare tipico (si è citato, in particolare, il recente « caso Formisano »).

Si è però osservato – e ritiene che questo sia il punto dirimente – che, per quanto si voglia dilatare l'ambito di applicazione dell'immunità in questione, nel bilanciamento tra gli interessi coinvolti occorre sempre e comunque tenere conto di alcuni limiti inderogabili, come quello secondo il quale non possono essere ri-

condotte alla funzione parlamentare le attribuzioni di fatti determinati, oggettivamente diffamatori e indimostrati (in questo senso si esprime anche il documento recante i « Criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare », approvato dalla Giunta nella seduta del 14 gennaio 2009).

Tale limite non potrebbe venir meno per il solo motivo che l'identità politica di un parlamentare venga a coincidere con un'attività di denuncia nell'ambito di tematiche capaci di attirare in modo particolarmente intenso l'interesse dell'opinione pubblica, come quelle trattate in via prevalente dall'interessato, poiché, anzi – in questo caso più che mai – l'elevata potenziale offensività di dichiarazioni che il parlamentare intenda rendere, anche *extra moenia*, dovrebbe essere controbilanciata da una scrupolosa previa verifica della veridicità dei fatti. L'insindacabilità, in altri termini, proprio in considerazione della sua *ratio* più profonda, volta a tutelare la funzionalità del Parlamento nel suo complesso contro eventuali ingerenze di altri poteri, non può essere invocata – come se fosse un privilegio personale – dal parlamentare che non abbia adeguatamente verificato la veridicità dei fatti oggetto delle proprie dichiarazioni.

Ne consegue che le dichiarazioni *extra moenia* dell'interessato risulterebbero comunque sindacabili: sia applicando il criterio formale enucleato dalla giurisprudenza costituzionale, poiché non risultano avere un contenuto corrispondente a quello di un atto parlamentare tipico, sia applicando criteri più sostanziali, poiché consistono nell'attribuzione di fatti determinati e oggettivamente diffamatori, che risultano anche indimostrati.

Per tali ragioni si è orientata nel senso di considerare inapplicabile la prerogativa dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione alle dichiarazioni rese *extra moenia* da Francesco Barbato, deputato all'epoca dei fatti.

Anna ROSSOMANDO (PD) dichiara di condividere pienamente la proposta della relatrice, che riassume le osservazioni

svolte nella precedente seduta e sintetizza l'orientamento della Giunta, rispondendo anche all'invito – rivolto dal Presidente – ad un approfondimento della tematica del nesso funzionale tra le dichiarazioni *extra moenia* e l'attività parlamentare. Ritiene infatti che si sia chiarito come la Giunta – che è molto attenta al rispetto della prerogativa dell'insindacabilità, anche in relazione ad attività di denuncia svolte dal deputato sul territorio –, pur non volendo applicare in modo acritico lo schema consolidato della giurisprudenza costituzionale, non intenda comunque esimersi dall'identificare alcuni limiti inderogabili alla possibilità di rilevare la sussistenza del nesso funzionale con riferimento alle dichiarazioni *extra moenia*.

Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, osserva come non fosse semplice identificare un nesso funzionale tra le dichiarazioni in questione e la documentazione prodotta dall'interessato, che appare molto generica e priva di riferimenti non solo alla vicenda specifica, ma anche alle persone indicate nelle dichiarazioni stesse. Sottolinea come la Giunta non sia entrata nel merito, spettando al giudice accertare se i fatti integrino o meno il reato di diffamazione.

Ritiene peraltro opportuno precisare che, a suo giudizio, da un'analisi della documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria, si può rilevare come buona parte delle affermazioni di Barbatto appaia veritiera, mentre un'altra parte non è provato che lo fosse. Fatta questa precisazione dichiara, per quanto di specifico interesse della Giunta, di condividere la proposta della collega Carinelli.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta della relatrice, orientata nel senso dell'inapplicabilità della prerogativa prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione e, dunque, della sindacabilità.

La Giunta approva la proposta della relatrice, con il voto unanime dei presenti, conferendo altresì alla deputata Carinelli il mandato a predisporre la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 12 |
| ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti dei Relatori</i>) | 15 |

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente dell'VIII Commissione Tino IANNUZZI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 15.20.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.

Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2015.

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che sul provvedimento in esame, oltre al parere del Comitato per la Legislazione, sono pervenuti i seguenti pareri: parere favorevole con osservazioni della I Commissione; parere favorevole con osservazioni della II Commissione; parere favorevole della VI Commissione; parere favorevole con condizioni della VII Commissione; parere fa-

vorevole con osservazioni della X Commissione; parere favorevole della XI Commissione; parere favorevole della XIV Commissione; parere favorevole con condizioni e osservazioni della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Avverte, quindi, che la Commissione V esprimerà il parere per l'Assemblea.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice per l'VIII Commissione*, intervenendo anche a nome del relatore per la XIII Commissione, presenta, raccomandandone l'approvazione, gli emendamenti 1.500, 2.500, 3.500, 3.501, 3.502, 3.503, 3.504, 3.505, 3.506, 4.500, 5.500, 5.501, 5.502, 5.503, 5.504, 6.501, 6.500, 7.500 e 9.500 dei relatori (*vedi allegato*), che recepiscono alcuni dei rilievi presenti nei pareri resi dalle Commissioni in sede consultiva.

La sottosegretaria Silvia VELO esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dai relatori.

Paolo RUSSO (FI-PdL) fa presente la necessità che venga garantita una fase di discussione sui pareri resi dalle Commissioni competenti in sede consultiva.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), in ragione della presentazione, da parte dei relatori, di emendamenti, che peraltro non recepiscono tutte le osservazioni e le condizioni contenute nei pareri resi dalle Commissioni in sede consultiva, chiede che sia concessa ai gruppi la possibilità di svolgere gli opportuni approfondimenti e sia fissato un congruo termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) concorda con le osservazioni testé svolte dall'onorevole De Rosa circa l'opportunità di consentire ai gruppi un'adeguata valutazione delle proposte emendative presentate dai relatori e di fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Paolo RUSSO (FI-PdL), nel fare presente come, a suo avviso, sia inopportuno che la V Commissione V esprima il parere per l'Assemblea, chiede ai relatori di esplicitare i criteri seguiti nel recepimento – e nella conseguente traduzione in emendamenti – solo di alcune osservazioni e alcune condizioni formulate nei pareri resi dalle Commissioni in sede consultiva. Si chiede quale sia, in proposito, la strategia seguita dal Governo, che sembra aver impresso un'improvvisa accelerazione all'*iter* del provvedimento, la cui calendarizzazione in Assemblea è prevista, non per la settimana prossima, ma per il prossimo 21 marzo.

Claudia MANNINO (M5S), nel concordare con la richiesta, avanzata dai colleghi, di fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti, reputa opportuno che i relatori ritirino gli emendamenti presentati, affinché sia successivamente valutata la possibilità di ripresentarli in Assemblea.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) ribadisce la richiesta di chiarimento in ordine ai criteri seguiti dai relatori nella valutazione dei rilievi formulati nei pareri

espressi dalle Commissioni in sede consultiva.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice per l'VIII Commissione*, stigmatizzando il comportamento dell'opposizione, che, con riferimento al provvedimento in esame, sembra assumere un atteggiamento ambiguo e incoerente, fa presente che la maggior parte degli emendamenti oggi presentati dai relatori recepisce rilievi delle Commissioni competenti in sede consultiva incidenti su passaggi procedurali recati dal testo in esame.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL) non aderisce alle osservazioni della collega Braga circa una presunta incoerenza dei gruppi di opposizione, che, al contrario, stanno dimostrando di voler responsabilmente conseguire un risultato all'altezza delle aspettative. Stigmatizzando l'atteggiamento dei gruppi di maggioranza, che, inspiegabilmente, stanno manifestando la chiara intenzione di accelerare l'*iter* del provvedimento, aderisce alle richieste dei colleghi di fissazione un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Massimo FIORIO (PD), *relatore per la XIII Commissione*, precisa che la presentazione degli emendamenti dei relatori non sottende alcuna volontà di compressione dei tempi di esame del provvedimento, frutto peraltro di un lungo lavoro svolto con trasparenza e responsabilità. Rileva, altresì, che tali proposte emendative hanno quale finalità quella di rendere il testo del provvedimento più coerente sulla base dei rilievi formulati nei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva. Manifesta, infine, la propria disponibilità a consentire una maggiore riflessione sul contenuto degli emendamenti presentati.

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che la prassi normalmente osservata non prevede un termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative dei relatori di recepimento dei pareri. Tuttavia vi sono precedenti limitati dai quali emerge che sicuramente la fissazione

del predetto termine è frutto di una valutazione discrezionale del presidente, fermo restando che essa non può essere considerata una fase necessaria del procedimento.

Considerato che il provvedimento in esame non è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la settimana prossima, ma per la successiva, in un'ottica di garanzia del buon andamento dei lavori in ordine a un provvedimento oggetto di un lungo e proficuo confronto tra le diverse forze politiche, propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei relatori presentati nella seduta odierna alle 11 di domani, giovedì 10 marzo, precisando che potranno ammettersi solo subemendamenti volti a definire meglio o integrare il recepimento disposto dagli stessi emendamenti dei relatori.

Le Commissioni consentono.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) ribadisce che i relatori non hanno fornito alcun chiarimento circa i criteri di valutazione dei rilievi formulati nei pareri

espressi dalle Commissioni in sede consultiva trasfusi negli emendamenti presentati nella seduta odierna.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, fa presente che, nella valutazione dei rilievi formulati nei pareri espressi dalle competenti Commissioni in sede consultiva, i relatori hanno ritenuto di privilegiare in particolare quei rilievi incidenti sui passaggi procedurali previsto dal testo. Precisa, in particolare, che, con riferimento al parere espresso dalla VII Commissione, i relatori hanno ritenuto di recepire solo alcune condizioni in esso formulate, in coerenza con l'orientamento già espresso dalle Commissioni su proposte emendative di analogo contenuto già esaminate dalle Commissioni riunite, ritenendo che un ulteriore approfondimento al riguardo potrà essere effettuato nella successiva fase di esame del provvedimento in Assemblea.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

**Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato
(Nuovo testo C. 2039 Governo e abbinati progetti di legge C. 902 Bordo
e Palazzotto, C. 948 Catania, C. 1176 Faenzi e C. 1909 De Rosa).****EMENDAMENTI DEI RELATORI**

ART. 1.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: nonché norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 500. I Relatori.

ART. 2.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 5, comma 1, alla lettera *v-quater*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: « e costituisce una risorsa ambientale non rinnovabile ».

2. 500. I Relatori.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: acquisito il parere della *con le seguenti:* previa intesa in sede di.

3. 500. I Relatori.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: edificato *con la seguente:* urbanizzato.

3. 501. I Relatori.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assegna alla Conferenza Unificata il termine di quindici giorni per adottare la deliberazione stessa; decorso inutilmente tale termine, si provvede con deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. 502. I Relatori.

Al comma 6, sostituire le parole: la ripartizione ivi prevista è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, *previa con le seguenti:* il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assegna alla Conferenza unificata il termine di quindici giorni per adottare la deliberazione di cui al medesimo comma 5; decorso inutilmente tale termine, la ripartizione ivi prevista è adottata con.

3. 503. I Relatori.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: Con direttiva *con le seguenti:* Con regolamento, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400.

3. 504. I Relatori.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa con le seguenti: con

3. 505. I Relatori.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: e acquisito il parere della con le seguenti: , previa intesa in sede di

3. 506. I Relatori.

ART. 4.

Al comma 4, sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le seguenti: il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assegna alle regioni un termine di quindici giorni per adottare le deliberazioni di competenza di cui al medesimo comma 1; decorso inutilmente tale termine, con deliberazione del Consiglio dei ministri,.

4. 500. I Relatori.

ART. 5.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: volte a semplificare inserire le seguenti: , nel rispetto delle norme sulla difesa del suolo e della riduzione del rischio idrogeologico,.

5. 500. I Relatori.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: socio-economico inserire la seguente: , paesaggistico

5. 501. I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

d) assicurare il coordinamento con la normativa vigente;

e) prevedere che la nuova disciplina non si applica ai centri storici, alle aree urbane ad essi equiparate, nonché agli immobili e alle aree di cui agli articoli 10 e 142 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo espressa autorizzazione della competente sovrintendenza.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

5. 502. I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

d) individuare misure tali da determinare per un congruo periodo una fiscalità di vantaggio, al fine di incentivare gli interventi di rigenerazione con particolare riferimento alle aree a destinazione produttiva dismesse.

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al presente articolo, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione e aggiungere, in fine, il seguente periodo: In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

5. 503. I Relatori.

Al comma 3, sostituire le parole: le parole da: « i comuni » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti *con le seguenti:* il secondo periodo è sostituito dal seguente.

5. 504. I Relatori.

ART. 6.

Al comma 3, quinto periodo, dopo le parole: delle superfici *aggiungere le seguenti:* edificate.

6. 501. I Relatori.

Al comma 5, sopprimere la lettera i).

6. 500. I Relatori.

ART. 7.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: espressamente richiamato *aggiungere le seguenti:* , a pena di nullità,

7. 500. I Relatori.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: acquisito il parere della *con le seguenti:* previa intesa in sede di

9. 500. I Relatori.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|--|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 19 |
| 5-08045 Naccarato e altri: Sul ritardo nell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri <i>ex</i> articolo 3 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 | 19 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> | 27 |
| 5-08046 Sisto e Russo: Sulla Deputazione della Real Cappella del tesoro di San Gennaro . | 19 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> | 28 |
| 5-08047 D'Ambrosio e altri: Sull'istituzione di un distaccamento straordinario dei Vigili del fuoco presso la città di Giugliano | 20 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> | 30 |

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

| | |
|--|----|
| Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 20 |
| <i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i> | 32 |

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|----|
| Audizioni di esperti in relazione alle proposte di legge C. 1093 Grimoldi e abb., recanti disposizioni in materia di vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei componenti delle Camere e dei consiglieri regionali | 23 |
|--|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 23 |
| <i>ALLEGATO 5 (Subemendamenti agli emendamenti Fiano 1.4 e 1.5)</i> | 33 |

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 24 |
|---|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 24 |
| <i>ALLEGATO 6 (Proposte emendative approvate)</i> | 34 |

| | |
|------------------|----|
| AVVERTENZA | 26 |
|------------------|----|

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 9 marzo 2016. – Presidenza
del presidente Andrea MAZZIOTTI DI

CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08045 Naccarato e altri: Sul ritardo nell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ex articolo 3 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119.

Giuseppe GUERINI (PD) in qualità di cofirmatario illustra l'interrogazione in titolo, volta a conoscere la sussistenza o meno di motivi ostativi all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in tema di versamento da parte delle società sportive di un contributo destinato al finanziamento dei costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, come previsto dal decreto-legge n. 119 del 2014.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessandro NACCARATO (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo e sottolinea la rilevanza della questione sia sotto il profilo del contenimento della spesa pubblica che sotto quello educativo. Auspica, quindi, il mantenimento dell'impegno assunto dal Governo.

5-08046 Sisto e Russo: Sulla Deputazione della Real Cappella del tesoro di San Gennaro.

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, osservando che la Real Deputazione del

tesoro di San Gennaro è l'organo di governo della cappella del tesoro di San Gennaro, patrono di Napoli. Fa notare che l'organismo affonda le radici negli antichi « sedili » dei patrizi e del popolo napoletano cui era affidato il governo di Napoli e da allora ha mantenuto il carattere laico, in quanto espressione della città devota di San Gennaro. Rileva poi che dal 1601 essa tutela il tesoro di San Gennaro e contribuisce ad alimentare il culto del protettore della città, osservando che dal 1811 la deputazione è presieduta dal sindaco di Napoli. Evidenzia, quindi, che un recente decreto firmato dal Ministro dell'interno intende modificare la natura laica dell'organismo equiparando la Deputazione alla Fabbriceria, ente che, altrove, gestisce i beni sacri sotto la vigilanza dello Stato, ma che è composta anche da rappresentanti della Chiesa. Chiede al Governo se non ritenga di dover revocare un decreto che avrebbe solo l'effetto di provare a modificare il corso della storia e di privare il popolo napoletano di un tesoro il cui valore sentimentale non è nemmeno lontanamente paragonabile a quello, sia pure inestimabile, di tipo economico.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paolo RUSSO (FI-PdL), replicando, manifesta apprezzamento per l'attenzione dedicata dal Governo alla questione e per il carattere transitorio delle misure assunte, che lasciano spazio a positivi risvolti futuri, i quali auspica possano trovare la naturale realizzazione nell'ambito di uno statuto condiviso. Si dichiara tuttavia insoddisfatto per il fatto che sia stata assunta una misura percepita dal popolo napoletano come una ingiusta ingerenza che può rischiare di minare il suo secolare e profondo rapporto di fede. Auspica, dunque, che siano assunte iniziative efficaci, tese anche a scongiurare eventuali contenziosi.

5-08047 D'Ambrosio e altri: Sull'istituzione di un distaccamento straordinario dei Vigili del fuoco presso la città di Giugliano.

Salvatore MICILLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo. Ricorda la situazione nota a tutti della cosiddetta Terra dei fuochi, situazione particolarmente critica in una località come Giugliano che, con i suoi 120.000 abitanti, rappresenta il terzo comune della Campania. Rileva come le stazioni dei Vigili del fuoco attualmente esistenti nel territorio non assicurino quel tempestivo intervento indispensabile in caso di incendi. Con l'interrogazione in titolo si chiede se sia possibile nell'immediato dislocare a Giugliano un distaccamento composto da venti o trenta unità.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Salvatore MICILLO (M5S), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo, ma sottolinea la particolare conformità territoriale di Giugliano che si estende per venti chilometri in lunghezza. Ribadisce, quindi, la necessità di prevedere un distaccamento di vigili del fuoco, anche volontari.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.45.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, osserva che il testo unificato delle proposte di legge A.C. 3057 ed abbinate, recante norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale, all'esame, in sede referente, presso la XII Commissione affari sociali, è stato adottato come testo base nella seduta del 17 dicembre 2015 ed è stato oggetto di modifiche a seguito di emendamenti approvati nel corso dell'esame referente.

Il testo si compone di IV Capi e di 17 articoli. Il Capo I (articoli 1-2) reca le finalità e definizioni. L'articolo 1 illustra la finalità del provvedimento che è quella di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti attraverso la realizzazione di alcuni obiettivi prioritari.

L'articolo 2 esplicita le definizioni contenute nel provvedimento, Oltre a quella di operatori del settore alimentare e di soggetti cessionari – qualificati come il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale – rilevano quelle di eccedenze alimentari che – in via non esaustiva – sono prodotti alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza, rimangono invenduti per varie cause ovvero non idonei alla commercializzazione, di spreco alimentare vale a dire i prodotti alimentari, ancora commestibili, che vengono scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero perché in pros-

simità della data di scadenza, di termine minimo di conservazione, inteso come la data fino alla quale un prodotto alimentare, in adeguate condizioni di conservazione, conserva le sue proprietà specifiche e di data di scadenza, che sostituisce il termine minimo di conservazione per alimenti molto deperibili, oltre la quale essi sono considerati a rischio.

Il Capo II (articoli 3-11) definisce alcune misure per semplificare la cessione gratuita degli alimenti ai fini di solidarietà sociale e per limitarne gli sprechi. In particolare, l'articolo 3 detta le modalità di cessione delle eccedenze alimentari ai soggetti cessionari da parte degli operatori del settore alimentare che deve essere gratuita e destinata a favore di persone indigenti.

L'articolo 4 detta disposizioni sulle modalità di cessione delle eccedenze alimentari in esame: tale cessione è consentita anche oltre il termine minimo di conservazione purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione ed è inoltre prevista l'ulteriore trasformazione delle stesse. Sono previste specifiche disposizioni per i prodotti finiti della panificazione e per i derivati dagli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico. L'articolo 5 dispone circa i requisiti e la conservazione delle eccedenze alimentari in cessione gratuita: gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni gratuite devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente.

L'articolo 6 prevede specifiche norme per consentire il riutilizzo dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale oggetto di confisca. Allo scopo si dispone una novella all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982 in materia di sistema penale. In caso di confisca di tali prodotti se ne dispone la cessione gratuita al complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche.

L'articolo 7, con una modifica al comma 236 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), prevede che l'obbligo di garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, nel caso di distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, riguardi il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale – qualificati all'articolo 2 come cessionari – e non solo, come attualmente previsto, le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale.

L'articolo 8 prevede l'istituzione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali – in attuazione di quanto già previsto all'articolo 58 del decreto legge n. 83 del 2012 – di un tavolo permanente di coordinamento con il compito di promuovere iniziative indirizzate e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, con compiti consultivi, propositivi, di monitoraggio e di formulazione di progetti e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi ed alla distribuzione delle eccedenze, e ne disciplina la composizione. La partecipazione al tavolo è gratuita e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 9 dispone che la RAI assicuri un numero adeguato di ore di informazione e di diffusione di messaggi informativi per sensibilizzare il pubblico a comportamenti idonei a ridurre gli sprechi.

L'articolo 10 rifinanzia con 2 milioni di euro per il 2016 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti – di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 – e contestualmente istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi – che possono prevedere il coinvolgimento di volontari del Servizio civile nazionale – finalizzati alla limitazione

degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, nonché per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili.

Il Capo III (articoli 12-16) disciplina ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale.

L'articolo 12 reca modifiche alla legge n. 155 del 2003. L'articolo 1 è sostituito e ne viene modificata la rubrica in « Distribuzione di prodotti alimentari e di altri prodotti fini di solidarietà sociale ». Conseguentemente viene ampliata la platea dei soggetti autorizzati a effettuare le distribuzioni gratuite e le categorie dei prodotti che possono essere cedute gratuitamente agli indigenti ed equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali. Oltre alle ONLUS, come definite dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, già precedentemente previste a legislazione vigente, divengono soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale; quanto ai prodotti, accanto a quelli alimentari sono contemplati i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti. Viene poi inserito un nuovo articolo 1-*bis* che disciplina la medesima equiparazione ed autorizzazione in relazione agli articoli ed accessori di abbigliamento purché questi ultimi siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita. In tale ultimo caso i beni che non siano destinati in donazione o non siano ritenuti idonei ad un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'articolo 13, modificando l'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006, detta disposizioni dirette ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e non scaduti, rimettendo ad un decreto del Ministro della salute l'indivi-

duazione di modalità tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, ed escludendo espressamente i medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, quelli contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope nonché quelli dispensabili solo in strutture ospedaliere. Alle ONLUS è consentita la distribuzione dei medicinali direttamente ai soggetti indigenti a condizione che dispongano di personale sanitario. Anche in tal caso viene sancita l'equiparazione al consumatore finale degli enti che svolgono attività assistenziale – rispetto alla detenzione e conservazione dei prodotti – e viene stabilito espressamente il divieto della cessione a titolo oneroso dei farmaci oggetto di donazione.

L'articolo 14 reca disposizioni varie, di carattere tributario e finanziario in tema di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, prevedendo particolari modalità e requisiti delle comunicazioni telematiche agli uffici dell'amministrazione finanziaria in relazione alle cessioni sopracitate ed adeguando alle nuove disposizioni le disposizioni in vigore in tema di imposta sul valore aggiunto sui beni oggetto di cessione gratuita.

L'articolo 15 prevede l'emanazione da parte del Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di indicazioni per gli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali per prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.

L'articolo 16 – con una modifica all'articolo 1, comma 652, della legge di stabilità per il 2014 –, dà al comune la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche relative ad attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito li cedono, direttamente o indirettamente agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale.

Infine il Capo IV (Misure in materia di appalti) composto dal solo articolo 17, con una modifica al comma 1 dell'articolo 83

del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta, quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la cessione a titolo gratuito, a fini di beneficenza, delle eccedenze alimentari

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il testo unificato in esame interviene su una pluralità di ambiti materiali. Il tema della riduzione dei rifiuti e della prevenzione della formazione di essi rientra nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Vengono peraltro in causa una pluralità di altre materie, quali l'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale *ex* articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, l'alimentazione e la tutela della salute, oggetto di competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e le politiche sociali, ascritte alla competenza residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 marzo 2016.

Audizioni di esperti in relazione alle proposte di legge C. 1093 Grimoldi e abb., recanti disposizioni in materia di vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei componenti delle Camere e dei consiglieri regionali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 15.55.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.

C. 3220 Sorial.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti Fiano 1.4 e 1.5 (*vedi allegato 5*). Tali subemendamenti sono in distribuzione.

Comunica che è pervenuto il parere favorevole con condizioni e osservazioni della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, esprimendo il parere sui subemendamenti presentati, esprime parere contrario sul subemendamento Sorial 0.1.4.1 e parere favorevole sul subemendamento Cecconi 0.1.5.1. Esprime, infine, parere contrario sui subemendamenti Cecconi 0.1.5.2 e 0.1.5.3.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, alla luce dell'imminenza dei lavori dell'Assemblea, giudica opportuno rinviare

l'esame alla seduta che sarà convocata al termine delle votazioni pomeridiane in Aula.

Nessun altro chiedendo di intervenire, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 21.20.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.

C. 3220 Sorial.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana odierna.

ANDREA MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, costata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Invernizzi 1.2; s'intende vi abbiano rinunciato.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) illustra il subemendamento 0.1.4.1, di cui è primo firmatario. Rileva che l'emendamento Fiano 1.4, interviene ancora una volta a prorogare la norma introdotta dalla legge

di stabilità per il 2013, al contrario della sua proposta di legge che si proponeva di mettere a regime tale disposizione. Il subemendamento proposto si pone come compromesso, prorogando la disposizione fino al 2018.

Andrea CECCONI (M5S) osserva che la proroga fino al solo 2017 ottiene come risultato di avere un solo censimento a disposizione che non assicura, a suo avviso, uno spazio più ampio per realizzare una legge stabile.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, ritiene che la proroga del blocco degli acquisti al 2017 proposta dall'emendamento Fiano sia ragionevole e che anche un solo censimento consenta di ottenere ulteriori risultati oltre a quelli già conseguiti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Sorial 0.1.4.1, approva l'emendamento Fiano 1.4 (*vedi allegato 6*), respinge l'emendamento Invernizzi 1.1 e approva il subemendamento Cecconi 0.1.5.1 (*vedi allegato 6*).

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) illustra il subemendamento Cecconi 0.1.5.2, di cui è cofirmatario. Il subemendamento introduce una sanzione per rendere effettivo il dispositivo dell'emendamento Fiano nei confronti delle regioni che non si conformano.

Andrea CECCONI (M5S) interviene in relazione alla presunta possibilità di intervento da parte della legislazione statale sulle regioni, alla luce anche della recente pronuncia della Corte costituzionale. Sottolinea che il suo subemendamento riprende il modello di una norma introdotta dal Governo Monti in relazione al blocco dei vitalizi ai consiglieri regionali. Osserva infine che solo una sanzione forte può dare effettività all'intervento proposto.

Riccardo NUTI (M5S) ritiene che il fatto che il Governo non possa costringere le regioni ad attuare quanto proposto dall'emendamento Fiano 1.5 dipende solo

da una questione di volontà e non di impossibilità.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, ricorda che l'emendamento Fiano 1.5 è rispettoso della sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2016, che ha stabilito che lo Stato in questa materia possa intervenire verso le regioni solo con norme di principio. Sotto questo luce appaiono di dubbia legittimità costituzionale le sanzioni proposte nel subemendamento 0.1.5.2. Ricorda infine che tutte le regioni hanno collaborato rispondendo al censimento e che esiste un accordo in sede di Conferenza unificata.

Riccardo NUTI (M5S) ribadisce che il modello proposto è stato introdotto dal Governo Monti e che la Corte costituzionale non lo ha mai dichiarato illegittimo.

La Commissione respinge il subemendamento Cecconi 0.1.5.2.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) interviene sul subemendamento Cecconi 0.1.5.3 e chiede al collega Fiano di chiarire la *ratio* complessiva dei suoi emendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge Cecconi 0.1.5.3 e approva l'emendamento Fiano 1.5 (*vedi allegato 6*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Invernizzi 1.3 risulta precluso a seguito dell'approvazione dell'emendamento Fiano 1.5.

Emanuele FIANO (PD) illustra il proprio emendamento 1.7 che, a suo avviso, chiarisce la posizione del Partito Democratico. Prima di tutto esprime la volontà di applicare in modo rigoroso la legge. Si contribuisce con l'introduzione di una sanzione alla ricognizione effettuata dal Governo.

In sostanza i suoi emendamenti si inseriscono in un percorso già intrapreso dal Governo e ridefiniscono in questa chiave la proposta di legge in esame.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) annuncia il voto di astensione del gruppo Movimento 5 Stelle sull'emendamento Fiano 1.7.

La Commissione approva l'emendamento Fiano 1.7 (*vedi allegato 6*).

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) interviene sull'emendamento Fiano 1.6, che sopprime l'indicazione della destinazione delle risorse a favore del fondo delle piccole e medie imprese. In questo modo si crea una situazione non chiara della destinazione dei fondi reperiti.

La Commissione approva l'emendamento Fiano 1.6 (*vedi allegato 6*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Fiano 2.3 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento Fiano 1.6.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) annuncia il voto di astensione del gruppo Movimento 5 Stelle sull'emendamento Fiano 2.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Fiano 2.2 (*vedi allegato 6*) e respinge l'emendamento Invernizzi 2.1.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, costata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Plangger 2.01; s'intende vi abbiano rinunciato.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) interviene sull'emendamento Fiano 3.1 e chiede delucidazioni al presentatore.

Emanuele FIANO (PD) precisa che il senso del suo emendamento è quello di eliminare il riferimento ad un regolamento di attuazione ritenuto non necessario in quanto la legge è senz'altro applicabile.

La Commissione approva l'emendamento Fiano 3.1 (*vedi allegato 6*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il testo come risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa e C. 3610 D'Alia.

ALLEGATO 1

5-08045 Naccarato e altri: Sul ritardo nell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ex articolo 3 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Naccarato, Guerini e Fiano chiedono notizie sui tempi di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla destinazione alle Forze di Polizia impiegate nei servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive di una parte degli introiti delle vendite dei biglietti e titoli di accesso alle manifestazioni medesime.

Il provvedimento mira, come noto, ad attenuare l'impatto sui conti pubblici dei rilevanti costi sostenuti per la corresponsione della retribuzione accessoria al personale di polizia impiegato nei predetti servizi.

Al riguardo, basti pensare che nel 2015, per soddisfare le esigenze di sicurezza connesse a circa 2 mila 100 incontri di calcio professionistico, sono stati impiegati complessivamente oltre 206 mila unità di polizia.

Per consentire al Ministro dell'interno di esercitare il potere di proposta conferitogli dalla legge, si sono tenute alcune riunioni al Viminale con i rappresentanti della Federazione Italiana Gioco Calcio e delle tre leghe professionistiche, che sono valse ad acquisire utili elementi di valutazione e conoscenza su tutti gli aspetti e gli interessi coinvolti.

In tali sedi, il principale tema di confronto è risultato essere – come naturale – la determinazione della quota percentuale di compartecipazione delle società calcistiche alla copertura dei costi, fermo restando il rispetto del criterio – stabilito dalla legge – di progressività della quota medesima in relazione al diverso livello professionistico.

Tanto detto, e con ciò rispondo allo specifico quesito posto dagli onorevoli interroganti, posso assicurare che l'istruttoria finalizzata all'elaborazione della proposta ministeriale è in fase di avanzata definizione.

ALLEGATO 2

5-08046 Sisto e Russo: Sulla Deputazione della Real Cappella del tesoro di San Gennaro.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Sisto e Russo, ripercorrendo la storia della Deputazione del tesoro di San Gennaro, chiedono la revoca del decreto del Ministro dell'interno del 22 gennaio 2016, nel presupposto che tale provvedimento, modificando la natura giuridica dell'Ente, avrebbe consumato un'ingiusta ingerenza nei confronti della città di Napoli.

Premetto che, in base allo statuto dell'Ente, la Deputazione, organo di governo dell'Ente Cappella del tesoro di San Gennaro, di cui è espressamente prevista la sottoposizione ordinamentale al Ministero dell'interno, è composta da dodici membri (10 rappresentanti delle famiglie nobiliari e 2 del popolo) dei sedili cittadini, che erano le antiche articolazioni amministrative della Città di Napoli.

Si precisa ancora che nel maggio del 2003, lo stesso Ente chiese ed ottenne dal Prefetto di Napoli l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato, facendo richiamo alle disposizioni di cui alla legge n. 22 del 1985 in materia di enti ecclesiastici. In tale occasione, venne anche prodotto il nulla osta dell'Ordinario diocesano di Napoli, indispensabile per l'ottenimento della registrazione prefettizia.

Nel dicembre 2009 il Prefetto di Napoli ha segnalato al legale rappresentante dell'Ente la necessità di provvedere all'aggiornamento dello statuto del medesimo Ente, per adeguarlo alla disciplina normativa di settore emanata oltre venti anni prima, nonché al mutato contesto sociale.

La Deputazione ha accolto l'invito del Prefetto, evidenziando tuttavia l'utilità di un confronto volto ad esaminare « le peculiarità storiche della Cappella che possano lecitamente convivere con l'attuale contesto giuridico ed economico ».

Nel corso degli approfondimenti per la revisione statutaria, è emerso come l'opera di aggiornamento presupponesse un chiarimento sulla configurazione giuridica dell'ente, confrontandosi sul punto due tesi: quella sostenuta dalla Deputazione che colloca l'ente nel novero degli enti fondazionali morali di carattere pubblico e quella che inquadra l'Ente Cappella nell'ambito delle fabbricerie, enti di natura privatistica, pur riconoscendone il tratto atipico e peculiare derivante dalla tradizione storica.

In considerazione delle perduranti perplessità sulla questione, il Ministero dell'interno ha interessato il Consiglio di Stato e, successivamente, dietro indicazione dello stesso Alto Consesso, la Commissione Governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo tra Italia e Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984.

Gli organismi aditi, al termine di una complessa fase di consultazione che li ha visti pronunciarsi in almeno due circostanze, si sono pronunciati nel senso di riconoscere all'Ente Cappella del Tesoro di San Gennaro natura giuridica di fabbriceria, desumibile, in particolare, da un'attenta valutazione delle attività svolte e dalle finalità perseguite, ritenendo, al contempo, che in sede di revisione dello

statuto si possa tener conto della tradizione storica e della atipica configurazione dell'Ente.

Sulla scorta dei pareri acquisiti, il Tavolo di confronto, già avviato in Prefettura con la partecipazione di rappresentanti della Deputazione e della Curia Arcivescovile di Napoli, ha provato, senza successo, ad elaborare un'ipotesi di statuto condivisa dalle parti. A questi tentativi ha fatto seguito una fase di stallo delle trattative, con timidi segnali di ripresa del confronto bloccati dalla persistente divergenza tra le posizioni delle due istituzioni.

Nell'attesa del raggiungimento di un accordo sull'adeguamento dello statuto, a partire dal 2011 non sono state più disposte nomine di deputati a scadenza di incarico, producendosi una gestione di fatto della Cappella che, a lungo andare, avrebbe potuto determinare la paralisi dell'organo di amministrazione.

Per evitare tale rischio, è stato individuato un percorso transitorio, che ha condotto il Ministro dell'interno ad adottare, il 22 gennaio scorso, su parere favorevole del Prefetto di Napoli, il decreto di rinnovo dei componenti della Deputazione per la durata di un anno, che recepisce integralmente le designazioni espresse dalla Deputazione medesima, secondo il tradizionale sistema di scelta, e non interviene sulla natura dell'Ente; sicché le doglianze sembrano indirizzarsi alle

premesse narrative del decreto in cui l'organo ministeriale da atto dei suddetti pareri.

Questa ricostruzione dei fatti mi consente di trarre alcune conclusioni, che mi accingo ad esporre.

Il provvedimento si presentava come necessario ed urgente ed è stato adottato nell'esclusivo interesse dell'Ente per garantire la piena legittimazione giuridica all'attività gestionale della Deputazione.

Esso non ha dato luogo ad alcuna lesione della laicità dell'Ente, non avendo affatto inciso sulla sua composizione e sui metodi di scelta dei componenti, né ha comportato alcuna interferenza nella vicenda della revisione dello statuto, rimasta aperta ad ogni possibile mediazione per giungere ad una approvazione condivisa dell'atto.

La natura transitoria del provvedimento e la nomina integrale dei deputati designati dalla stessa Deputazione dimostrano come l'Amministrazione dell'interno abbia inteso ricorrere a una soluzione interlocutoria per giungere a definire in tempi brevi un assetto ordinamentale e organizzativo condiviso, coerente con la vigente normativa e funzionale alle finalità dell'Ente, rispettando la rilevante importanza storica e culturale della Cappella del Tesoro di San Gennaro.

ALLEGATO 3

5-08047 D'Ambrosio e altri: Sull'istituzione di un distaccamento straordinario dei Vigili del fuoco presso la città di Giugliano.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole D'Ambrosio, unitamente ad altri deputati, nel sottolineare l'elevato rischio di incendi nel comune di Giugliano, ricadente nell'area denominata « Terra dei fuochi », chiede l'istituzione di un presidio straordinario dei vigili del fuoco in quel territorio. Ciò costituirebbe una risposta alle preoccupazioni dei residenti circa l'efficacia del dispositivo di soccorso a tutela della salute degli stessi e a garanzia del regolare svolgimento delle attività economiche locali.

Premetto che, per ottimizzare le risorse esistenti e razionalizzare il funzionamento delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco su tutto il territorio nazionale, l'Amministrazione dell'interno ha predisposto nel 2014 un progetto per il loro riordino, che è in fase di attuazione.

Esso, partendo dalle esigenze del territorio, ha ridefinito la mappatura delle sedi centrali e periferiche, riclassificandole in base ad indicatori riconducibili al rischio territoriale, alla popolazione, all'estensione territoriale, allo sviluppo industriale e commerciale.

L'analisi, effettuata sulla base di dati oggettivi, ha consentito di bilanciare nel miglior modo possibile la distribuzione del personale nei vari Comandi provinciali, garantendo *standard* di sicurezza e tutela uniformi in tutti i territori.

Ciò detto, rilevo che il progetto di riordino non contempla l'istituzione di un distaccamento a Giugliano.

Tuttavia, l'Amministrazione dell'interno è sensibile alle esigenze di sicurezza di questa parte del territorio napoletano.

Nel limitrofo Comune di Qualiano è previsto, infatti, l'insediamento di un distaccamento volontario dei vigili del fuoco, con sede in un immobile di proprietà comunale.

A conforto della concretezza di tale iniziativa, informo che l'iter istitutivo della struttura è in una fase avanzata, essendo stati già espressi i pareri favorevoli del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Napoli e della Direzione Regionale Campania, pareri condivisi – a livello centrale – dal Dipartimento dei vigili del fuoco. Inoltre, il bando di gara per la ristrutturazione della suddetta sede è stato già pubblicato. La conclusione dei lavori è prevista per il primo semestre di quest'anno.

Quanto al personale da impiegare, rappresento che il Comune di Qualiano ha trasmesso al Comando provinciale di Napoli l'elenco di 70 unità di vigili del fuoco volontari che, già iscritti nell'elenco del Comando, effettuano richiami in servizio temporaneo. È stata inoltre trasmessa un'ulteriore lista di 94 vigili del fuoco volontari, anch'essi già iscritti, ma in attesa dello svolgimento del corso di formazione propedeutico all'immissione nel dispositivo di soccorso tecnico urgente.

Non vi è alcun dubbio che, grazie al distaccamento di Qualiano, anche i cittadini di Giugliano fruiranno di un'elevazione degli *standard* di sicurezza, dato che

la nuova struttura sarà distante solo 700 metri dal territorio di quest'ultimo comune.

Sottolineo altresì che l'istituendo distaccamento farà rete con i distaccamenti

permanenti di Pozzuoli e di Scampia, determinando un significativo rafforzamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente di un più ampio comprensorio.

ALLEGATO 4

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale (Testo unificato C. 3057 Gadda ed abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato del disegno di legge C. 3057 e abb., recante: « Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale »;

rilevato che il testo unificato in esame interviene su una pluralità di ambiti materiali e che il tema della riduzione dei rifiuti e della prevenzione della formazione di essi rientra nella materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

evidenziato che il provvedimento ha, altresì, ad oggetto la materia dell'« ordinamento civile », di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione nonché l'alimentazione e la tutela della salute, oggetto di competenza concorrente tra Stato e regioni ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e le politiche sociali, ascritte alla competenza residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

rilevato che l'articolo 8 prevede che in attuazione dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito, con decreto del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 dicembre 2012, il Tavolo permanente di coordinamento;

evidenziata, al riguardo, l'opportunità di chiarire se il testo si riferisca a un Tavolo già esistente del quale si intende integrare la composizione e i relativi compiti;

preso atto che l'articolo 12 novella la legge n. 155 del 2003 (c.d. legge del buon samaritano) con l'aggiunta di tre commi all'articolo 1 della medesima legge, al fine di disciplinare la distribuzione di articoli e di accessori di abbigliamento usati;

considerato che il contenuto della suddetta novella assume il carattere di disposizione speciale rispetto alla predetta legge n. 155 del 2003, che detta disciplina in materia di distribuzione di derrate alimentari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se il testo si riferisca a un Tavolo già esistente del quale si intende integrare la composizione e i relativi compiti;

b) con riferimento all'articolo 12, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una specifica disposizione nel testo del provvedimento in esame senza procedere alla novella la legge n. 155 del 2003.

ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni (C. 3220 Sorial).

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI FIANO 1.4 E 1.5

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.4

All'emendamento 1.4, sostituire le parole: 2017 con le seguenti: 2018.

0. 1. 4. 1. Sorial, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.5

Al capoverso, comma 3-bis, sopprimere le parole: e gli enti locali.

0. 1. 5. 1. Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

All'emendamento 1.5, al capoverso, comma 3-bis, sostituire le parole da: finanza pubblica fino alla fine del medesimo capoverso con le seguenti: A tal fine, una quota pari al venti per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni per l'anno 2016, diversi da quelli destinati al

finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, è erogata solo a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ovvero entro sei mesi qualora occorra procedere a modifiche statutarie, abbia provveduto ad adeguarsi alle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma.

0. 1. 5. 2. Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

All'emendamento 1.5, al capoverso, comma 3-bis, aggiungere, in fine, le parole: , entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero il doppio qualora occorra procedere a modifiche statutarie.

0. 1. 5. 3. Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

ALLEGATO 6

**Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture
di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni
(C. 3220 Sorial).**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 1, comma 143, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

1. 4. Fiano, Francesco Sanna, Gasparini, Naccarato, Fabbri.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO FIANO 1.5.

Al capoverso, comma 3-bis, sopprimere le parole: e gli enti locali.

0. 1. 5. 1. Cecconi, Nuti, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. L'utilizzo delle autovetture di servizio a uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione inserita nel conto economico, consolidato della pubblica amministrazione, come individuata dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per la società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio.

3-bis. Le disposizioni del comma 3 e le disposizioni dell'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 costituiscono per le regioni e gli enti locali disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, a cui, nell'ambito delle rispettive competenze, tali amministrazioni adeguano i propri ordinamenti, anche sulla base di specifici accordi sanciti in sede di Conferenza Unificata.

1. 5. Fiano, Gasparini, Naccarato, Francesco Sanna, Fabbri.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, effettuano la comunicazione ivi prevista entro il 31 dicembre di ogni anno. Le amministrazioni che non abbiano ancora effettuato la comunicazione provvedono comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4-bis. La mancata o incompleta comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata pubblicazione. La sanzione è irrogata dall'Autorità nazionale anticorruzione.

4-ter. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica segnala alla Corte dei conti e all'Autorità nazionale anticorruzione le amministrazioni che non hanno effettuato la comunicazione, ai fini di cui al comma 4-bis.

1. 7. Fiano, Naccarato, Gasparini, Francesco Sanna, Fabbri.

Al comma 5 sopprimere le parole: e i relativi importi sono accreditati ai sensi del medesimo articolo.

Conseguentemente all'articolo 2 sopprimere il comma 2.

1. 6. Fiano, Francesco Sanna, Naccarato, Gasparini, Fabbri.

ART. 2.

Al comma 1 sostituire le parole da: delle pubbliche amministrazioni *fino alla fine del comma, con le seguenti:* di proprietà delle pubbliche amministrazioni che debbano ancora essere dismesse sono soggette alla procedura di cui all'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto.

2. 2. Fiano, Francesco Sanna, Naccarato, Gasparini, Fabbri.

ART. 3.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: Regolamento di attuazione ed.

3. 1. Fiano, Naccarato, Francesco Sanna, Gasparini, Fabbri.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

Audizione di Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, di Lorenza Violini, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano, di rappresentanti dell'Associazione Pro Vita Onlus e di rappresentanti dell'Associazione Famiglie Arcobaleno (*Svolgimento e conclusione*) 36

SEDE REFERENTE:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 37

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale. Atto n. 261 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) 38

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda ed abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e conclusione - Nulla osta*) 40

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione - Parere favorevole*) 41

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi. C. 2937, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) ... 42

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

Audizione di Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, di Lorenza Violini, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano, di rappresentanti dell'Associazione Pro Vita Onlus e di rappresentanti dell'Associazione Famiglie Arcobaleno.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà

assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Stefano CECCANTI, *professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma*, Lorenza VIOLINI, *professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano*, Alessandro FIORE, *portavoce dell'Associazione ProVita onlus*, e Marilena GRASSADONIA, *Presidente dell'Associazione Famiglie Arcobaleno*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Michela MARZANO (PD), Alfonso BONAFEDE (M5S), Alessandro ZAN (PD), Andrea COLLETTI (M5S), Alessandro PAGANO (AP) e Giuseppe BERRETTA (PD).

Rispondono ai quesiti posti Stefano CECCANTI, *professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma*, Lorenza VIOLINI, *professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano*, Angelo SCHILLACI, *rappresentante dell'Associazione Famiglie Arcobaleno* e Alessandro FIORE, *portavoce dell'Associazione ProVita onlus*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 15.40.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

C. 3634, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che l'onorevole Santelli ha chiesto a nome del Gruppo di Forza Italia di sentire il consigliere Francesca Quadri nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge in discussione.

Segnala che, considerato che la dottoressa Francesca Quadri riveste la qualifica di capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, l'audizione rientra nell'ambito applicativo dell'articolo 143, comma 2, secondo cui le Commissioni, « previa intesa con il Presidente della Camera, hanno facoltà di chiedere che i Ministri competenti dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione ».

Al fine di valutare l'attinenza della richiesta al tema dell'oggetto dell'indagine conoscitiva e di chiedere al Ministro delle Finanze il suo assenso all'audizione, rileva l'esigenza di conoscere, da parte della presidenza, la motivazione per la quale si intende audire il capo dell'Ufficio legislativo finanze in relazione ad un provvedimento, quale quello sulle unioni civili, che non appare essere di stretta competenza del predetto Ministero se non in relazione ad alcuni specifici profili.

Per tali ragioni, informa che invierà una nota al Gruppo parlamentare di Forza Italia per chiedere delucidazioni in merito.

Analogamente, rappresenta al deputato Chiarelli l'esigenza di chiarire le ragioni per cui la componente del Gruppo misto alla quale lo stesso deputato aderisce abbia richiesto di audire, in relazione al provvedimento in titolo, il dottor Domenico Airoma, Procuratore aggiunto del tribunale di Napoli nord.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-CR) evidenzia come sia opportuno coinvolgere, nell'attività conoscitiva della Commissione, anche i procuratori dei tribunali dei minori, nonché esperti della materia in relazione ad eventuali aspetti di carattere penale. Per tali ragioni, ha ritenuto, quindi, di chiedere l'audizione del dottor Airoma.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.

Atto n. 261.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Anna ROSSOMANDO, *relatrice*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (A.G. 261).

Segnala che il termine per la procedura di adeguamento è scaduto il 15 agosto 2010.

Fa presente che il provvedimento in titolo è adottato in attuazione della Legge di delegazione europea per il 2014 (legge n. 114 del 2015). In particolare, l'articolo 21 della richiamata legge delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data in vigore della legge in esame, un decreto legislativo che dia attuazione alla Decisione quadro 2008/675/GAI, in materia di considerazione delle sentenze penali di condanna in ambito UE in occasione di un nuovo procedimento penale.

Osserva che il comma 1 dell'articolo 21 detta alle lettere *a)*, *b)* e *c)* specifici principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi in sede di attuazione della delega. Con la lettera *a)* si prevede che la definizione di « condanna » fornita dal decreto legislativo coincida con quella dell'articolo 2 della Decisione quadro (per « condanna » si intende ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale che stabilisca la colpevolezza di una persona per un reato). Dalla lettera *b)* è stabilito che siano prese in considerazione le precedenti sentenze di condanna pronunciate in altri Stati membri nei confronti di una stessa persona, sottoposta a processo penale per fatti diversi (rispetto a quelli oggetto della condanna) e di cui siano ottenute informazioni in virtù di reciproca assistenza giudiziaria; gli effetti giuridici da attribuire a tale precedenti condanne devono essere equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali (es. la recidiva), conformemente al diritto nazionale. La lettera *c)* esclude ai sensi della Decisione quadro che tale presa in considerazione possa interferire con le decisioni già assunte comportandone la revoca o il riesame o possa interferire con le decisioni relative alla loro esecuzione adottate in Italia.

Segnala che, prima di passare all'esame delle disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame, si soffermerà, preliminarmente, sui contenuti della richiamata Decisione quadro.

In particolare, fa presente che la Decisione quadro 2008/675/GAI, che mira a garantire che siano prodotti effetti giuridici equivalenti alle decisioni di condanna nazionali e alle decisioni di condanna di altri Stati membri, costituisce, insieme alla Decisione quadro 2009/315/GAI, che introduce il certificato penale europeo con il quale è possibile chiedere informazioni sulle condanne e le interdizioni iscritte nei casellari nazionali e alla Decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) per lo scambio di tali informazioni, la base giuridica su cui si fonda la circolazione e l'uso dei curricula criminali nel diritto dell'Unione europea. L'operatività della decisione quadro in commento, quindi, risulta strettamente legata all'entrata in funzione dei sistemi previsti dalle altre due citate Decisioni quadro: solo il funzionamento a regime del « casellario europeo » può infatti consentire un'effettiva parità di trattamento tra i precedenti « nazionali » ed « europei ».

Evidenzia che l'oggetto della Decisione quadro è definito nell'articolo 1, che ne limita la finalità « allo stabilire le condizioni secondo le quali, nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro nei confronti di una persona, sono prese in considerazione le precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona per fatti diversi in altri Stati membri ». Il considerando 6 precisa, inoltre che « a differenza di altri strumenti la presente Decisione quadro non mira a far eseguire in uno Stato membro decisioni giudiziarie prese in altri Stati membri, quanto a far sì che, in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale in un altro Stato membro, si attribuiscono delle conseguenze a una condanna precedentemente comminata in uno Stato membro nella misura in cui, in base al diritto dell'altro Stato membro in questione, siffatte conseguenze vengano attribuite alle precedenti condanne nazionali ». Pertanto, l'obbligo di prendere in considerazione decisioni di condanna precedenti pronunciate in altri Stati membri è previsto soltanto nella

misura in cui le condanne nazionali precedenti siano prese in considerazione in base al diritto nazionale. In tal modo è fatta salva la libertà di ciascuno Stato di scegliere quali effetti far derivare dalle preve decisioni di condanna su un nuovo giudizio contro la stessa persona per fatti diversi. Ai sensi dell'articolo 2 della Decisione quadro, per condanna si intende « ogni Decisione definitiva di una giurisdizione penale che stabilisca la colpevolezza di una persona per un reato ». Sono quindi esclusi dall'ambito di applicazione dello strumento le mere pendenze giudiziarie (i cosiddetti carichi pendenti).

Rileva che l'articolo 3, paragrafo 1, sancisce – come cardine dello strumento – il principio di assimilazione, per il quale ciascuno Stato membro, nel disciplinare gli effetti che i precedenti penali esplicano in un nuovo procedimento, deve assimilare alle condanne riportate in ambito nazionale quelle riportate negli altri Stati membri. Il paragrafo 2 prevede che tale equivalenza copra l'intero procedimento penale, ivi inclusa la fase delle indagini preliminari, nonché la fase dell'esecuzione della pena. Inoltre, la rilevanza dovrà essere assicurata sia per ciò che concerne gli aspetti processuali, ivi incluse le decisioni in materia di « detenzione cautelare », sia per ciò che concerne gli aspetti di diritto penale sostanziale.

Nel passare all'esame dello schema di decreto legislativo, rammenta che lo stesso si compone di quattro articoli. Più nel dettaglio, segnala che l'articolo 1 delinea la finalità dello schema di decreto legislativo: l'attuazione nell'ordinamento interno delle disposizioni della Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale. L'articolo 2 reca la definizione di condanna, precisando che con essa si intende « ogni decisione definitiva di condanna adottata dall'autorità giudiziaria penale di un altro Stato membro nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato ». L'articolo 3, comma 1, disciplina la rilevanza delle decisioni di condanna stabilendo che le condanne pronunciate per fatti

diversi da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziari, sono valutate, anche in assenza di riconoscimento, per ogni determinazione inerente alla pena, e in particolare per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare l'abitudine o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere. Rammenta che, ai sensi del comma 2 di tale articolo, tali condanne hanno rilevanza anche ai fini delle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari e nella fase dell'esecuzione della pena.

Infine, rammenta che il comma 3 precisa che la valutazione delle condanne non comporta in ogni caso la loro revoca o il loro riesame, non ha effetto sulla loro esecutività e non rileva per le determinazioni relative al procedimento di revisione.

Da ultimo, segnala che l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria. All'attuazione del provvedimento e agli adempimenti connessi le amministrazioni dovranno far fronte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 15.50.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, rammenta che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad esprimere il parere sul testo unificato delle proposte di legge C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati, in materia di « Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale », come risultante dagli emendamenti approvati.

Segnala che il provvedimento, come stabilito dall'articolo 1, persegue lo scopo di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti, attraverso misure volte a: favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano; favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti ai fini di solidarietà sociale; contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti, promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti; contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare e alla riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili; contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

In particolare, osserva che nel capo II (articoli 3 – 11), sono contenute disposizioni volte a prevedere misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti a fini di solidarietà sociale, e per la limitazione degli sprechi alimentari. In tale ambito, sono previsti l'istituzione di un tavolo di coordinamento permanente,

con l'obiettivo di promuovere iniziative, indirizzi, modalità e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (articolo 8), nonché interventi di promozione, formazione e misure preventive in tema di riduzione degli sprechi (articolo 9). Sono, inoltre, disposti il rifinanziamento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e l'istituzione del Fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze (articolo 10).

Rileva che il capo III (articoli 12 – 16) contempla ulteriori misure per favorire la cessione gratuita e la raccolta di prodotti alimentari e di altri prodotti, ivi inclusi i medicinali non utilizzati o scaduti, a fini di solidarietà sociale.

Quanto al capo IV, composto del solo articolo 17, fa presente che lo stesso prevede misure in materia di appalti nell'ambito della ristorazione collettiva.

Ciò premesso, non essendovi profili di stretta competenza della Commissione, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.

C. 3301, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabrizia GIULIANI, *relatrice*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra (A.C. 3301).

Segnala che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (PCA - *Partnership and Cooperation Agreement*) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Mongolia, dall'altra, firmato a Ulan-Bator il 30 aprile 2013, è finalizzato al consolidamento delle relazioni bilaterali ed all'approfondimento del dialogo politico. Si tratta del secondo Accordo posto in essere tra l'Ue la Mongolia dopo l'Accordo in materia di scambi e cooperazione economica, firmato a Lussemburgo il 16 giugno 1992 ed entrato in vigore il 1° marzo del 1993, che disciplina attualmente le relazioni bilaterali. Con l'entrata in vigore dell'Accordo quadro in esame, già ratificato dalla Mongolia il 28 giugno 2013, sarà posto in essere un partenariato di ampia portata strategica comprendente un vastissimo spettro di settori che spaziano dal commercio agli investimenti, alla giustizia, alla libertà e sicurezza, all'occupazione ed affari sociali estendendo la portata della cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti aerei fino a questioni di primaria importanza quali il riciclaggio del denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe, la criminalità organizzata, la corruzione e la tutela dei diritti umani. Firmato in esito ad un negoziato piuttosto rapido, l'Accordo quadro in esame costituirà la cornice giuridica per il rafforzamento della cooperazione settoriale con un Paese dalle considerevoli potenzialità strategiche, in ragione anche dei suoi rapporti con Cina e Russia, destinato inoltre ad essere maggiormente integrato nell'economia mondiale e nella cooperazione regionale ed internazionale.

Quanto al contenuto dell'Accordo in esame, che si compone di 65 articoli organizzati in nove Titoli, avverte che si soffermerà, nel corso della presente relazione, sui soli aspetti di stretta competenza della Commissione giustizia, disciplinati dal titolo V (articoli 29-34), che concerne la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza.

In particolare, fa presente che l'articolo 29 prevede che le Parti, riconoscendo l'importanza del consolidamento dello stato di diritto e del rafforzamento delle istituzioni preposte all'applicazione della legge ed all'amministrazione della giustizia, si impegnano a cooperare scambiandosi informazioni su sistemi giuridici e legislazione, attivandosi a sviluppare forme di assistenza giudiziaria reciproca da prestarsi nell'ambito del quadro giuridico esistente. L'articolo 30 è dedicato alla protezione dei dati personali, settore nel quale le Parti intendono cooperare per migliorarlo attraverso lo scambio di informazioni, conoscenze ed assistenza tecnica, in conformità alle più rigorose norme internazionali. L'articolo 32 prevede la cooperazione nella lotta agli stupefacenti attraverso un efficace coordinamento delle rispettive autorità competenti, secondo i principi concordati conformemente alle convenzioni internazionali cui le Parti hanno aderito. La cooperazione per la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione (articolo 33) avviene attuando e promuovendo le norme internazionali, quali la convenzione e i protocolli addizionali ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Segnala, infine, che l'articolo 34 dispone in tema di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo e disciplina le forme e la collaborazione tra le Parti riguardo all'azione di contrasto in tale ambito. La cooperazione si articolerà, in particolare, attraverso la promozione di assistenza tecnica ed amministrativa, lo scambio di informazioni nell'ambito del rispettivo quadro normativo e l'adozione di misure appropriate, equivalenti a quelle adottate dall'Ue e dagli organi internazionali che operano nel settore (come la Task Force « Azione Finanziaria » FATF).

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) preannuncia l'astensione dei deputati del suo gruppo parlamentare sulla proposta della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 15.55.

Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi.

C. 2937, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 14 di mercoledì 30 marzo 2016.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani, ministro plenipotenziario Gian Ludovico de Martino (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 43

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTARI ESTERI:

Incontro con una delegazione della Commissione Affari esteri dell'Assemblea del Kosovo 43

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza della presidente Pia Elda LOCATELLI.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del Presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani, ministro plenipotenziario Gian Ludovico de Martino.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Pia Elda LOCATELLI *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Gian Ludovico DE MARTINO, *Presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni Pia Elda LOCATELLI, *presidente* Eleonora CIMBRO (PD), a più riprese, Emanuele SCAGLIUSI (M5S), Marietta TIDEI (PD) e Khalid CHAOUKI (PD).

Il ministro Gian Ludovico DE MARTINO, *Presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTARI ESTERI

Mercoledì 9 marzo 2016.

Incontro con una delegazione della Commissione Affari esteri dell'Assemblea del Kosovo.

L'incontro informale si è svolto dalle 14.10 alle 15.10.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico.

Audizione del Capo del VI Reparto (Sistemi C4I e Trasformazione) dello Stato maggiore della Difesa, Ammiraglio di Divisione Ruggero Di Biase (*Svolgimento e conclusione*) 44

Audizione del Comandante del Centro Intelligence Interforze, Generale di Brigata Aerea Giandomenico Taricco (*Svolgimento e conclusione*) 44

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico.

Audizione del Capo del VI Reparto (Sistemi C4I e Trasformazione) dello Stato maggiore della Difesa, Ammiraglio di Divisione Ruggero Di Biase.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Ruggero DI BIASE, *Capo del VI Reparto (Sistemi C4I e Trasformazione) dello Stato*

maggiore della Difesa, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Massimo ARTINI (Misto-AL-P).

Ruggero DI BIASE, *Capo del VI Reparto (Sistemi C4I e Trasformazione) dello Stato maggiore della Difesa*, risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Comandante del Centro Intelligence Interforze, Generale di Brigata Aerea Giandomenico Taricco.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione degli impianti audiovisivi

sivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giandomenico TARICCO, *Comandante del Centro Intelligence Interforze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Massimo ARTINI (Misto-AL-P), Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, e Paola BOLDRINI (PD).

Giandomenico TARICCO, *Comandante del Centro Intelligence Interforze*, risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Atto n. 256 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>) | 47 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 57 |
| ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Pesco e altri</i>) | 62 |
| ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dalla deputata Sandra Savino e altri</i>) ... | 66 |
| ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Paglia e Fassina</i>) | 69 |
| ALLEGATO 5 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Baldassarre e altri</i>) .. | 72 |
| ALLEGATO 6 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Pili</i>) | 75 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale. C. 3511 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 54 |
| Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 55 |
| ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 77 |

RISOLUZIONI:

| | |
|---|----|
| 7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>) | 55 |
| 7-00910 Laffranco: Reimpiego presso le Agenzie fiscali del personale del Corpo della guardia di finanza giudicato non idoneo al servizio militare (<i>Discussione e rinvio</i>) | 55 |
| AVVERTENZA | 56 |

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO, indi del vicepresidente Paolo PETRINI. — In-

tervengono i viceministri dell'economia e delle finanze Enrico Morando ed Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

Atto n. 256.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta dell'8 marzo scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, informa che il relatore, Sanga, ha riformulato la sua proposta di parere (*vedi allegato 1*), già presentata nella seduta di ieri, integrando il contenuto della lettera *c*) del numero 3) delle condizioni.

Ricorda quindi che sono state presentate diverse proposte di parere alternative a quelle del relatore, rispettivamente da parte del gruppo M5S (*vedi allegato 2*), del gruppo FI-PdL (*vedi allegato 3*), del gruppo SI-SEL (*vedi allegato 4*), del gruppo MISTO-AL-P (*vedi allegato 5*) e del deputato Pili (*vedi allegato 6*), le quali sarebbero poste in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere del relatore.

Avverte quindi che nella seduta odierna, dopo gli interventi dei deputati e del Viceministro Morando, sarà posta in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

Filippo BUSIN (LNA), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, sottolinea come la maggioranza, facendo proprie le posizioni populistiche assunte da talune forze politiche nei confronti del provvedimento, le abbia recepite nella proposta di parere del relatore, così vanificando gli obiettivi propri dello schema di decreto.

Con particolare riferimento alla clausola contrattuale relativa alla procedura da porre in essere in caso di inadempimento del debitore, introdotta dal comma 3 del nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB, ritiene infatti che, qualora il provvedimento venisse adottato con le integrazioni e le modifiche contenute nelle condizioni e nelle osservazioni inserite nella proposta di parere del relatore, le banche non avranno alcun interesse ad avvalersi di tale clausola, la quale non produrrebbe alcun vantaggio per le banche stesse.

Sottolinea quindi il pressappochismo dimostrato dal Governo nell'affrontare questioni dagli effetti complessi e articolati, le quali richiederebbero maggiore serietà e approfondimento, posto che interessano ampie fasce di popolazione, in un momento di grave difficoltà economica.

Auspica quindi che il Governo ritiri lo schema di decreto in esame e prenda atto che le questioni affrontate andrebbero regolate, attraverso un diverso atto normativo, ai fini di un effettivo riequilibrio dell'asimmetria che caratterizza i rapporti tra banche e cittadini.

Ferdinando ALBERTI (M5S) sottolinea come, anche in tale occasione, la maggioranza ed il Governo giustificino un intervento normativo a suo giudizio del tutto sciagurato affermando che l'intervento stesso viene imposto dall'Unione europea, segnalando la contraddittorietà di tale posizione rispetto alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, il quale sostiene, al contrario, l'esigenza di maggiore integrazione europea.

Al di là di tali affermazioni, del tutto speciose, della maggioranza, evidenzia come, nella realtà, lo schema di decreto legislativo in esame non recepisca uno degli aspetti fondamentali della direttiva 2014/17/UE che si intende attuare nell'ordinamento italiano, segnatamente per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 28 della medesima direttiva, il quale chiede agli Stati membri di adottare « misure per incoraggiare i creditori ad eser-

citare un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a procedure di escussione della garanzia».

Evidenzia, inoltre, come lo stesso schema di decreto non recepisca correttamente il comma 4 del medesimo articolo 28, il quale prevede che gli Stati membri non possano impedire alle parti di convenire che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della stessa è sufficiente a rimborsare il credito, senza peraltro imporre in alcun modo che tale clausola debba essere necessariamente inserita nel contratto. Ritiene, del resto, che il comma 3 del nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB, inserito dallo schema di decreto, risulti inutile, in quanto la citata previsione della direttiva risulta sostanzialmente già attuata nell'ordinamento italiano, atteso che la giurisprudenza ammette tale possibilità, nella forma del cosiddetto « patto marciano ». In tale contesto occorrerebbe interrogarsi seriamente sulla necessità di introdurre una nuova norma in materia, verificando con la Commissione europea se ciò sia effettivamente necessario e valutando se ciò corrisponda alle reali esigenze del Paese, le quali devono essere tutelate anche qualora ciò dovesse comportare l'avvio di una procedura di infrazione.

Stigmatizza quindi i veri e propri insulti diretti da alcuni esponenti del PD nei confronti del gruppo M5S, i quali evidenziano incontrovertibilmente il comportamento inaccettabile dello stesso PD, che evidentemente non dispone di argomenti sufficienti per controbattere alle considerazioni critiche espresse civilmente dal MoVimento 5 Stelle.

Passando a specifici aspetti di merito, considera del tutto infondata l'affermazione secondo la quale la procedura prevista dal comma 3 del predetto articolo 120-*quinquiesdecies* risulti meno costosa e più rapida del ricorso alle ordinarie procedure esecutive giudiziali, in quanto ciò non ha alcuna corrispondenza con il contenuto della direttiva europea. Qualora, infatti, si intendesse incidere sulle procedure esecutive, occorrerebbe procedere at-

traverso uno specifico, diverso provvedimento legislativo, che dovrebbe essere adeguatamente esaminato dal Parlamento, evitando di procedere in questa materia attraverso uno strumento improprio quale il decreto legislativo.

In tale contesto evidenzia come la proposta di parere formulata dal relatore complichino ancora di più il quadro ed aumenti la confusione in materia, rischiando di generare un vasto contenzioso. Ciò testimonia come le accuse mosse dal PD, secondo le quali il gruppo M5S fomenterebbe il caos mediatico su questi aspetti, siano completamente infondate, in quanto in realtà proprio l'azione del MoVimento 5 Stelle ha costretto la maggioranza a riscrivere completamente lo schema di decreto, nella consapevolezza di come il testo attuale rischi di determinare gravissimi problemi. In ogni caso anche i rilievi contenuti nella proposta di parere del relatore non colgono il punto fondamentale della questione: in particolare, non è sufficiente innalzare il numero delle rate non pagate che comportano l'applicazione della clausola prevista dal comma 3 dell'articolo 120-*quinquiesdecies*, in quanto è inaccettabile eliminare il passaggio giudiziale ai fini dell'esecuzione forzata dell'immobile in garanzia. Sottolinea infatti come tale passaggio non possa essere sostituito ricorrendo ad un meccanismo privatistico che, peraltro, prevedendo le figure del consulente e del perito, vorrebbe ricalcare le procedure giudiziarie senza tuttavia prevedere la figura terza e imparziale del giudice e lasciando quindi campo libero alle banche.

In tale quadro, se è vero, come affermato nel corso della precedente seduta dal deputato Pelillo, che le condizioni contenute nella proposta di parere del relatore indurranno le banche a non avvalersi della clausola contemplata dal citato comma 3, sarebbe preferibile ritirare lo schema di decreto ed avviare una discussione seria sulla materia.

Esprime inoltre forti critiche rispetto alla condizione, contenuta nella proposta di parere del relatore, secondo la quale l'eventuale trasferimento alla banca del

bene oggetto di garanzia, nel caso di inadempimento, avverrà mediante separato atto di disposizione da parte del debitore, rilevando come tale previsione risulti del tutto sbagliata ed inutile, attesa la sproporzione di forze tra la banca e il consumatore, nonché in quanto la banca stessa, laddove il debitore si rifiutasse di sottoscrivere l'atto di trasferimento del bene, immediatamente converrebbe in giudizio il debitore stesso per inadempimento.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ricorda che l'ABI, in occasione della recente audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2016, recante disposizioni in materia di banche di credito cooperativo, abbia stimato in misura pari al 5 per cento l'effetto sul prezzo di cessione dei crediti in sofferenza determinato dalla garanzia statale prevista dallo stesso decreto-legge sui crediti ceduti, e in misura pari al 10 per cento l'effetto sul medesimo prezzo di cessione di una riduzione di un anno della durata delle procedure esecutive per recuperare i predetti crediti.

Contesta quindi il fatto che, a fronte di tale situazione, il Governo, attraverso lo schema di decreto legislativo, introduca una previsione che, anche qualora non peggiorasse la posizione del debitore, costituirà un vantaggio per le sole banche. Al contrario, l'intervento legislativo avrebbe dovuto tener presente il fatto che il rapporto tra beni oggetto di garanzia e banca erogante il mutuo non è determinato dalle norme di legge, ma dal concreto atteggiarsi delle procedure giudiziarie di esecuzione coattiva.

In tale contesto sarebbe stato opportuno riflettere su come accelerare tali procedure esecutive, nonché valutare con attenzione tutti gli aspetti derivanti dall'introduzione della possibilità, per le parti di un contratto di credito, di scegliere di avvalersi, nel caso di inadempimento del debitore, di una procedura diversa dall'esecuzione forzata.

A fronte di tali esigenze la proposta di parere formulata dal relatore si limita

invece a chiedere al Governo di riscrivere completamente le norme del nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB, rendendo in tal modo impossibile, per il Parlamento, esaminare realmente la formulazione normativa che entrerà effettivamente in vigore.

Ribadisce inoltre come non sia ancora chiaro se le norme previste dallo schema di decreto legislativo si applichino solo ai mutui relativi agli immobili residenziali, considerando inoltre importante approfondire l'aspetto, indicato dalla proposta di parere, che prevede un separato atto di disposizione da parte del debitore per trasferire l'immobile alla banca nel caso di inadempimento.

Ritiene infatti assai improbabile che la banca accetti di sottoscrivere una clausola in base alla quale è tollerata una morosità di ben 18 rate, sapendo che, in ogni caso, il debitore potrebbe rifiutarsi di trasferire l'immobile a suo favore successivamente all'inadempimento.

Considera inoltre del tutto generica l'integrazione apportata oggi dal relatore alla sua proposta di parere, laddove si prevede che la banca si impegni a valorizzare l'immobile al miglior prezzo di realizzo possibile. Sottolinea, infatti, come, in tale ipotesi, sussista un evidente conflitto di interessi tra la banca stessa e il debitore, in quanto una parte potrebbe avere interesse a vendere quanto prima l'immobile, mentre l'altra avrebbe maggiore interesse a realizzare la maggior somma possibile dalla vendita del bene, anche a costo di procrastinarla. Sarebbe pertanto necessario specificare, nel parere, quale dei due interessi confliggenti si intenda tutelare.

In conclusione ritiene che la proposta di parere del relatore, sebbene piena di buone intenzioni, risulti sostanzialmente vuota, in quanto si demanda al Governo la riscrittura del provvedimento, rendendo pertanto privo di senso il dibattito odierno, che si sta svolgendo su un testo molto diverso da quello che sarà successivamente definito dal Governo.

Carla RUOCCO (M5S), nel criticare aspramente il complesso delle misure previste dallo schema di decreto, evidenzia come esse non diano attuazione agli obiettivi indicati nella direttiva 2014/17/UE, la quale è finalizzata all'introduzione di meccanismi di tutela per i consumatori in merito ai contratti di credito relativi a beni immobili residenziali. Nel sottolineare come tale atto di recepimento possa, per tale ragione, causare l'apertura di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia, richiama in particolare il contenuto del nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB: fa presente come esso, anziché prevedere, in attuazione dell'articolo 28 della direttiva, una maggiore tolleranza del creditore nell'escussione della garanzia immobiliare, introduca nell'ordinamento la possibilità per le banche di privare i cittadini del possesso del bene immobile, attraverso il trasferimento o la vendita dello stesso, senza che sia necessario l'intervento dell'organo giurisdizionale. Evidenzia quindi come, ancora una volta, il Governo si dimostri preoccupato di adottare un provvedimento a esclusivo vantaggio degli istituti bancari, invece di predisporre misure di maggior tutela per i consumatori.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, ribadisce innanzitutto come la predisposizione dello schema di decreto legislativo corrisponda all'obbligo, per l'Italia, di recepire le cogenti previsioni in materia della direttiva 2014/17/UE.

In tale contesto la proposta di parere da lui formulata contiene una serie molto articolata e precisa di considerazioni e osservazioni, volte a precisare e migliorare il testo dello schema di decreto, nel rispetto delle previsioni comunitarie, compiendo in tal modo il massimo sforzo per rendere quanto più possibile incisivo l'esame parlamentare del testo.

Fatte tali premesse, evidenzia come l'impianto normativo della direttiva e dello schema di decreto sia volto a favorire il consumatore ed assicurare la massima trasparenza rispetto alle clausole contrattuali che egli decide di sottoscrivere.

Per quanto riguarda quindi il dubbio posto dal deputato Paglia, evidenzia come la direttiva recepita dallo schema di decreto si riferisca chiaramente ai contratti di credito relativi agli immobili residenziali.

Rileva inoltre come il primo elemento di vantaggio per il debitore insito nelle previsioni di cui al comma 3 del nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB risieda nel fatto che, nel caso di stipula della clausola contrattuale ivi prevista, il debitore si libera del suo debito anche se il valore dell'immobile trasferito alla banca, o il valore dei frutti della vendita del bene stesso riconosciuti alla banca, risulti inferiore all'ammontare del debito residuo. In ogni caso, per precisare gli aspetti applicativi di tale meccanismo, la sua proposta di parere chiede che il trasferimento dell'immobile avvenga mediante separato atto di disposizione, di escludere che la clausola possa essere applicata ai contratti di mutuo in corso, nonché di vietare alla banca di condizionare l'erogazione di un mutuo alla sottoscrizione della clausola stessa. Inoltre si chiede che il contribuente, qualora intenda stipulare la clausola, sia assistito da un consulente e che il perito chiamato a stimare il valore del bene successivamente all'inadempimento sia nominato dal Presidente del tribunale, al fine di assicurare la massima trasparenza della figura peritale.

Rileva, peraltro, come la sua proposta di parere non intenda modificare l'impostazione delle previsioni contenute nello schema di decreto, ma intenda integrarle e rafforzarle, fornendo al Governo una serie puntuale di indicazioni in merito.

Giulio Cesare SOTTANELLI (ScPI), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, rileva come essa contenga indicazioni e integrazioni fortemente migliorative dello schema di decreto. Ritiene quindi che il provvedimento, nel suo complesso, introduca misure di tutela per i consumatori, tanto da potersi ipotizzare che le banche decideranno di non avvalersi della clausola contrattuale prevista dal comma 3

del nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB, ovvero di concedere crediti per importi inferiori a quelli attuali, rispetto al valore dell'immobile posto in garanzia.

Con specifico riferimento al contenuto della condizione contenuta al numero 3), lettera a), della proposta di parere, la quale chiede al Governo di specificare, nell'atto di normativa secondaria attuativo del comma 3 del nuovo articolo 120-*quinquiesdecies*, che l'entità dell'inadempimento non dovrà essere inferiore ad una morosità di 18 rate, rileva come tale previsione, molto ampia dal punto di vista temporale, introduca una misura di vantaggio per i consumatori, i quali vedranno di molto ritardato l'avvio delle procedure esecutive sui propri beni immobili, atteso anche il fatto che non sempre le rate dei muti hanno cadenza mensile, ma possono avere anche cadenza semestrale o addirittura annuale.

Francesco CARIELLO (M5S), con riferimento alle considerazioni del relatore, ritiene che il tema centrale da affrontare riguardi le modalità con cui il Governo ha recepito la direttiva comunitaria. Ricorda infatti che la cogenza nell'attuazione di tale specie di atti normativi va riferita agli obiettivi definiti dagli atti stessi e che gli obiettivi della direttiva 17/2014/UE consistono nella maggiore stabilità del settore creditizio e nello stimolo alla fiducia da parte dei consumatori. Ritiene che entrambi tali obiettivi non vengano in alcun modo raggiunti dallo schema di decreto in esame, il quale contiene misure che probabilmente non saranno attuate dagli istituti bancari.

Nel rammentare che il suo gruppo ha più volte chiesto al Governo di introdurre misure per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui contratti per l'acquisto di immobili ad uso abitativo, evidenzia come l'Esecutivo si sia totalmente disinteressato di tale richiesta, nonostante le forti critiche manifestate dalle associazioni dei consumatori, rappresentative delle famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate di mutuo.

Ribadisce quindi il giudizio fortemente contrario sul provvedimento, facendo presente come esso non rechi concreti vantaggi nemmeno agli istituti bancari, i quali hanno interesse alla remunerazione degli interessi sui crediti concessi e non al trasferimento dei beni immobili oggetto di garanzia, come testimoniato dal fatto che le banche rifiutano di solito al debitore la possibilità di procedere al preammortamento del mutuo concesso, obbligando il debitore stesso ad attendere un periodo minimo prima di cominciare a restituire la sorte capitale del mutuo stesso.

Auspica quindi che il Governo ritiri lo schema di decreto.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che darà la parola al deputato Villarosa e, quindi, al Viceministro Morando e che, dopo l'intervento del rappresentante del Governo, si passerà alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), con riferimento alle riflessioni del deputato Paglia, condivide il dubbio che il testo del provvedimento non individui chiaramente nei soli immobili a uso residenziale, quelli oggetto di trasferimento, ovvero di vendita, in caso di morosità da parte del consumatore debitore. Ricorda inoltre, in linea generale, che il suo gruppo ha più volte chiesto un confronto con il Governo sulle questioni di merito affrontate dallo schema di decreto. Con particolare riferimento alla proposta di parere del relatore, segnala come la soppressione delle parole « o successivamente » dal comma 3 del nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB non garantisca un'integrale tutela per i clienti delle banche i quali, a causa della dinamica dei rapporti con gli istituti, costituiscono la parte più debole nel rapporto contrattuale e, in caso di necessità di credito, si troveranno obbligate ad accettare l'inserimento di tale clausola.

Con riferimento alla figura del consulente, che dovrà assistere il consumatore in caso di stipula della clausola contemplata dal citato comma 3, sottolinea inoltre come il provvedimento non rechi alcuna

indicazione circa il soggetto obbligato a remunerare l'attività del consulente stesso.

Nel richiamare il contenuto dell'articolo 28, comma 4, della direttiva oggetto di recepimento, la quale prevede che gli Stati membri non impediscono alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione della garanzia reale o dei proventi della vendita è sufficiente a rimborsare il credito, fa presente inoltre come il nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB non risulti conforme a tale previsione, ponendo quindi l'Italia a rischio di una procedura di infrazione comunitaria.

Analogamente, ritiene siano state distorte le finalità di miglioramento delle procedure esecutive immobiliari indicate dalla direttiva e ritiene, anzi, che il nuovo assetto delineato dal provvedimento del Governo, sottraendo la gestione delle procedure stesse al controllo statale, attribuisca un grandissimo vantaggio per gli istituti bancari, con conseguente rischio di violazione del principio di uguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione. Nell'evidenziare come la legge n. 3 del 2012 già contenga un'ampia disciplina in materia, attraverso la previsione del piano del consumatore per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, rileva inoltre le numerose lacune dello schema di decreto in relazione allo svolgersi della nuova procedura esecutiva.

In particolare reputa, infatti, poco chiaro l'ambito di discrezionalità della banca creditrice nell'applicare la procedura stessa; essa, così come configurata, non prevede inoltre meccanismi correttivi del conflitto di interessi tra creditore e debitore, che si verifica in tutte le procedure di vendita dei beni immobili esecutati e, in particolare, nella fissazione del livello del prezzo. Anche in considerazione delle diverse normative applicate in materia negli altri Paesi membri dell'UE, ritiene quindi che tale sistema di favore, a esclusivo vantaggio delle banche creditrici, possa configurare un aiuto di Stato, censurabile in sede comunitaria. Ritiene inoltre debba essere chiarito il rapporto tra i diversi creditori nell'ambito della proce-

dura esecutiva immobiliare, sottolineando come non possa essere tenuto in considerazione esclusivamente l'interesse delle banche, ma vadano altresì considerati i diritti di tutti gli altri creditori a intervenire sul bene.

Nel ribadire i dubbi esposti e le richieste di chiarimento sottoposte al Governo sulle numerose questioni lasciate aperte dallo schema di decreto, ritiene quindi indispensabile che l'Esecutivo risolva tali questioni nell'ambito dello schema stesso, anziché affidarle a successivi atti normativi secondari, come invece appare prospettato nella proposta di parere del relatore.

Il Viceministro Enrico MORANDO apprezza il clima con cui si sta svolgendo quest'ultima parte dell'esame del provvedimento, mentre non ha potuto certamente apprezzare il ben diverso clima che ha caratterizzato altre fasi dell'esame stesso. Ricorda, infatti, l'episodio che lo ha personalmente riguardato la scorsa settimana, quando gli è stato fisicamente impedito di accedere all'aula della Commissione, esprimendo il suo sconcerto per un fatto di cui non aveva mai avuto esperienza in 23 anni di vita parlamentare, sia per il fatto in sé, sia per la totale assenza di reazioni che l'ha seguito.

Sul merito del provvedimento ricorda come la direttiva 2014/17/UE preveda espressamente, al numero 27 dei considerando, che « gli Stati membri non dovrebbero impedire alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che il trasferimento della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito »; inoltre l'articolo 28, comma 4, della medesima direttiva stabilisce, in termini cogenti, che « gli Stati membri non impediscono alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito ».

Sottolinea quindi come tali prescrizioni agiscano evidentemente a tutela del debitore, come dimostrato da quanti hanno sostenuto che, proprio per tale motivo, le

banche difficilmente accetteranno di sottoscrivere tale clausola. In particolare, le norme vogliono attribuire al mutuatario, per i contratti di mutuo di futura stipulazione, la possibilità di difendere meglio i propri interessi nel caso di perdita di valore dell'immobile posto a garanzia del mutuo. Si tratta infatti di un'ipotesi che si sta verificando in tutta Europa a seguito della grande recessione iniziata nel 2007/2008, la quale, in altri Paesi ha determinato lo scoppio di una vera e propria bolla immobiliare, mentre, in Italia, ha causato una caduta del valore di mercato degli immobili residenziali. In tale contesto economico la disciplina attualmente vigente in Italia prevede, qualora il valore dell'immobile ipotecato non sia sufficiente a ripagare il debito residuo, che la banca, dopo aver incamerato tale valore, possa legittimamente chiedere al debitore di versare la differenza tra il predetto valore di realizzo ed il debito residuo. Le previsioni della direttiva e dello schema di decreto legislativo stabiliscono invece che il trasferimento dell'immobile alla banca, ovvero il versamento alla banca stessa dei frutti della vendita, estingua comunque il debito residuo anche se il valore dell'immobile è inferiore al debito stesso. Inoltre tali ultime previsioni tutelano il debitore anche nell'ipotesi opposta, stabilendo che il maggior valore dell'immobile rispetto al debito residuo debba essere riconosciuto al debitore. Pertanto le previsioni della direttiva e dello schema di decreto intervengono a sanare la simmetria di diritti a favore della banca mutuante attualmente vigente nell'ordinamento, consentendo invece di riequilibrare tale posizione a favore del debitore, su base volontaria.

Sottolinea quindi come l'intervento normativo appaia necessario per apprestare specifiche cautele, volte ad evitare squilibri tra le parti del contratto, dovute al fatto che il soggetto mutuante si trova in una condizione di maggior forza rispetto al soggetto mutuatario.

Rileva quindi come la proposta di parere formulata dal relatore sia orientata pienamente in tale direzione, mantenendo fermi gli obiettivi dello schema di decreto

ma richiedendo al Governo di precisare taluni aspetti e di adottare ulteriori cautele a favore del mutuatario.

Esprime pertanto una valutazione favorevole sulla predetta proposta di parere, esplicitando la volontà del Governo di seguire le indicazioni in essa contenute, in quanto non contrastano con le finalità dell'intervento legislativo e con l'impianto dello schema di decreto.

Ad esempio, per quanto riguarda l'eliminazione, richiesta dalla condizione di cui al numero 3), lettera *d*), della proposta di parere, della possibilità di inserire la clausola di cui al comma 3 del nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB anche successivamente alla stipula del contratto di credito, rileva come tale condizione sia utile per eliminare alcuni equivoci sorti rispetto a tale previsione, che pure era stata introdotta dal Governo a favore del debitore, chiarendo in modo definitivo che la norma non riguarda in nessun caso i mutui già in essere.

Rispetto ai dubbi sollevati dal deputato Paglia, sottolinea come l'Esecutivo non abbia nessuna contrarietà rispetto all'ipotesi di specificare, nel parere, che le norme dello schema di decreto si applicano solo ai mutui relativi a immobili residenziali, pur rilevando come ciò appaia già ovvio.

Considera altresì particolarmente rilevante la condizione di cui al numero 3), lettera *g*), della proposta di parere del relatore, la quale chiede di stabilire che il perito chiamato a stimare l'immobile successivamente all'inadempimento deve essere nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente, evidenziando come tale richiesta sia anch'essa volta a rafforzare ulteriormente la posizione del debitore.

Nel complesso ritiene quindi che le preoccupazioni espresse in questi giorni su taluni aspetti dello schema di decreto, quando non ispirate a meri motivi di polemica politica strumentale, possano essere ampiamente fugate dalla proposta di parere del relatore, esprimendo in tale prospettiva l'impegno del Governo a valutare con estrema attenzione sia le condi-

zioni sia le osservazioni di carattere più generale contenute nella stessa proposta di parere.

Girolamo PISANO (M5S) chiede di intervenire.

Paolo PETRINI, *presidente*, ricorda come fosse già stato chiarito in precedenza che, dopo l'intervento del Viceministro, si sarebbe passati al voto sulla proposta di parere del relatore.

Girolamo PISANO (M5S) evidenzia come le affermazioni compiute dal Viceministro siano tutte da verificare e debbano pertanto essere oggetto di ulteriore approfondimento. Sottolinea quindi come passare ora alla votazione della proposta di parere del relatore costituisca una forzatura inaccettabile volta a impedire il dibattito, di cui la maggioranza dovrà rispondere.

Daniele PESCO (M5S) considera vergognosa la forzatura che la maggioranza sta compiendo imponendo di votare ora la proposta di parere formulata dal relatore, evidenziando come le affermazioni del Viceministro abbiano portato ulteriori elementi che tutti i gruppi hanno diritto di poter discutere liberamente.

Ritiene quindi che la maggioranza sarà chiamata a rispondere di tale insopportabile comportamento, che svincola le prerogative della Commissione e del Parlamento.

Paolo PETRINI, *presidente*, nel ribadire come fosse già stato specificato che, dopo l'intervento del Viceministro, si sarebbe passati al voto della proposta di parere del relatore, evidenzia come l'organizzazione dei lavori fosse chiara anche al gruppo M5S, il quale è già intervenuto nel dibattito odierno con numerosi suoi esponenti.

Sottolinea, inoltre, come non si possa assumere che la discussione debba continuare fino a quando non si raggiunga l'unanimità tra tutti i gruppi, ma come invece le regole della democrazia preve-

dano che, dopo aver consentito a tutti di esprimere la propria posizione, si debba passare alle decisioni.

Pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata, risultando pertanto precluse le proposte alternative di parere.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 15.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale.

C. 3511 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 marzo scorso.

Paolo PETRINI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Carella, ha illustrato il contenuto del provvedimento, formulando su di esso una proposta di parere favorevole, la quale è stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nella serata di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.

Testo unificato C. 3057 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 marzo scorso.

Paolo PETRINI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, Moretto, ha illustrato il contenuto del provvedimento, formulando su di esso una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 7*), la quale è stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nella serata di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 15.20.

7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 24 febbraio scorso.

Paolo PETRINI, *presidente*, ricorda che nel corso della precedente seduta il deputato Paglia ha illustrato il contenuto della sua risoluzione.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), rileva come sia in attesa di una proposta di riformulazione della sua risoluzione da parte del Governo, ritenendo quindi che la discussione sulla stessa debba essere rinviata ad altra seduta.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

7-00910 Laffranco: Reimpiego presso le Agenzie fiscali del personale del Corpo della guardia di finanza giudicato non idoneo al servizio militare.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) illustra la sua risoluzione, la quale sottopone al Governo la questione del reimpiego, presso le Agenzie fiscali, del personale del Corpo della Guardia di finanza giudicato non idoneo al servizio militare.

Al riguardo rammenta innanzitutto che le vigenti normative dispongono che il personale I.S.A.F della Guardia di finanza in servizio debba possedere l'idoneità psico-fisica incondizionata al servizio per poter essere impiegato in ogni contesto. In ottemperanza all'articolo 14 della legge n. 266 del 1999, il quale disciplina l'istituto del transito per il comparto sicurezza, il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato nel 2002 un decreto ministeriale, che, per il Corpo della Guardia di finanza, regola le procedure di definizione del transito del personale giudicato non idoneo al servizio militare in-

condizionato nelle aree funzionali del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

In tale ambito, ricorda che, nel decreto è, tra l'altro, prevista, all'articolo 4, comma 2, una specifica forma di aspettativa per la quale il militare non idoneo al servizio e reimpiegabile nelle corrispondenti qualifiche funzionali del Ministero dell'economia e delle finanze, in attesa della definizione del transito, gode del trattamento economico percepito all'atto del giudizio di non idoneità.

Sottolinea come la *ratio* della disposizione sia quella di tutelare il personale da collocare in congedo per riforma che, mantenendo una residua capacità lavorativa, ha la possibilità di proseguire il rapporto con la pubblica amministrazione, assegnando prioritariamente lo stesso personale anche alle sedi provinciali delle Ragionerie territoriali, ovvero delle commissioni provinciali tributarie.

Evidenzia quindi come la suddetta disposizione sia finalizzata a evitare un ulteriore grave travaglio e danno psicofisico, oltre che economico, spesso insostenibile, derivante da un eventuale spostamento del riformato e della famiglia dalla provincia di ultima assegnazione ad altra.

In tale contesto, la sua risoluzione impegna il Governo a consentire un miglior reimpiego del personale suddetto, con minor impatto sulla grave situazione personale ed economica che lo stesso è chiamato ad affrontare dopo essere stato giudicato inidoneo a proseguire il servizio, nonché ad adottare iniziative per definire

uno specifico dispositivo regolamentare, che consenta la collocazione degli stessi soggetti anche presso le sedi delle agenzie fiscali in prossimità dell'ultimo luogo di impiego operativo.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione sulla risoluzione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

C. 3606 Governo.

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Atto n. 256).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Atto n. 256);

preso atto di come il termine di scadenza per l'esercizio della delega relativa alla direttiva 2014/17/UE debba calcolarsi facendo riferimento alla originaria formulazione dell'articolo 31 della predetta legge n. 234 del 2012 (due mesi antecedenti al termine di recepimento indicato nelle singole direttive), in quanto tale formulazione continua ad applicarsi per le deleghe contenute nelle leggi di delegazione europea (tra cui la legge n. 114 del 2015, in forza della quale è stato predisposto lo schema di decreto legislativo) entrate in vigore prima delle modifiche al predetto articolo 31 operate dall'articolo 29 della legge n. 115 del 2015 (che ha anticipato il termine di scadenza delle rispettive deleghe a quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato nelle direttive), e di come pertanto il termine per il recepimento della direttiva 2014/17/UE debba ritenersi fissato al

21 gennaio 2016, prorogato al 21 aprile 2016 ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale stabilisce che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, esso slitta appunto di tre mesi;

evidenziato come la direttiva 2014/17/UE sul credito ipotecario (cosiddetta *Mortgage Credit Directive* – MCD), che lo schema di decreto legislativo intende recepire, si ponga l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili (mutui ipotecari), migliorando il livello di protezione assicurato ai consumatori stessi dalla normativa previgente;

considerato che il recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale interviene in un momento delicato dei rapporti fra consumatori e sistema bancario, con l'obiettivo di costituire un rapporto di fiducia ora spesso messo in discussione;

rilevato come il legislatore comunitario intenda agevolare la nascita di un mercato comunitario dei crediti immobiliari originati nei singoli Stati membri, prevedendo procedure per l'erogazione dei crediti immobiliari, procedure informative (verso il consumatore e da questi verso l'intermediario), nonché procedure per valutare le garanzie immobiliari, così da

uniformare la procedura di erogazione del credito;

evidenziato come l'attuazione della direttiva possa contribuire, sotto il profilo economico, a porre le basi affinché le banche italiane migliorino la loro capacità di erogazione del credito immobiliare e possano anche meglio collocare (cioè cartolarizzare) i propri crediti immobiliari sul mercato comunitario;

sottolineato altresì come la direttiva promuova anche l'erogazione responsabile del credito e una maggiore e più efficiente informativa nei confronti del consumatore, soprattutto con riguardo ai costi effettivi del credito;

evidenziato come le norme recate dallo schema di decreto legislativo creeranno una disciplina specifica per i mutui immobiliari destinati ai consumatori, nel quadro della disciplina speciale del credito ai consumatori che, a sua volta, si pone come disciplina speciale all'interno della normativa generale della trasparenza bancaria, con la quale deve dunque rimanere coordinata;

rilevato come tra le novità della nuova normativa si segnali la possibilità di introdurre il « servizio di consulenza » ai consumatori, in base alla quale l'intermediario che decidesse di prestare tale servizio, dovrà consigliare solo il prodotto di credito adatto al profilo del consumatore;

rilevata altresì la portata innovativa del comma 3 del nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB, il quale, nel consentire alle parti del contratto di credito di convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, corrisponde alla *ratio* di snellire e abbreviare le procedure nel caso di inadempimento del debitore, senza dover far necessariamente ricorso a procedure esecutive giudiziali molto lunghe e

complesse, riducendo pertanto il rischio e i costi esecutivi gravanti sul finanziatore in caso di inadempimento del debitore e nel contempo tutelando il diritto del consumatore a non far deprezzare il bene immobile oggetto della garanzia e a ottenere una perizia congrua del bene stesso, nonché assecondando l'esigenza di estinguere il debito;

evidenziata in particolare la necessità di specificare meglio, sotto alcuni aspetti, la portata della norma di cui al predetto comma 3 del nuovo articolo 120-*quinquiesdecies*, al fine di assicurarne la piena applicabilità, garantendo un adeguato bilanciamento tra gli interessi delle parti ed evitando l'insorgere di contenzioso in materia;

segnalata l'opportunità di procedere ulteriormente nel processo di riforma delle procedure esecutive, al fine di semplificarle, superare le attuali incertezze interpretative e applicative in materia, nonché di renderle più rapide e incisive,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento al nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB, il quale prevede, al comma 3, che le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza, considerato che l'articolo 28 della direttiva 2014/17/UE non consente agli Stati membri di impedire alle « parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito », provveda il Governo a recepire tale cogente previsione comunitaria for-

malizzando in norma di rango primario quanto già sostanzialmente sancito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (per la quale si può richiamare in particolare la sentenza della Cassazione civile, Sezione II, del 9 maggio 2013, n. 10986), la quale considera lecito in materia il ricorso al cosiddetto « patto marciano », in quanto, a differenza del patto commissorio, vietato dall'articolo 2744 del codice civile, in tale patto non sussiste sproporzione tra l'entità del debito e il valore del bene dato in garanzia, si procede alla stima del bene oggetto di garanzia e si prevede l'obbligo per il creditore di restituire al debitore l'importo eccedente l'entità del credito;

2) provveda il Governo a emanare un atto di normativa secondaria attuativo del medesimo comma 3 dell'articolo 120-*quinqüesdecies* del TUB, per specificare i profili attuativi della disposizione, al fine di fugare incertezze rispetto al concreto atteggiarsi giuridico di tale meccanismo, nonché per assicurare adeguata tutela ai diritti dei consumatori e garantire che il debitore sia pienamente avvertito e consapevole del contenuto dell'accordo previsto dal comma 3 e dei suoi possibili esiti, evitando in tal modo squilibri o asimmetrie informative tra le parti;

3) sempre con riferimento all'articolo 120-*quinqüesdecies* del TUB, provveda in particolare il Governo:

a) a chiarire che la disposizione del predetto comma 3 non costituisce deroga al divieto di patto commissorio di cui al già richiamato articolo 2744 del codice civile, il quale dispone la nullità del patto col quale si conviene che « in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore », e di specificare, nell'atto di normativa secondaria attuativo dello stesso comma 3, la nozione e l'entità quantitativa e temporale dell'inadempimento (comunque per una morosità non inferiore a 18 rate), al ricorrere del quale si prevede la restituzione o il trasferimento del bene oggetto di garanzia reale ovvero dei proventi della

vendita del medesimo bene, chiarendo nel decreto legislativo che non costituisce a tali fini inadempimento il ritardo nel pagamento di cui l'articolo 40, comma 2, del TUB;

b) a chiarire come la previsione del comma 3 dell'articolo 120-*quinqüesdecies* del TUB comporti che la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia o dei proventi della vendita del bene stesso determina comunque l'estinzione del debito stesso, anche nel caso in cui il valore del bene trasferito o l'ammontare dei proventi della vendita sia inferiore all'ammontare del debito e come, conseguentemente, la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 120-*quinqüesdecies* non sia in alcun modo riferibile a tale fattispecie, ma alla diversa ipotesi di ricorso alla procedura esecutiva: provveda quindi il Governo a sopprimere il predetto comma 4 dell'articolo 120-*quinqüesdecies*, ovvero a collocarlo in altro articolo, al fine di evitare qualsiasi equivoco;

c) a specificare, nel medesimo comma 3 dell'articolo 120-*quinqüesdecies*, che, in caso di inadempimento, il trasferimento dell'immobile oggetto della garanzia avviene mediante separato atto di disposizione del bene stesso da parte del debitore e che, in ogni caso, la banca si impegna a valorizzare l'immobile al miglior prezzo di realizzo possibile, indipendentemente dall'ammontare del debito residuo;

d) a sopprimere le parole « o successivamente » dal predetto comma 3, in quanto tale previsione non trova esplicita corrispondenza nel dettato dell'articolo 28 della direttiva 2014/17/UE, escludendo inoltre la possibilità di inserire la clausola di cui al comma 3 anche nell'ipotesi di surroga;

e) a specificare che il finanziatore non può condizionare l'erogazione del mutuo all'inserimento nel contratto di credito della clausola di cui al comma 3 dell'articolo 120-*quinqüesdecies*;

f) a prevedere che, in caso di stipula della clausola contemplata dal citato

comma 3, il consumatore debba essere assistito da un consulente, al fine di poter valutare appieno la convenienza a stipulare tale clausola;

g) a prevedere che il perito scelto dalle parti per stimare il valore dell'immobile oggetto della garanzia, ai sensi del comma 3 dell'articolo 120-*quinquiesdecies*, deve possedere requisiti che ne assicurino l'indipendenza, prevedendo a tal fine che il potere di nomina del perito stesso sia attribuita al Presidente del Tribunale territorialmente competente;

4) provveda il Governo, con riferimento al comma 1 dell'articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB, il quale prevede che « il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti », a stabilire che l'adozione, da parte della Banca d'Italia, di disposizioni di attuazione in materia, costituisce un obbligo e non una mera facoltà;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al nuovo articolo 120-*quinquies* del TUB, recante le definizioni di termini utilizzati dallo schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di introdurre in tale ambito la definizione di banche dati creditizie, intese quali centrali rischi pubbliche e private utilizzate a supporto della valutazione del merito creditizio;

b) con riferimento alla lettera a) del comma 1 del nuovo articolo 120-*septies* del TUB, inserita dall'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto, la quale indica i principi generali che devono guidare l'agire del finanziatore e dell'intermediario del credito, prevedendo che essi « si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori », valuti il Governo l'opportunità di specificare maggiormente tali principi comportamentali, nel senso di chiarire che tali soggetti sono tenuti a curare o salvaguardare i diritti e gli interessi del consumatore;

c) con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 120-*undecies* del TUB, il quale prevede che prima della conclusione del contratto di credito il finanziatore valuti in maniera approfondita il merito creditizio del consumatore « tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito », valuti il Governo l'opportunità di specificare quali siano i « fattori pertinenti » rilevanti a tal fine, esplicitando in tale ambito il riferimento alla situazione economica e finanziaria del consumatore, ovvero rinviando quantomeno tale specificazione ai provvedimenti attuativi della Banca d'Italia;

d) ancora con riferimento all'articolo 120-*undecies* del TUB, valuti il Governo l'opportunità di inserire in tale ambito un esplicito riferimento alla consultazione di una banca dati creditizia al fine della corretta valutazione del merito creditizio, informando immediatamente e gratuitamente il consumatore del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati consultata, nonché chiarendo al riguardo che tale consultazione non determina di per sé il rifiuto della domanda di credito, in quanto le informazioni in esse contenute possono esprimere solo la probabilità di inadempimento del debitore;

e) con riferimento al nuovo articolo 120-*duodecies* del TUB, il quale stabilisce che la valutazione degli immobili, ai fini della concessione del credito garantito da ipoteca, deve essere eseguita secondo standard affidabili e deve essere condotta da « persone competenti sotto il profilo professionale ed indipendenti dal processo di commercializzazione del credito », valuti il Governo l'opportunità di sostituire – coerentemente con il dettato delle normativa europea – la nozione di persona con quella di « valutatore »;

f) con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 120-*terdecies* del TUB, il quale disciplina i servizi di consulenza, valuti il Governo l'opportunità di meglio definire l'ambito di tale attività, specifi-

cando, alla lettera c) del comma 3, che essa riguarda anche i prodotti finanziari eventualmente collegati ai contratti di credito, ovvero i contratti accessori ai medesimi contratti di credito, in considerazione del fatto che spesso i contratti di credito risultano collegati a contratti o prodotti finanziari derivati, quali derivati su tassi o su valute;

g) ancora con riferimento al tema dei servizi di consulenza finanziaria, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la consulenza al credito sia fornita obbligatoriamente nel caso in cui il consumatore stipuli un contratto di mutuo per la prima

volta, e in tal caso se la consulenza debba essere prestata dal finanziatore con oneri a carico di quest'ultimo;

h) con riferimento al nuovo articolo 12-*quaterdecies* del TUB, relativo ai finanziamenti in valuta estera, valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente che i prospetti informativi dedicati alla clientela, oltre a illustrare i rischi di cambio e di interesse, nella sezione dedicata ai rischi tipici dell'operazione forniscano esemplificazioni chiare e utili per comprendere il possibile impatto di tali rischi sulle somme che il debitore deve ripagare.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Atto n. 256).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAL DEPUTATO PESCO E ALTRI**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

premessò che:

lo schema di decreto legislativo reca disposizioni di attuazione della direttiva sul credito ipotecario 2014/17/UE, cosiddetta *Mortgage Credit Directive* – MCD: lo schema di decreto legislativo intende attuare la delega contenuta nell'Allegato B, numero 13), della legge 9 luglio 2015, n. 114, « Legge di delegazione europea 2014 »: in realtà si osserva che l'articolo 12 del disegno di legge di delegazione europea 2015 (A.C. 3540) detta nuovi principi e nuovi criteri direttivi preposti al recepimento della Direttiva 2014/17/UE; altresì non si esclude che a seguito dell'iter legislativo al quale risulta essere subordinato il richiamato disegno di legge i principi ed i criteri direttivi ivi contenuti possano essere modificati e per tale ragione si ritiene che lo schema di decreto legislativo in oggetto potrebbe non essere conforme con i nuovi principi e criteri direttivi. Sulla base di tale valutazione sarebbe preferibile non precedere all'esame dello schema di decreto legislativo ed attendere l'esito dell'iter legislativo del disegno di legge di delegazione europea 2015;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo propone alcune modifiche al Testo Unico Bancario, provvedendo ad introdurre al

Titolo VI un nuovo Capo I-bis rubricato « Credito immobiliare ai consumatori » comprendente gli articoli da 120-*quinquies* a 120-*noviesdecies*;

il nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB dà attuazione all'articolo 28 della direttiva 2014/17/UE, provvedendo a disciplinare i casi in cui il consumatore sia in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito e le connesse procedure esecutive. In particolar modo il nuovo articolo prevede che le parti del contratto di credito possano convenire, sia in fase di conclusione del contratto di credito sia successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo determini l'estinzione del debito (fermo restando il diritto del consumatore all'eventuale eccedenza). La presunta semplificazione delle procedure relative ai casi di inadempimenti del debitore, con conseguente esclusione delle procedure esecutive giudiziali, sembrerebbe essere motivata dalla riduzione dei rischi e dei costi esecutivi che gravano sul finanziatore e quanto asserito dovrebbe contribuire ad ampliare la disponibilità di credito da parte delle banche e migliorare le condizioni di prestito. In realtà tali previsioni risultano essere mere supposizioni teoriche, in quanto nulla si dispone in materia

di miglioramento delle condizioni di prestito a favore dei consumatori che dovessero prestarsi alla sottoscrizione di procedure alternative alle esecuzioni giudiziali da avviarsi nelle ipotesi di inadempimento. Infatti si osserva che il tasso di interesse effettivo applicato al debitore è parametrato anche ad eventuali insolvenze sistemiche, quindi parte del tasso di interesse pagato dal debitore è utile a compensare eventuali insolvenze da parte di altri debitori. Una semplificazione delle procedure da avviarsi nelle ipotesi di inadempimento del debitore non può che presupporre una sensibile riduzione dei tassi di interesse applicati dalle banche. Altresì, al fine di tutelare il consumatore ed indurre le banche ad applicare realmente condizioni di prestito migliori sarebbe opportuno individuare un nuovo limite per il calcolo dell'usura bancaria, nuovo limite che in linea di principio dovrebbe essere inferiore rispetto ai contratti nei quali non siano previste procedure alternative alle esecuzioni giudiziali. Una previsione normativa di questo genere sembrerebbe maggiormente coerente ad un ipotetico equilibrio — anche se non condiviso dagli scriventi — tra le esigenze in termini di patrimonio di vigilanza delle banche ed il miglioramento delle condizioni di accesso al credito, diversamente, l'assenza di una riduzione del tasso di interesse applicato al consumatore tradurrebbe l'iniziativa in un'ennesima agevolazione concessa alle banche ed al sistema bancario nel suo complesso non coerente con il comma 2 dell'articolo 47 della Costituzione in materia di accesso (e tutela) del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione;

altresì si osserva che le disposizioni di cui all'articolo 2744 del codice civile sanciscono la nullità del cosiddetto patto commissorio ovvero del patto con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà del bene ipotecato o dato in pegno passi al creditore ed in particolar modo, le stesse disposizioni, sanciscono la nullità del patto anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno. Altresì, da un'analisi della giurisprudenza di

merito e delle recenti sentenze della Corte di Cassazione si evincerebbe una legittimazione del cosiddetto patto marciano — *rectius* la non sussistenza di una fattispecie elusiva del divieto di patto commissorio *ex* articolo 2744 del codice civile — nell'ipotesi in cui vi sia una proporzionalità tra l'importo del debito ed il valore della garanzia. Una rilevante capienza del bene oggetto di garanzia rispetto all'entità del debito configura certamente una fattispecie di patto commissorio occulto (dissimulato o indiretto). Quindi il configurarsi di una fattispecie di patto commissorio si manifesta non solo nelle ipotesi in cui non sarebbe in alcun modo previsto il diritto del consumatore all'eccedenza dei proventi derivanti dalla vendita del bene posto a garanzia del debito, ma ulteriormente nell'ipotesi in cui la differenza tra il debito (originario o residuo) ed il valore della garanzia sia eccessivo in quanto in questo caso si esporrebbe il debitore in una eccessiva responsabilità patrimoniale. Infatti non sembra giuridicamente sostenibile dare attuazione alle procedure intrinseche del patto marciano (particolarmente semplificate) nell'ipotesi di insolvenza da parte del debitore per — ad esempio — il 10 per cento del valore originario del debito e quindi procedere alla vendita del bene posto a garanzia per soddisfare una minima percentuale residua del debito originario;

altresì si evidenzia come la garanzia risponde all'interesse creditorio all'adempimento e non all'interesse creditorio all'appropriazione. Quindi, un'alienazione in funzione non di garanzia ma di adempimento, determinerebbe comunque l'invalidità del patto marciano anche se soddisfatti l'esigenza della proporzionalità e i valori della garanzia e del credito, in quanto tale proporzionalità non può supplire all'inettitudine causale di un negozio di garanzia attributivo della proprietà;

in fine si evidenzia che il patto marciano non implica una forma di controllo giudiziale « a priori » delle procedure esecutive e quindi non esclude l'avvio delle procedure esecutive nelle ipotesi in

cui si accerti – giudizialmente – la violazione della normativa in materia di anatocismo ed usura bancaria. Quindi, paradossalmente, con il patto marciano la banca avvia una procedura esecutiva semplificata anche se in linea di principio abbia violato la normativa in materia di anatocismo ed usura bancaria e quindi anche se non abbia titolo al debito residuo ma al contrario debba essa stessa risarcire il debitore. In conclusione il patto marciano esclude ogni forma di tutela e garanzia statutale e giudiziale posta a garanzia dei cittadini;

ritenuto che:

occorrono interventi di sostegno ai consumatori al fine di favorire il rientro dall'esposizione debitoria nei confronti delle banche, scongiurando il rischio di espropriazione forzate dell'immobile (che semmai costituisce nella maggioranza dei casi l'unica abitazione di proprietà), o che mirino quantomeno a limitare il danno patrimoniale che conseguirebbe dalle vendite forzate, sempre più indirizzate ad ottimizzare il recupero del debito attraverso la svalutazione dell'immobile (venduto a prezzi ben al di sotto al valore di mercato);

in tale ottica, sarebbe auspicabile l'introduzione di specifiche procedure concordate di composizione della crisi debitoria ovvero di potenziamento di quelle già esistenti: si pensi alla normativa di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012, che ha introdotto la possibilità per il consumatore di proporre un accordo con i creditori (avallato dall'omologazione del Tribunale) per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. Viceversa, nel caso di comprovata impossibilità di recupero del debito, sarebbero opportune misure che tutelino il debitore sottoposto a procedure esecutive, introducendo ad esempio limiti di valore alla possibilità di esproprio (rapportati semmai al valore del debito residuo) nonché limiti alla vendita quando essa avviene ad un prezzo ben al di sotto

del valore effettivo dell'immobile, generando pertanto un danno patrimoniale al debitore non più recuperabile (oltre alla privazione dell'abitazione familiare);

all'esatto contrario, sono da contrastare e limitare tutte quelle pratiche, frutto della prassi contrattuale del settore creditizio (e che il decreto in esame intende agevolare e regolamentare), volte a favorire la vendita dell'immobile o il trasferimento immediato della proprietà del bene in favore degli istituti di credito (si pensi al cd. patto marciano). Tali procedure, oltre ad essere in evidente contrasto con il divieto del patto commissorio di cui all'articolo 2744 c.c., comprimono le garanzie e le tutele per il debitore. Anche se frutto della volontà contrattuale delle parti, l'inserimento di tali clausole nel contratto è quasi sempre posto dalla banca come condizione per l'erogazione del credito, sfruttando pertanto la posizione debole del consumatore. La vendita o il trasferimento sulla base del valore di mercato dell'immobile, nemmeno rappresenta una concreta tutela per il debitore considerato che la stima è spesso eseguita da un perito nominato dall'istituto di credito e che le oscillazioni del mercato potrebbero addirittura portare ad un deprezzamento del bene (sicché il debitore, oltre a vedersi privato della proprietà del bene, resterebbe ancora esposto verso la banca per il pagamento del debito residuo);

ma ciò che più preoccupa, è la privazione della tutela giudiziaria che non consentirebbe al debitore di far valere eventuali illegittimità del contratto e, conseguentemente, della pretesa creditoria. Non va dimenticato, infatti, che proprio le tutele giudiziarie hanno condotto negli ultimi anni a storiche pronunce in favore dei consumatori in materia di accesso al credito. Si pensi all'ammortamento del finanziamento secondo il metodo «alla francese»: tale espediente è stato giudicato illecito da numerose sentenze dei tribunali di merito secondo i quali il calcolo dell'interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito se-

condo le regole matematiche dell'interesse semplice. Si pensi ancora alle note pronunce in materia di anatocismo bancario e quelle in materia di violazione degli obblighi informativi;

appare chiaro quindi che privare il consumatore della tutela giudiziaria, in favore di procedure stragiudiziali volte ad accelerare il recupero del credito, significherebbe limitare la possibilità di far valere numerosi casi di illegittimità e abusi contrattuali e, soprattutto, di ottenere una tutela fondamentale per i proprietari sottoposto ad esecuzione ovvero la sospensione della procedura esecutiva. Sul punto, si rammenta la storica pronuncia della Corte di Giustizia UE (C-34/13 del 10 settembre 2014) che ha sancito il principio di diritto secondo il quale « *il Giudice può bloccare provvisoriamente la Banca o la Finanziaria che mette all'asta la casa se nel contratto sono presenti delle clausole abusive* », ovvero tutte quelle clausole vietate dalle direttive UE e che la banca o la finanziaria hanno fatto comunque firmare al cliente;

non servirebbero a mitigare la portata lesiva del provvedimento nemmeno le proposte emendative avanzate dalla maggioranza, in relazione alle quali si esprime sin da ora piena contrarietà. Si pensi all'ipotizzato prolungamento delle rate non pagate, che non risolve affatto la

problematica connessa alla necessaria correlazione tra valore dell'immobile e debito residuo; all'attribuzione dell'incarico peritale ad un soggetto terzo che, sebbene nominato dal Tribunale, comunque non garantisce l'imparzialità e l'assenza di conflitto di interesse (con conseguente necessità del privato di nominare un proprio consulente, con aggravio di oneri e spese); così come a nulla servirebbe la garanzia dell'estinzione del debito in caso di realizzazione della vendita insufficiente a coprire il debito residuo, essendo già previste dall'ordinamento procedure volte a garantire tale effetto (si pensi alla citata procedura di cui alla legge n. 3 del 2012). Inoltre, si evidenzia come le dette modifiche (che snaturando la portata della normativa in esame andrebbero riportate in un nuovo schema di decreto legislativo da sottoporre al vaglio della Commissione, previo ritiro dell'attuale) verrebbero introdotte solo con il decreto definitivo attuativo della delega, comprimendo pertanto la funzione di controllo della Commissione, o addirittura in un provvedimento di natura regolamentare (lasciato alla piena discrezionalità del Governo);

esprime

PARERE CONTRARIO

Pesco, Villarosa, Ruocco, Alberti, Pisano.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Atto n. 256).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DALLA DEPUTATA SANDRA SAVINO E ALTRI**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati;

esaminato lo schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 256) per il recepimento della direttiva 2014/17/UE (cosiddetta, direttiva MCD – *Mortgage Credit Directive*) in materia di protezione dei consumatori e del livello di professionalità dei creditori ed intermediari al credito nel mercato dei mutui per l'acquisto di immobili residenziali;

il disegno di legge di delegazione europea 2015 (C. 3540), presentato alla Camera il 18 gennaio 2016 e assegnato alle Commissioni per l'esame il successivo 5 febbraio, elenca – all'articolo 12 – principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa per il recepimento della direttiva 2014/17/UE, delega già conferita dalla legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014);

risulta quindi evidente una sovrapposizione tra le disposizioni recate dal provvedimento in titolo, emanato sulla scorta della delega prevista dalla legge di delegazione europea per il 2014, e l'articolo 12 del disegno di legge di delegazione europea per il 2015;

l'articolo 1 novella il testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introducendo nel Titolo VI, in materia di trasparenza delle

condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, il nuovo Capo I-bis, rubricato Credito immobiliare ai consumatori, comprendente gli articoli da 120-*quinquies* a 120-*noviesdecies*;

in particolare il nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame (in attuazione all'articolo 28 della direttiva), disciplina i casi in cui il consumatore è inadempiente nel pagamento delle rate di rimborso del debito. Il comma 1 stabilisce che, ferma restando la risoluzione del contratto in caso di ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte (ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Testo Unico Bancario del 1993), il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. Il comma 2, vieta al finanziatore di imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso. Il comma 3 prevede che le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che, in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del

consumatore all'eccedenza. Il valore della garanzia è stimato con una perizia successivamente all'inadempimento, da parte di un perito scelto dalle parti di comune accordo, sulla base di quanto previsto dal nuovo articolo 120-*duodecies* in materia di valutazione dei beni immobili;

l'articolo 120-*quinquiesdecies* introduce quindi un criterio volto a snellire e abbreviare le procedure nel caso di inadempimento del debitore, senza dover far necessariamente ricorso a procedure esecutive giudiziali. Tale « semplificazione », se da una parte riduce il rischio e i costi esecutivi gravanti sul finanziatore in caso di inadempimento del debitore, dall'altra prefigura chiaramente una situazione di inadeguata ed insufficiente tutela del cittadino-debitore, anche se la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta la completa estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza;

è altrettanto evidente che una simile « semplificazione » non contribuisca in alcun modo ad ampliare la disponibilità di credito da parte delle banche, né tantomeno a migliorare le condizioni di prestito, a vantaggio dei debitori, non soddisfacendo quindi gli obiettivi della direttiva;

il tema del rapporto tra banche e debitori è una questione più complessa, per cui è strategica la creazione di un quadro regolamentare unitario, trasparente e completo in materia di accesso al credito;

il credito è uno strumento importante per i consumatori e per le famiglie che permette loro di affrontare spese indispensabili per una normale ed ordinata esistenza. In tal senso, l'accesso al credito, a costi ragionevoli, è uno strumento fondamentale per l'inclusione sociale;

la più grande sfida della politica economica, fiscale e sociale è quella d'assicurare l'accesso responsabile al credito, attraverso un quadro normativo finaliz-

zato ad evitare attività irresponsabili di erogazione di prestiti e di assunzione di prestiti, contrastando tutte le forme di informazione asimmetrica tra prestatori e consumatori;

il provvedimento in titolo non risponde agli obiettivi citati, e, accelerando al massimo il recupero dei crediti inesigibili da parte degli istituti di credito, nei fatti, si pone in contrasto con il codice civile sotto il profilo del rispetto del divieto di patto commissorio. L'articolo 2744 del codice civile vieta infatti il cosiddetto « patto commissorio », ovvero « il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore »;

vale la pena ricordare che già la vigente disciplina in materia di prestito vitalizio ipotecario prevede strumenti molto incisivi a favore del creditore in caso di inadempimento del debitore, consentendo in tal caso al creditore stesso di porre in vendita direttamente l'immobile gravato da ipoteca a garanzia del finanziamento. Infatti il comma 12-*quater* dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge n. 203 del 2005, stabilisce che « qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi di cui al citato comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso »;

anche nel caso in cui la prospettiva di cui al nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* dovesse ricadere nell'ipotesi di cosiddetto « patto marciano », la questione rileva comunque tutta la sua gravità: se la *ratio* del divieto di patto commissorio è l'esigenza di evitare che il debitore venga capziosamente spogliato del bene da un creditore oggettivamente più forte che si approfitta di una condizione di debolezza, questo rischio c'è anche nel patto marciano ap-

plicato al contratto di mutuo ipotecario, dove la clausola di stima posteriore è affidata a un terzo, incidendo unicamente sull'aspetto patrimoniale del negozio, e potrebbe non essere sufficiente ad escludere *a priori* l'equivalenza al risultato coercitivo;

lo squilibrio tra le parti nella stipula del contratto è evidente non vi è nulla che garantisce che il debitore sia pienamente avvertito e consapevole dell'accordo e dei suoi possibili esiti; non vi sono infatti disposizioni volte in particolare ad assicurare apposite iniziative per informare i consumatori in merito alle nuove disposizioni;

inoltre, il fatto che la norma preveda che le parti del contratto di credito possano convenire, espressamente, la restituzione o il trasferimento del bene immobile, in caso di inadempimento del debitore, anche « successivamente » alla conclusione del contratto di credito, pone una serie di questioni relative ai contratti in corso;

tra l'altro è bene chiarire che l'espressa previsione della possibilità di prevedere il patto in oggetto « successivamente » alla stipula del contratto non è presente nel testo dell'articolo 28 della direttiva. Pertanto è necessario quantomeno un chiarimento in ordine alle implicazioni di tale disposizione sui contratti di mutuo già stipulati;

da ultimo, si rilevano altresì problematiche rispetto del criterio della *par condicio* tra i creditori: l'immediato trasferimento della proprietà dell'immobile alla banca, infatti, vincolando il bene al soddisfacimento del creditore stipulante, lo sottrae all'aggressione degli altri eventuali creditori, per di più, mantenendo al privilegiato la garanzia patrimoniale ordinaria per l'eventuale residuo creditorio;

lo schema di decreto legislativo in titolo non soddisfa quindi gli obiettivi della direttiva che intende recepire, in quanto non favorisce l'accesso al credito, né migliora le condizioni dei debitori, e, accentuando in maniera decisiva lo squilibrio tra le parti nella stipula del contratto, non tutela i diritti dei consumatori, privandoli delle poche tutele ad oggi esistenti, con il rischio di modifiche unilaterali delle condizioni anche per i mutui già stipulati; in maniera più corretta, avrebbe potuto invece provvedere anche ad un rafforzamento degli strumenti che già oggi sono volti a tutelare i mutuatari in difficoltà, come l'accesso al Fondo di Solidarietà per i Mutui per l'Acquisto della prima Casa, che, in determinati casi, permette la sospensione della rata mensile del mutuo sino ad un massimo di 18 mesi;

esprime:

PARERE CONTRARIO

Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Atto n. 256).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAI DEPUTATI PAGLIA E FASSINA**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati;

con lo schema di decreto legislativo n. 256, che modifica alcuni punti salienti del Testo Unico della Finanza, il Governo, con il pretesto di recepire la direttiva europea 2014/17/EU, volta a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili (mutui ipotecari) e a potenziare i presidi prudenziali riguardanti la valutazione del merito di credito dei consumatori stessi, sembra, di contro, voler agevolare ulteriormente le vendite forzose da parte degli istituti di credito degli immobili oggetto di mutuo, al fine di accelerare il recupero dei crediti inesigibili senza dover far necessariamente ricorso a procedure esecutive giudiziali che si dimostrano molto lunghe e complesse, riducendo pertanto il rischio e i costi esecutivi gravanti sul finanziatore per la procedura esecutiva, muovendosi, tra l'altro, in parallelo, con le disposizioni di cui al decreto-legge n. 18 del 2016, che ha introdotto disposizioni in materia di garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze bancarie;

l'accelerazione al suddetto recupero, che ridurrebbe il rischio e i costi esecutivi gravanti sul finanziatore in caso di inadempimento del debitore, è impressa dalla previsione esplicita all'articolo 1, Capo I-bis, articolo 120-*quinquiesdecies*, secondo

il quale le parti del contratto possono convenire espressamente al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che, in caso di inadempimento del debitore (cioè il ritardo nel pagamento di 7 rate anche non consecutive, così come definito dall'articolo 40 del TUF) la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del debitore all'eccedenza, se ovviamente positiva, se invece la differenza dovesse risultare negativa, cioè il prezzo di vendita non è sufficiente a estinguere il debito, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva;

inoltre viene riconosciuta alle banche anche la possibilità di vendere gli immobili a qualsiasi prezzo pur di recuperare i propri crediti;

la richiamata disposizione inserisce di fatto nell'ordinamento il cosiddetto « patto marciano », contiguo a quel patto commissorio espressamente vietato *ex* articolo 2744 del codice civile;

tale articolo vieta infatti le pattuizioni in cui, in caso di inadempimento del credito garantito, si conviene che la cosa data in pegno o in ipoteca passi in proprietà del creditore, permettendo in tal

modo agli istituti di credito di entrare direttamente in possesso dell'immobile e metterlo in vendita per soddisfare il proprio credito qualora il mutuatario sia inadempiente;

il patto marciano (istituto di millenaria tradizione dogmatica che permette al creditore insoddisfatto di appropriarsi della cosa ricevuta in garanzia, purché stimata al giusto prezzo) si differenzia da tale previsione per la presenza di una stima, effettuata da perito scelto di comune accordo dalle parti contraenti, del valore del bene immobile oggetto della garanzia e per l'eventuale versamento di conguaglio, che fa superare il problema della sproporzione tra il valore del bene in garanzia e l'entità del credito garantito;

inoltre, la stessa disposizione di cui all'articolo 120-*quinquiesdecies*, comma 3, secondo periodo, prevedendo che il patto possa avvenire anche successivamente alla conclusione del contratto di credito, (previsione peraltro non contenuta nella Direttiva da recepire) apre la strada, in barba ai più elementari principi di serietà e trasparenza delle condizioni contrattuali, alla legittimazione di eventuali modifiche unilaterali delle stesse anche con riferimento ai mutui già erogati, spogliando consumatori e famiglie di quelle poche tutele ad oggi ancora vigenti ed esponendoli al rischio di forme coatte di esproprio della propria abitazione, con incalcolabili ripercussioni, stante anche l'attuale stato di crisi, potenzialmente devastanti sul piano economico e sociale;

la stessa disposizione sulla quale si discute non contempla:

1) la contestuale previsione del diritto unilaterale del debitore di vedersi accordata, in caso di comprovata e sensibile variazione nella capacità di rimborso, una sospensione temporanea del pagamento dei ratei;

2) a quali condizioni e sulla base di quali valori di riferimento, (se cioè quelli catastali, quelli di mercato o quelli dell'Osservatorio del mercato immobiliare)

si debba fare la stima del valore dell'immobile di cui all'articolo 120-*quinquiesdecies*, comma 3, secondo periodo;

3) una clausola di salvaguardia che preveda che la responsabilità di cessione del bene sia in capo al debitore piuttosto che in capo al creditore, almeno per un primo periodo di tempo;

la disposizione è indubbiamente funzionale a tutti quegli istituti di credito e a tutte quelle società che stanno nel frattempo valutando se investire nel tristemente fiorente mercato dei crediti deteriorati: un accesso rapido alle garanzie sottostanti ai mutui in sofferenza consente di conseguire guadagni più rapidi e sicuri;

con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1, Capo I-*bis*, articolo 120-*quaterdecies*, rubricato «Finanziamento denominati in valuta estera», che disciplina l'offerta di contratti di credito in valuta estera prevedendo che il consumatore abbia in qualsiasi momento e in determinate condizioni il diritto di convertire il contratto di credito in una valuta alternativa, non si è scelta la strada di prevedere l'obbligo di inserire nel contratto di finanziamento in valuta alcuni meccanismi volti a limitare il rischio di cambio a cui il consumatore può essere esposto, con la conseguenza di far conflagrare il sistema finanziario di altri Paesi membri dell'Unione europea così come avvenuto in passato anche in Italia;

inoltre, nel 2011 lo *European Systemic Risk Board* ha adottato una raccomandazione sui finanziamenti in valuta estera (CERS/2011/1) al fine di prevenire una serie di rischi manifestatesi in alcuni paesi dell'Unione europea. Tra gli accorgimenti raccomandati agli Stati membri vi è quello di richiedere agli intermediari finanziari di attirare l'attenzione della clientela sui rischi tipicamente connessi a questa tipologia di operazioni, con specifico riguardo a possibili oscillazioni sfavorevoli del tasso di cambio e di quello di interesse, fornendole esemplificazioni utili per comprendere il possibile impatto di tali rischi sulle somme che la stessa dovrà

ripagare. Si tratta di chiarimenti non rintracciabili all'interno della disposizione di cui all'articolo 1, Capo I-*bis*, articolo 120-*quaterdecies*, dello schema di decreto;

lo schema di decreto legislativo intende attuare la delega contenuta nell'Allegato B, punto 13), della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge stessa, successivamente grazie al disegno di legge di delegazione europea 2015 (AC. 3540) che, all'articolo 12, detta principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa, già conferita al Governo con la citata legge di delegazione europea 2014, compiendo, in tal modo, una sovrapposizione di disposizioni pressoché identiche, e senza consentire al Parlamento di meglio specificare i criteri di delega di recepimento della richiamata direttiva 2014/17/UE, nonché di approfondire maggiormente il contenuto della stessa;

al fine di evitare i rischi per i consumatori derivanti dall'attenuazione delle tutele rispetto alla banca mutuante derivante dalle suddette disposizioni dello

schema di decreto n. 256 e di assicurare a questi ultimi la massima trasparenza possibile rispetto al contenuto e alle conseguenze dei contratti di credito già stipulati;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) venga soppressa la disposizione di cui all'articolo 1, Capo I-*bis*, articolo 120-*quinqüesdecies*;

2) venga espressamente previsto, con riferimento ai finanziamenti denominati in valuta estera di cui all'articolo 1, Capo I-*bis*, articolo 120-*quaterdecies*, che i prospetti informativi dedicati alla clientela, oltre a illustrare i rischi di cambio e di interesse nella sezione dedicata ai rischi tipici dell'operazione, forniscano esemplificazioni chiare ed utili per comprendere il possibile impatto di tali rischi sulle somme che il debitore dovrà ripagare.

Paglia, Fassina.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Atto n. 256).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAL DEPUTATO BALDASSARRE E ALTRI**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati;

rilevato che la Commissione finanze della Camera dei deputati il 3 febbraio 2016 è stata chiamata ad esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Atto n. 256);

considerato che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della delega recata dalla legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014), la quale, al numero 13) dell'Allegato B, la annovera tra le direttive per il cui recepimento si conferisce delega al Governo, sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge stessa;

rilevato che, per quanto riguarda il contenuto della direttiva che si intende attuare, la direttiva 2014/17/UE sul credito ipotecario (cosiddetta *Mortgage Credit Directive* – MCD), adottata il 4 febbraio 2014, si pone l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consuma-

tori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili (mutui ipotecari) e che lo scopo dell'atto del Governo dovrebbe essere quello di definire un quadro comune per alcuni aspetti concernenti i contratti di credito garantiti da un'ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali, al fine di proteggere il consumatore;

considerato che nel decreto legislativo in oggetto vengono quindi definiti standard qualitativi per alcuni servizi, in particolare per quanto riguarda la distribuzione e l'erogazione di crediti attraverso creditori e intermediari del credito e che sono inoltre dettate disposizioni in materia di abilitazione, vigilanza e requisiti prudenziali per gli intermediari;

rilevato che il termine di recepimento a livello nazionale della direttiva è fissato per il 21 marzo 2016 e che la direttiva dovrebbe trovare applicazione solo con riferimento ai contratti di credito sorti successivamente al 21 marzo 2016;

considerato che, in realtà, analizzando alcune disposizioni dell'atto del Governo, si ha l'impressione che, per quanto riguarda la tutela del consumatore, si sia concentrata l'attenzione sull'incremento della trasparenza nell'attività d'informativa da parte degli intermediari finanziari,

ma come contropartita, nell'ambito dei contratti di mutuo, la posizione del consumatore ne esca svantaggiata;

rilevato che l'atto del Governo in esame apporta alcune modifiche all'articolo 120-*quinqüesdecies* del TUB dando attuazione all'articolo 28 della direttiva MCD, il quale disciplina i casi in cui il consumatore è in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito dando luogo pertanto all'avvio di procedure esecutive;

considerato che l'articolo 28 della direttiva suddetta dispone che « Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare i creditori ad esercitare un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a procedure di escussione della garanzia(...) possono imporre che, qualora al creditore sia consentito definire e imporre al consumatore oneri derivanti dall'inadempimento, tali oneri non siano superiori a quanto necessario per compensare il creditore dei costi sostenuti a causa dell'inadempimento », che è possibile « consentire ai creditori di imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento » e che « Gli Stati membri non impediscono alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito »;

considerato tuttavia che il comma 3 del nuovo articolo 120-*quinqüesdecies* prevede che le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito, che in caso di inadempimento del consumatore di almeno 18 rate, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccezione;

rilevato che è dunque evidente che quest'ultimo comma sia distante dalla tutela prevista dalla direttiva MCD dal mo-

mento che, in caso di inadempimento, si può prevedere il trasferimento del bene immobile all'intermediario finanziario senza che sia prevista alcuna procedura di esecuzione giudiziaria;

rilevato che l'atto del Governo è stato modificato con una nuova normativa sull'inadempimento prevedendo che non si applica ai contratti già in essere neanche in caso di surroga e predispone che la clausola di inadempimento sia facoltativa non potendo la banca obbligare il cittadino a sottoscriverla ma non è tuttavia specificato cosa accade se il consumatore non la dovesse accettare;

considerato che è reputato inadempimento la morosità di almeno 18 rate e che in tale evenienza la casa può essere messa in vendita solo con uno specifico atto di disposizione dell'immobile da parte del consumatore;

ritenuto che viene disciplinato per legge il cosiddetto « patto marciano » prevedendo che la banca può trattenere, dopo la vendita della casa, solo quanto ancora dovuto ed è obbligata a restituire al consumatore l'eventuale eccedenza ma non è previsto che siano escluse altre garanzie in caso di inadempimento del consumatore sul bene oggetto del contratto oltre la possibilità per la banca di venderlo;

considerato che il trasferimento del bene immobile alla banca, a seguito dell'inadempimento, comporta l'estinzione del debito anche se il valore dell'immobile è inferiore a quello del debito residuo evitando la procedura giudiziaria e il deprezzamento del bene immobile dal momento che la valutazione della casa, successivamente all'inadempimento, deve essere effettuata da un perito indipendente nominato dal tribunale e che il consumatore deve essere assistito da un esperto di sua fiducia;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) venga eliminata la previsione che, in caso di inadempimento del consu-

matore, sia prevista la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia, in favore del creditore o di persona da nominare senza far ricorso al tribunale;

2) in caso di inadempimento, venga prevista la possibilità che la casa venga messa in vendita solo con uno specifico atto di disposizione dell'immobile da parte

del consumatore da rendersi in data successiva all'inadempimento davanti a un ufficiale dello stato civile e vengano apprestate idonee garanzie affinché non venga lesa la *par condicio creditorum*.

Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco, Matarrelli, Brignone, Civati, Maestri, Pastorino.

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Atto n. 256).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAL DEPUTATO PILI**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati;

premessi che:

l'articolo 120-*quinquiesdecies* TUB dà attuazione all'articolo 28 della MCD, il quale disciplina i casi in cui il consumatore è in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito e si procede pertanto all'avvio di procedure esecutive;

il comma 1 stabilisce che, ferma restando la risoluzione del contratto in caso di ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte (ai sensi dell'articolo 40, comma 2), il finanziatore adotterebbe procedure indefinite e comunque aleatorie per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. Nel provvedimento si delega in modo unilaterale, senza alcun tipo di valutazione preventiva da parte dello stesso Parlamento, alla Banca d'Italia la possibilità di adottare disposizioni di attuazione del comma richiamato;

il comma 2 dell'atto del Governo solo apparentemente vieta al finanziatore di imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso ma in questo caso la formulazione appare generica e indefinita sia sul piano procedurale che sostanziale, considerato che i costi sostenuti sono sempre discrezionali da parte del finanziatore;

appare chiaro ed evidente che la ratio della disposizione mira solo ed esclusivamente ad abbreviare e semplificare le procedure nel caso di inadempimento del debitore, senza dover far necessariamente ricorso a procedure esecutive giudiziali che gli istituti di credito hanno giudicato e giudicano molto lunghe e complesse;

si tratta di un testo totalmente proteso a soddisfare le esigenze del finanziatore, riducendo pertanto il rischio e i costi esecutivi gravanti sul solo finanziatore in caso di inadempimento del debitore ignorando totalmente le condizioni di crisi sociale ed economica che grava sulle famiglie;

è semplicemente falso che tale semplificazione contribuisca ad ampliare la disponibilità di credito da parte delle banche, migliorando inoltre le condizioni di prestito, a vantaggio dei debitori, ma il risultato sarà esattamente il contrario perché costituirà un restringimento delle possibilità di contrarre prestiti e mutui;

tale provvedimento mira solo ed esclusivamente a sottrarre il patrimonio immobiliare con il solo obiettivo di affrontare le sofferenze bancarie;

la formulazione del provvedimento vorrebbe introdurre la fattispecie di un'ipotesi di cosiddetto patto marciano che, pur non avendo al momento ancora un riconoscimento legislativo codificato, ma

nella sostanza viola la norma che dispone la nullità del patto col quale si conviene che «in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore»;

merita altresì ricordare che già la vigente disciplina in materia di prestito vitalizio ipotecario prevede strumenti molto incisivi a favore del creditore in caso di inadempimento del debitore, consentendo in tal caso al creditore stesso di porre in vendita direttamente l'immobile gravato da ipoteca a garanzia del finanziamento. Infatti il comma 12-*quater* dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge n. 203 del 2005, stabilisce che «qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi di cui al citato comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso»;

il comma 4 stabilisce che, qualora a seguito di inadempimento e successiva escussione della garanzia residui un debito del consumatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva;

la disposizione che prevede che dopo sette rate inverte del mutuo le banche possono portar via senza perdere tempo in procedure esecutive la casa della famiglia in difficoltà è un fatto acquisito ed evidente;

in Italia e in Sardegna in particolar modo sono in migliaia le famiglie a rischio;

la Banca d'Italia rivela che solo in Sardegna sono il 32 per cento le famiglie

indebitate e cresce il numero di quelle che vengono considerate insolventi o potenzialmente in difficoltà;

per la Sardegna, ma non solo, si tratterebbe di un atto di una gravità inaudita;

alla crisi economica e occupazionale che mina alla radice la vita familiare si aggiunge quest'ultimo provvedimento che rischia di portare via la casa a migliaia di famiglie in difficoltà scavalcando di fatto le procedure esecutive che erano state rese più complesse sia per Equitalia che altri soggetti di riscossione;

con il pretesto di un finto recepimento della direttiva europea per la tutela dei consumatori nei contratti di credito il Governo persegue l'obiettivo contrario agevolando in ogni modo le vendite forzose degli immobili da parte delle banche nell'eventualità in cui il cittadino/cliente abbia 7 rate arretrate del mutuo;

l'atto del Governo n. 256 modifica alcuni punti cardine del Testo Unico della Finanza;

si cancella ogni ostacolo di procedura per il recupero dei crediti inesigibili da parte degli istituti di credito, il Governo ha sostanzialmente, infatti, cancellato l'articolo 2744 del codice civile, che vieta il cosiddetto « patto commissorio » ovvero « il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore »;

con tale provvedimento vengono in modo subdolo di fatto reintrodotte pratiche invasive e illegali come interessi su interessi con aggravii ulteriori sulla gestione del credito;

esprime:

PARERE CONTRARIO

Pili.

ALLEGATO 7

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 e abb.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3057 e abbinate, recante « Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

considerato che la proposta di legge utilizza indifferentemente il termine « donazione » e la locuzione « cessione di beni a titolo gratuito » rischiando di ingenerare incertezze interpretative;

considerato inoltre che non appare chiaro se, in relazione all'articolo 14, comma 1, il limite di 15.000 euro, al di sotto del quale non è necessario inviare la comunicazione all'amministrazione finanziaria in caso di cessione gratuita di beni, si riferisca a ciascuna operazione ovvero al complesso delle operazioni effettuate nel corso del mese in cui è inviata la comunicazione;

considerato altresì che il medesimo articolo 14, comma 1, sostituisce la vigente comunicazione preventiva in materia di cessione gratuita di beni con una comunicazione successiva, mentre l'ultimo periodo esonera le cessioni di beni alimentari deperibili dall'obbligo di preventiva comunicazione all'amministrazione finanziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) al fine di non ingenerare incertezze interpretative, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre, all'articolo 2 del provvedimento, la definizione del termine « donazione », volta a chiarire che per donazione, ai fini della presente legge, si intende una cessione di beni a titolo gratuito;

b) in relazione all'articolo 14, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare che il limite di 15.000 euro, al di sotto del quale non è necessario inviare la comunicazione all'amministrazione finanziaria in caso di cessione gratuita di beni, si riferisce a ogni singola operazione effettuata nel corso del mese in cui è inviata la comunicazione;

c) in relazione al medesimo articolo 14, comma 1, ultimo periodo, il quale esonera le cessioni di beni alimentari deperibili dall'obbligo di preventiva comunicazione all'amministrazione finanziaria, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere tale periodo, dal momento che il comma 1 del medesimo articolo 14, al secondo periodo, sostituisce la comunicazione preventiva attualmente con una comunicazione successiva.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Tabella triennale 2015-2017 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica. Atto n. 278 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 78 |
| Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e di parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Atto n. 276. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 82 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 83 |
| Istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili di guerra. C. 1623 Burtone (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 83 |
| Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda e abbinate (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 83 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>) | 87 |

RISOLUZIONI:

| | |
|---|----|
| 7-00933 Luigi Gallo: Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari. (<i>Discussione e rinvio</i>) | 84 |
|---|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Modifica all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di proprietà e organizzazione delle società sportive professionistiche. C. 2202 Attaguile e C. 2707 Coccia (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2707</i>) | 85 |
|--|----|

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 14.15.

Tabella triennale 2015-2017 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica.

Atto n. 278.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatrice*, ricorda anzitutto che, in base alla legge n. 113 del 1991 come modificata dalla legge n. 6 del 2000, con l'espressione diffusione della cultura scientifica si intende la cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e la cultura delle tecniche derivate, per favorire le quali al MIUR sono stati affidati, fra l'altro: *a)* la riorganizzazione e il potenziamento delle istituzioni già impegnate nel settore, ma anche l'attivazione di nuove istituzioni e città-centri delle scienze e delle tecniche, nonché l'incentivo delle attività di formazione necessaria per la gestione delle stesse; *b)* la promozione della ricognizione delle testimonianze storiche, dei documenti e delle risorse bibliografiche inerenti le scienze e le tecniche presenti in Italia; *c)* la promozione dell'informazione e della divulgazione scientifica e storico-scientifica; la promozione della cultura tecnico scientifica nelle scuole. La legge considera obiettivi strategici la costituzione di un sistema nazionale organico di musei e centri scientifici e storico-scientifici, e lo sviluppo di una rete locale di musei civici di storia naturale, orti botanici e musei scientifici di interesse locale, nonché di orti botanici e musei scientifici delle università. Il principale dei tre strumenti specifici di intervento previsti dalla legge a carico del bilancio dello Stato è appunto il finanziamento ordinario su base triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi che svolgono attività di diffusione della cultura scientifica, la cui tabella di assegnazione per il triennio 2015-2017 è appunto quella all'esame della Commissione. Ricorda quindi che il bando relativo è stato emanato con il decreto direttoriale n. 1523 dell'8 luglio 2015 e che gli altri due strumenti di intervento sono i contributi annuali per attività coerenti con le finalità della stessa legge e i contributi per la promozione di accordi e intese dei

medesimi enti con amministrazioni dello Stato, con università, con enti pubblici o privati, i cui bandi sono stati emanati con il decreto direttoriale n. 1524 dell'8 luglio 2015.

Ritiene, in merito alla previsione della legge che il Ministro riferisca ogni tre anni al Parlamento sulle iniziative realizzate, allegando le specifiche relazioni presentate da ogni ente finanziato, che sia apprezzabile che il Ministero abbia trasmesso in questa occasione le relazioni triennali finora mancanti – relative ai periodi 2006-2008, 2009-2011 e 2012-2014 – anche se non sembrano essere presenti nella corposa documentazione le relazioni specifiche presentate da ciascun ente.

Altra questione che intende sollevare preliminarmente riguarda la possibilità per gli enti pubblici di accedere ai finanziamenti della tabella triennale. Precisa che, a differenza di quanto previsto dal bando per la precedente tabella 2012-2014, nonché anche dal parallelo bando per contributi annuali e promozione di accordi e intese (decreto dirigenziale n. 1524 del 2015), il bando per la tabella triennale in oggetto (decreto dirigenziale n. 1523 del 2015) non recava specifiche circa la natura giuridica dei soggetti che potevano partecipare. Tuttavia, delle 103 domande pervenute al Ministero, 13 di esse – a seguito dell'istruttoria svolta dall'Ufficio VI della direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca – non sono state ammesse alla procedura valutativa perché presentate da soggetti « pubblici ». Riterebbe dunque opportuno chiedere al Ministero chiarimenti sullo specifico punto.

Ulteriore questione preliminare che intende segnalare riguarda invece i tempi della procedura, poiché influiscono negativamente sulle modalità di trasferimento delle risorse (articolo 3 del citato decreto dirigenziale n. 1523). A tal fine, ricorda che il contributo della tabella triennale può essere riconosciuto solo nella misura dell'80 per cento dei costi di funzionamento di ogni ente, purché relativi ad attività coerenti con le finalità della legge n. 6 del 2000 e che il trasferimento di

risorse è disposto su base annuale, previa presentazione entro il mese di maggio successivo a quello di riferimento del consuntivo, di relazioni analitiche sull'attività svolta e sulla programmazione dell'anno successivo; è fatta salva la possibilità di richiedere un'anticipazione fino al 50 per cento del contributo riconosciuto entro 60 giorni dal decreto di ammissione al finanziamento. Aggiunge che è stato anche disposto che, in caso di mancata rendicontazione o di esito negativo delle attività di controllo e monitoraggio, il MIUR provvederà alla revoca dei contributi assegnati e al recupero delle somme, escludendo il soggetto interessato sia dalla tabella corrente che dalla successiva.

Rispetto a queste disposizioni, osserva che la tabella triennale 2015-2017 arriva al parere parlamentare in sensibile ritardo sul triennio di riferimento – a causa della tardiva emanazione del bando, datata 8 luglio 2015 – il che renderà quanto meno complessa l'applicazione di tutte le norme di finanziamento e monitoraggio. Auspica comunque che già nel 2017 gli uffici competenti del Ministero diano inizio alle procedure per poter predisporre in tempo utile la prossima tabella triennale relativa al periodo 2018-2020.

Passando all'esame specifico dello schema di decreto in esame, ricorda che i requisiti dei soggetti ammissibili al finanziamento presenti nel bando (articolo 2 del citato decreto dirigenziale n. 1523) sono: personalità giuridica; entità delle collezioni conservate o del patrimonio materiale o immateriale disponibile; attività prodotte; utenza raggiunta; qualità dell'offerta didattica e comunicativa; capacità di programmazione pluriennale; partecipazione a programmi e progetti cogestiti a livello nazionale o internazionale. Osserva poi che la legge n. 113 del 1991 (articolo 1, comma 2) prevede che saranno privilegiati gli interventi volti: al potenziamento delle attività già svolte che abbiano dimostrato efficacia; alla individuazione di strutture scientifiche idonee distribuite sul territorio nazionale; alla loro ottimale integrazione in reti telematiche, anche mediante centri di servizio. Il bando stabilisce

che la domanda debba essere corredata (articolo 3 del medesimo decreto dirigenziale n. 1523) da: statuto; relazione analitica sull'attività svolta nel triennio 2012-2014 e i relativi bilanci consuntivi; programma di attività per il triennio 2015-2017 e il bilancio preventivo 2015; indirizzo del sito *web* in cui sono riportate le attività svolte; illustrazione della struttura organizzativa; consistenza del patrimonio didattico e scientifico; indicazione dei costi di funzionamento da sostenere nel triennio e di eventuali altri contributi di funzionamento, o di altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.

Aggiunge che, per quanto riguarda i criteri di valutazione, il bando li enuncia con molta precisione (articolo 6 del citato decreto dirigenziale n. 1523). Apprezza, in particolare, l'attuazione dell'indicazione espressa dalla VII Commissione in occasione del parere sulla precedente tabella triennale circa i criteri di valutazione, che sono stati ricondotti dal bando a tre (e non più a quattro) aggregati, relativi alla qualità: (a) dei soggetti proponenti, (b) dell'attività istituzionale, (c) della struttura, evitando così di avere criteri anche parzialmente sovrapponibili come capitava in passato. Inoltre il bando ha inserito tra i criteri alcuni interessanti nuovi riferimenti, relativi alla tradizione storica dell'ente, alla capacità di *fund raising*, alla consistenza complessiva della dotazione organica di personale a tempo indeterminato.

Precisa che, per ciascuno dei tre aggregati di criteri, il punteggio massimo raggiungibile è fissato dal bando in 20 punti mentre, per l'accoglimento della domanda, il bando richiede il raggiungimento di almeno 40 punti in totale. Specifica inoltre che le domande presentate sono state esaminate dal comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2-*quater* della legge n. 113 del 1991 come modificato dall'articolo 5 della legge n. 6 del 2000. Dà quindi atto al comitato tecnico-scientifico di aver effettuato la procedura di valutazione con celerità, nell'arco di meno di tre mesi, dal 25 settembre al 3 dicembre 2015.

Dà inoltre atto che è stata adottata una procedura di valutazione molto ben organizzata, convincente e trasparente, basata sui criteri indicati dal bando e su un'apposita e appropriata scheda analitica di valutazione per ogni soggetto proponente. Segnala quindi che tutte le singole schede di valutazione sono state rese disponibili alla Commissione da parte del Ministero.

A questo proposito rileva che il bando (articolo 6, comma 6) ha previsto che gli esiti delle procedure di selezione siano tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti attraverso il servizio telematico Sirio, unitamente alle relative motivazioni, come del resto suggerito dalla VII Commissione in sede di parere sulla precedente tabella triennale. Non è però dato sapere se tale comunicazione telematica a tutti i soggetti proponenti sia già avvenuta, per cui riterrebbe opportuno un'informazione in merito da parte del Ministero.

Venendo ora alla vera e propria tabella per l'assegnazione del finanziamento triennale 2015-2017, segnala che essa opera la ripartizione dell'importo disponibile per il 2015, pari a 6.266.010,30 euro (ulteriori somme, fino a poco più di 9 milioni di euro, sono destinate agli altri due strumenti di intervento), con un decremento dell'1,7 per cento rispetto alla somma disponibile per il 2012, primo anno di vigenza della tabella triennale 2012-2014 (6.373.540,85 euro).

A questo proposito, osserva che un decremento del relativo capitolo del bilancio dello Stato (tre milioni di euro in meno, pari a circa il -33 per cento) è stato purtroppo operato dall'ultima legge di stabilità e, quindi, a legislazione vigente, il Ministero dovrà provvedere, per gli anni 2016 e 2017, a sensibili decurtazioni dei finanziamenti.

Aggiunge che, delle 90 (=103-13) domande sottoposte a valutazione, il Comitato, nella seduta del 3 dicembre 2015, ha approvato all'unanimità una graduatoria dei 35 enti da inserire nella tabella triennale in quanto hanno superato il punteggio di 40 (i punteggi sono variabili tra 60 e 43), con il relativo contributo ammissibile per il primo anno, seguita dall'elenco

degli enti che non hanno raggiunto il punteggio minimo di 40 e, quindi, non sono stati ammessi al finanziamento. Dei 35 enti inseriti, 17 erano già presenti nella tabella 2012-2014 (per 5 di essi non si registrano variazioni della misura del contributo; per gli altri, le variazioni vanno da - 49,1 per cento a + 50 per cento) e 18 sono nuovi.

Rileva inoltre che l'ammontare del contributo a ciascun ente oscilla da un minimo di 30.000 euro (23 enti, che hanno ottenuto una valutazione tra 43 e 44 punti) ad un massimo di 1,5 milioni di euro, attribuito alla Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci, che ha ottenuto una valutazione di 60 punti. Contributi per un importo superiore a un milione di euro sono proposti anche per la Fondazione IDIS - Città della Scienza e per il Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia e della Scienza, che hanno ottenuto una valutazione, rispettivamente, di 59 e 58 punti.

Desidera in fine attirare l'attenzione della Commissione sul fatto che è stato inserito nella tabella triennale anche il « Museo e istituto fiorentino di preistoria » che, però, è presente anche nello schema di decreto che individua gli enti privati di ricerca da ammettere al contributo ordinario per il triennio 2014-2016. Al riguardo, ricorda che, in occasione della procedura relativa alla precedente tabella triennale 2012-2014, il rappresentante del Governo aveva evidenziato l'incompatibilità fra i due tipi di finanziamento derivante dalla disciplina vigente per la concessione dei contributi agli enti privati di ricerca e, specificamente, dall'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 44 del 2008, che esclude dal beneficio gli enti che hanno ottenuto nel corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesima finalità e natura giuridica a carico del bilancio dello Stato. Le sembrerebbe quindi opportuno chiedere al Ministero chiarimenti sul punto.

Anche se non sembrano esserci incompatibilità di legge, per completezza segnala altresì che altri 5 enti presenti nella ta-

bella triennale 2015-2017 (Museo Galileo-Istituto e museo di Storia e della Scienza; Accademia nazionale delle scienze detta dei XL; Fondazione Guglielmo Marconi; Accademia delle scienze di Torino; Fondazione Biblioteca Archivio Luigi Micheli) sono inseriti anche nella tabella degli enti culturali 2015-2017, emanata ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 534 del 1996. A questo proposito, chiede un chiarimento in ordine alla previsione contenuta nell'articolo 3, comma 1, lettera *h*), del bando relativa alla « dichiarazione sull'esistenza o meno di altri contributi di funzionamento ». Rinviando, per ulteriori approfondimenti al *dossier* predisposto dal Servizio Studi – nel quale, peraltro, si opera un raffronto fra la proposta di riparto dei contributi per il triennio 2015-2017 (anno 2015) e i contributi disposti dalla tabella triennale 2012-2014 (anno 2012), con le relative variazioni percentuali – auspica che il Governo voglia rapidamente trasmettere la documentazione integrativa necessaria per un più ponderato esame dello schema di decreto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rilevato con soddisfazione che nella predisposizione dello schema di decreto sembra essersi tenuto conto dei rilievi espressi lo scorso anno dalla VII Commissione e che il comitato tecnico ha operato in maniera apprezzabile, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 14.40 è ripresa alle 15.35.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e di parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Atto n. 276.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in

oggetto, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2016.

Giancarlo GIORDANO (SI-SEL) chiede che non si proceda nella giornata odierna all'espressione del parere.

Luigi GALLO (M5S) concorda con la richiesta del collega Giordano.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, concorda sulla necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA, con riferimento ad alcune osservazioni svolte nella seduta di ieri conferma, intanto, che il rispetto del contingente dei posti assegnati è un presupposto valido in termini generali. Assicura poi che il Ministero sarà particolarmente attento nel monitoraggio del processo di digitalizzazione negli istituti scolastici. Comunica inoltre che, a breve, sarà riattivato il *turn over* del personale e che si sta valutando se ci siano margini che consentano al Ministero la copertura per le sostituzioni di personale amministrativo chiamato nella funzione di direttore dei servizi generali e amministrativi. Con riferimento, poi, alle supplenze assicura l'attenzione del Governo su questa problematica. Assicura infine che fornirà una risposta sui dati oggi richiesti ad integrazione di quanto già trasmesso alla Commissione.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, chiede che si approfondisca anche la questione concernente il personale cessato dal servizio al termine dell'anno, al fine del necessario *turn over*.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, domanda al Governo se possa dare assicurazioni che il provvedimento non sarà adottato prima che la Commissione si sia espressa, sia pure con qualche giorno di ritardo.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA, lo assicura.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.

C. 3301 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Camilla SGAMBATO (PD), *relatrice*, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva.

Istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili di guerra.

C. 1623 Burtone.

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2016.

Umberto D'OTTAVIO, *relatore*, propone di esprimere parere favorevole.

Gianluca VACCA (M5S) dichiara l'astensione da parte del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda e abbinato.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2016.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato)*.

Luigi GALLO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo. Resta tuttavia perplesso in merito all'assegnazione di risorse al Fondo delle derrate alimentari, che non redistribuisce provviste in eccesso ma è destinato all'acquisto di generi alimentari con l'evidente rischio dell'alterazione della concorrenza.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00933 Luigi Gallo: Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari.

(Discussione e rinvio).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Luigi GALLO (M5S), illustra la risoluzione a sua prima firma. Ricorda, in particolare, come la stessa prenda origine dalla delega, prevista al comma 181 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, che prevede l'attribuzione al Governo dell'esercizio della funzione legislativa in materia di riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria. Evidenzia quindi che il Parlamento dovrebbe in tal modo intervenire su talune storture del provvedimento concernente la cosiddetta « Buona scuola », che anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha definito un « pasticcio ». Precisa poi che particolare attenzione viene posta nel presente strumento di sindacato ispettivo alla nuova tipologia di tirocinio triennale al quale saranno sottoposti i futuri docenti nel corso della loro formazione.

Ricorda preliminarmente che i docenti abilitati che non saranno immessi in ruolo successivamente al concorso per cattedre bandito quest'anno saranno circa 120 mila, per cui sarebbe necessario far coincidere l'organico di fatto con quello di diritto, procedendo in tal modo ad ulteriori assunzioni di docenti a tempo indeterminato. Ricorda quindi i seguenti impegni per il Governo: 1) assumere iniziative per procedere, a partire dall'anno scolastico 2016-2017, in aggiunta alla copertura del *turn over* e delle cattedre assegnate a supplenti con scadenza al 31 agosto, all'immissione in ruolo sui posti oltre a quelli assegnati fino al 31 agosto 2016, sprovvisti di titolare, assegnati con contratti di supplenza con scadenza al 30 giugno 2016; 2) assumere iniziative per

disciplinare la fase transitoria, garantendo procedure speciali per l'accesso ai ruoli agli abilitati; 3) valorizzare, nell'ambito della disciplina del nuovo sistema di reclutamento, le competenze professionali di docenti che hanno maturato almeno 36 mesi di servizio; 4) porre in essere tutte le iniziative, anche di carattere normativo, necessarie a far coincidere l'entrata in vigore del divieto di cui al comma 131 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 – che prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente non possano superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi – con la prima immissione in ruolo avvenuta secondo il nuovo sistema di reclutamento; 5) assumere iniziative per garantire che il contratto triennale di tirocinio sia adeguatamente retribuito e, in particolare che, in caso di sostituzione del docente assente, il tirocinante percepisca il trattamento retributivo stabilito per la supplenza. Auspica quindi l'approvazione della presente risoluzione.

Manuela GHIZZONI (PD) osserva che il contenuto del secondo e del terzo impegno testé illustrati dal collega Gallo sono già esplicitati nei principi direttivi della delega portata nella legge n. 107. La discussione sulla risoluzione presentata consentirà alla VII Commissione di approfondirne l'applicazione. Con riferimento poi al quinto impegno, inerente al « tirocinio triennale », evidenzia che esso dovrà dare origine ad un contratto inedito poiché la competenza legislativa sulla formazione e il reclutamento degli insegnanti è in capo allo Stato, non può quindi essere utilizzabile il contratto di tirocinio attivato finora dalle regioni. In riferimento all'ultimo impegno previsto nella risoluzione, la delega assicura un'adeguata retribuzione dei docenti in formazione: ricorda a questo proposito che riceveranno un compenso anche nel primo anno, da svolgere prevalentemente in sede universitaria per il completamento della formazione professionale, per poi dedicarsi progressivamente, nei due anni successivi, alla sperimentazione in am-

biente educativo delle competenze acquisite.

Gianluca VACCA (M5S), con riferimento all'ultimo impegno illustrato dal collega Gallo, paventa che, in base alle disposizioni della legge n. 107 del 2015, i futuri docenti in tirocinio copriranno anche le supplenze con una retribuzione assai inferiore a quella dei docenti di ruolo. Sottolinea quindi che, anche quest'anno, sono state conferite circa 100 mila supplenze annuali, mancando ancora decine di migliaia di cattedre che sono vacanti e disponibili e che non saranno coperte dai 60 mila docenti abilitati che saranno assunti nel triennio. Chiede quindi al Governo di chiarire quante siano esattamente le cattedre che resteranno vacanti e disponibili al fine di coprirle con nuove assunzioni.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) concorda con la collega Ghizzoni. Con riferimento poi all'ultimo impegno, sottolinea che i tirocinanti cui si fa riferimento non rientrano nell'organico della scuola, bensì sono laureati che svolgono un percorso professionale per divenire docenti. Evidenzia inoltre che, d'ora in avanti, i docenti saranno pagati per il tirocinio, invece di pagare loro per svolgere i corsi abilitanti, come è accaduto finora. Precisa poi che, con l'attribuzione delle supplenze annuali, non vi è stata quest'anno una deportazione di docenti, come era stato erroneamente prospettato, in quanto a questi è stato permesso di rimanere ad insegnare vicino ai loro luoghi di residenza. Precisa altresì che i posti vacanti non sono necessariamente disponibili e che si è permesso agli insegnanti inseriti nelle graduatorie di seconda fascia di accedere alle procedure di immissione in ruolo.

Maria MARZANA (M5S) concorda con il collega Vacca e, con riferimento al quarto impegno della risoluzione, evidenzia che, per la prevista impossibilità di insegnare in regime di precariato per oltre 36 mesi, alla fine potranno essere paradossalmente favoriti, al fine dell'assun-

zione in ruolo, docenti precari con una minore esperienza di insegnamento. Ritiene infine che il tirocinio dei docenti che si sta per attivare possa rivelarsi una forma di sfruttamento, come tale potrebbe risultare anche l'istituto dell'alternanza scuola-lavoro.

Maria COSCIA (PD) concorda con le colleghe Ghizzoni e Malpezzi osservando che sussiste una divergenza politica di fondo con talune forze di opposizione. Rileva quindi che la delega *de quo* presenta dei principi e criteri direttivi molto precisi e annuncia che il Partito Democratico presenterà una propria risoluzione.

Giancarlo GIORDANO (SI-SEL) ritiene che la discussione a tratti confusa di oggi sia figlia dell'eccessivo potere delegato al Governo. Contesta poi che questi nuovi tirocini debbano essere considerati un fenomeno distinto da quanto già accade, auspicando quanto prima una tipizzazione legislativa. Annuncia quindi che anche il suo gruppo si riserva di presentare una propria.

Dopo ulteriori interventi di Gianluca VACCA (M5S) e di Luigi GALLO (M5S), Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 15.30.

Modifica all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di proprietà e organizzazione delle società sportive professionistiche.

C. 2202 Attaguile e C. 2707 Coccia.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2707).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° marzo 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ricorda quindi che nella scorsa seduta si è svolta la relazione della collega Blažina sulla proposta di legge C. 2202 Attaguile ed altri, volta a modificare l'articolo 10 della legge n. 91 del 1981. Rammenta, al proposito, che la predetta proposta di legge mira ad aggiungere al citato articolo 10 e, precisamente dopo il sesto comma, due ulteriori commi, relativi alla limitazione del possesso delle quote di capitale nelle società sportive.

Aggiunge quindi che la deputata Coccia ha chiesto l'abbinamento a tale proposta di legge della proposta C. 2707 a sua firma e di altri parlamentari anche componenti

di questa Commissione, quali i colleghi Ascani, Blažina, Bonaccorsi e Lainati. Precisa che la proposta di legge della collega Coccia è volta a modificare sia l'articolo 2 sia il quarto comma dello stesso articolo 10 della legge n. 91 del 1981, nel senso di fare obbligo alle società sportive di rispettare i principi delle pari opportunità di genere. Risulta quindi chiaro che non si tratta di un abbinamento doveroso ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento della Camera, bensì di un abbinamento volontario.

La Commissione concorda sull'abbinamento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda e abbinate.**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato nelle sedute dell'8 e 9 marzo 2016, per le parti di competenza, il testo unificato risultante dagli emendamenti approvati delle proposte di legge recanti norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale (C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di inserire nel testo una formula di coordinamento con il contenuto del decreto-legge n. 104 del 2013, in ordine alla qualità dei cibi serviti nelle mense scolastiche;

b) valuti, altresì, la Commissione di sostituire all'articolo 9, il comma 1 con il seguente: 1. « Nell'esecuzione del contratto di servizio, la RAI – Radio Televisione Italiana, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, assicura un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'informazione e alla sensibilizzazione su comportamenti e misure idonei a ridurre sprechi alimentari, energetici o di altro genere. ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati. (Alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 88 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 92 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 89 |
| ALLEGATO 2 (<i>Proposte di riformulazione del relatore</i>) | 93 |
| ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>) | 99 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 91 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.10.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.
(Alla XII Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta dell'8 marzo scorso.

Tino IANNUZZI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni per la seduta odierna.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Mirko BUSTO (M5S) osserva come la proposta di parere testé illustrata dal relatore, sulla quale comunque preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, non dia conto di quanto da lui rilevato nella seduta di ieri, non menzionando la necessità della promozione di campagne di sensibilizzazione a un'educazione alimentare che privilegi un ridotto impatto sulle risorse ambientali e sulla salute dell'individuo rispetto alle diete alimentari caratterizzate dal consumo di prodotti di origine animale. Nel rilevare che in Italia tale consumo, attualmente, supera abbondantemente la media europea, ne evidenzia il

forte impatto ambientale, con riferimento, in particolare, alle forme di allevamento di tipo intensivo. Reputa infine necessario promuovere un'adeguata formazione scolastica in materia di educazione alimentare, nonché lo studio di possibili forme alimentari alternative.

Maria Chiara GADDA (PD), pur concordando con le osservazioni del collega Busto, evidenzia l'opportunità che la questione sollevata dallo stesso collega Busto costituisca oggetto di un provvedimento specifico, essendo il testo unificato oggi in esame finalizzato, in primo luogo, a favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale. Alla luce dell'aumentata sensibilità verso i problemi legati all'alimentazione, auspica, quindi, che sia presto avviata la discussione di un'apposita proposta di legge sulla promozione dell'educazione alimentare, specialmente negli istituti scolastici.

Mirko BUSTO (M5S) ricorda che l'Assemblea, nel corso della discussione di atti di indirizzo e controllo in tema di educazione alimentare, ha in passato respinto l'inserimento di impegni specificamente rivolti alla promozione della riduzione del consumo di alimenti di origine animale e di scelte alimentari e modelli culturali, economici e sociali più sostenibili. Esprime rammarico, quindi, per il mancato riferimento alla necessità di tali forme di sensibilizzazione all'articolo 9 del provvedimento, relativo proprio alla promozione, alla formazione e alle misure preventive in tema di riduzione degli sprechi. Ricorda, infine, che è depositata alla Camera la proposta di legge C. 2377, a sua prima firma, recante norme per la tutela e la promozione dell'ambiente e della salute dei cittadini attraverso una scelta alimentare che riduca il consumo di cibi di origine animale, della quale non è ancora iniziato l'esame.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL), *relatore*, nel condividere le osservazioni del collega Busto, auspica la calendarizzazione in

tempi rapidi della citata proposta di legge del collega Busto, che affronta una tematica seria e meritevole di approfondimento.

Enrico BORGHI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.20.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.

C. 2212 Daga.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 marzo scorso.

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che nella seduta odierna, secondo quanto convenuto, il relatore esprimerà i pareri sulle proposte emendative presentate e si passerà all'esame delle singole proposte.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2 del provvedimento in esame, esprime parere favorevole sull'emendamento Borghi 2.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime, altresì,

parere favorevole sull'emendamento Schullian 2.10. Chiede l'accantonamento dell'emendamento Fragomeli 2.2. Invita, inoltre, al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, degli emendamenti Segoni 2.7, Pastorelli 2.8, Plangger 2.9, Schullian 2.11, Massa 2.6, Daga 2.12. Esprime parere contrario sugli emendamenti Schullian 2.13, Pellegrino 2.3, Daga 2.4 e 2.5.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 3, esprime parere favorevole sugli emendamenti Braga 3.2, Daga 3.14, Mariani 3.5, Segoni 3.17, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Daga 3.30, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), precisando che, a seguito della nuova formulazione, l'emendamento sarà riferito all'articolo 9 del provvedimento, assumendo pertanto la numerazione 9.03. Chiede l'accantonamento dell'emendamento Borghi 3.1. Invita, poi, al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, dell'emendamento Schullian 3.6, degli identici emendamenti Daga 3.7 e Pellegrino 3.8, nonché degli emendamenti Carrescia 3.9, Schullian 3.10, Pellegrino 3.11, Daga 3.12, 3.13, 3.15 e 3.16, Borghi 3.4 e 3.3, Schullian 3.18, Segoni 3.19, Carrescia 3.22, Daga 3.20, Schullian 3.21, Segoni 3.23, Plangger 3.24, Segoni 3.25, Plangger 3.26, Schullian 3.27 e 3.28 e Daga 3.29.

Con riferimento all'articolo 4 del provvedimento in esame, esprime parere favorevole sull'emendamento Borghi 4.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, esprime parere favorevole sull'emendamento Giovanna Sanna 5.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita, inoltre, al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, degli emendamenti Carrescia 5.3, Daga 5.4, Cristian Iannuzzi 5.5, Segoni 5.6, Daga 5.7, Massa 5.2, Pastorelli 5.8, Daga 5.9, Pellegrino 5.10, Cristian Iannuzzi 5.11, Segoni 5.12 e Mannino 5.13.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 6, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Borghi 6.1 e Carrescia 6.2. Invita quindi al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, degli emendamenti Carrescia 6.3, Pastorelli 6.4, Carrescia 6.5, Pastorelli 6.6, Plangger 6.7, Carrescia 6.8, 6.9 e 6.10, Pastorelli 6.11, Carrescia 6.12, Pastorelli 6.13, Carrescia 6.14, Pastorelli 6.15, degli identici emendamenti Carrescia 6.16 e Pastorelli 6.17, nonché degli emendamenti Carrescia 6.18 e 6.19.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 7, esprime parere favorevole sull'emendamento Borghi 7.1. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, degli identici emendamenti Daga 7.2 e Pellegrino 7.3.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 8, esprime parere favorevole sull'emendamento Braga 8.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita, inoltre, al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, degli emendamenti Massa 8.2, Daga 8.5, Massa 8.4, Daga 8.6, Daga 8.7 e Borghi 8.1.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 9, esprime parere favorevole sull'emendamento Massa 9.4, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita, inoltre, al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, degli emendamenti Segoni 9.5, Massa 9.3 e 9.2, Segoni 9.6, Massa 9.1, degli identici emendamenti Daga 9.7 e Pellegrino 9.8, nonché dell'emendamento Daga 9.9. Raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 9.02 del relatore, esprimendo parere contrario sul subemendamento Daga 0.9.02.1. Esprime, altresì, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Grimoldi 9.01.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 10, esprime parere favorevole sull'emendamento Mazzoli 10.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita, inoltre, al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, degli emendamenti Carrescia 10.3 e Massa 10.1.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 11, esprime parere favorevole sull'emendamento Bratti 11.1 e invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, dell'emendamento Castiello 11.2 e degli identici emendamenti Carrescia 11.3 e Matarrese 11.4.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 12, esprime parere favorevole sull'emendamento Borghi 12.1. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, degli emendamenti Daga 12.2, Carrescia 12.3 e 12.4, Matarrese 12.5 e Carrescia 12.6. Esprime inoltre parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Schullian 12.01, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Silvia VELO concorda con il parere espresso dal relatore su tutte le proposte emendative presentate.

Enrico BORGHI (PD) dichiara di accettare la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 2.1, avanzata dal relatore.

Federica DAGA (M5S) chiede al relatore chiarimenti circa la nuova formulazione dell'emendamento Borghi 2.1, in particolare per quanto attiene alla definizione del quantitativo minimo vitale disposta nell'articolo 9 del provvedimento in esame.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, fa presente che la nuova formulazione dell'emendamento Borghi 2.1 è migliorativa rispetto al testo originario dell'emendamento stesso in considerazione del rinvio al quantitativo minimo vitale di cui all'articolo 9, precisando, inoltre, che viene disposto un meccanismo di progressività di spesa legato al maggior consumo, in modo da garantire la tutela della risorsa idrica e scoraggiare l'abusivismo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Borghi 2.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte, pertanto, che, a seguito dell'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Borghi 2.1, risultano preclusi gli emendamenti Segoni 2.7, Pastorelli 2.8, Plangger 2.9, Schullian 2.11, Massa 2.6, Daga 2.12 e Schullian 2.13.

Federica DAGA (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Schullian 2.10, manifestando contrarietà all'introduzione del criterio di efficienza dell'utilizzazione della risorsa idrica, che, a suo giudizio, sottende la correlazione con il profitto delle società titolari della gestione del servizio.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Schullian 2.10.

Claudia MANNINO (M5S) ritiene sia opportuno un chiarimento circa la definizione del criterio di efficienza, anche con riferimento ai soggetti titolari del controllo dell'efficienza stessa.

Chiara BRAGA (PD) precisa che quanto disposto dall'emendamento Schullian 2.10 è migliorativo rispetto al testo di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, ritenendo indispensabile affiancare il criterio dell'efficienza nell'uso delle risorse a quello della solidarietà.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Schullian 2.10. (*vedi allegato 3*).

Tino IANNUZZI, *presidente*, in considerazione della imminente seduta delle Commissioni riunite VIII e XIII, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.

ALLEGATO 1

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo C. 3057 Gadda, C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati recante Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale »;

considerato che:

l'articolo 1, al comma 1, prevede le finalità del provvedimento, evidenziando prioritariamente la finalità della riduzione degli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti, attraverso la realizzazione, tra gli altri, dell'obiettivo del raggiungimento degli obiettivi generali

stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare e della riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili;

non è chiara la fonte normativa sulla base della quale è adottato il Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la fonte normativa sulla base della quale è adottato il Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare.

ALLEGATO 2

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEL RELATORE

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: secondo criteri di solidarietà aggiungere le seguenti: , responsabilità e sostenibilità.;

sostituire i commi da 3 a 6 con i seguenti:

3. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana è considerata diritto umano universale e si basa sul quantitativo minimo vitale di cui all'articolo 9 della presente legge.

4. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « da sottosuolo, » sono aggiunte le seguenti parole: « sono pubbliche e »;

b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

4. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Esso, pertanto, è sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione che consentano un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di dispo-

nibilità della risorsa. Gli altri usi sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità per il consumo umano.

4.1. L'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 4 e il suo utilizzo deve essere reso efficiente tramite l'adozione di tutte le migliori tecniche e dei metodi disponibili al fine di limitare il più possibile gli sprechi a parità di risultato atteso.

4.2. Per gli usi diversi da quelli di cui ai commi 4 e 4.1 è favorito l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia.

5. All'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, al comma 3 dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis). Le eventuali misure per garantire un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa ».

2. 1. (nuova formulazione) Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morasut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I distretti idrografici, quali risultano ai sensi degli articoli 54, comma 1, lettera t), e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono la dimensione ottimale di governo, di tutela e di pianificazione delle acque. Per ogni distretto idrografico si provvede secondo quanto stabilito dall'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'organizzazione del servizio idrico integrato è affidata agli enti di governo di ambiti ottimali, i quali sono individuati dalle regioni tenendo conto dei principi dell'unità del bacino o del subbacino idrografico ai sensi dall'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

sopprimere il comma 4.

3. 2. (nuova formulazione) Braga, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 2-bis, le parole: « comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane » sono sostituite dalle seguenti: « comunque definiti sulla base dei criteri di cui al comma 2 ».

3. 14. (nuova formulazione) Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Sostituire i commi da 5 a 11 con il seguente:

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo, contenente disposizioni per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera hhh) della legge 28 gennaio 2016, n. 11. Il citato decreto legislativo, anche di natura correttiva e integrativa dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega contenuta nel sopra citato articolo 1, prevede, tra l'altro, l'obbligo per le regioni e le province autonome di provvedere, entro un termine congruo prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, nonché in ogni caso di cessazione anticipata della medesima, previa valutazione dell'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, ad indire una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo congruo, individuato in un minimo ed un massimo e da determinare in concreto da parte delle regioni e delle province autonome. Il decreto legislativo definisce altresì i criteri cui dovranno attenersi le regioni e le province autonome in tale determinazione, includendo comunque tra i medesimi la necessaria considerazione degli interventi ritenuti necessari avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza.

3. 5. (nuova formulazione) Mariani, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. L'autorità di distretto realizza e aggiorna almeno semestralmente un database geografico, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che censisce, caratterizza e localizza: a) i punti di prelievo dell'acqua; b) gli scarichi; c) gli impianti di depurazione pubblici e privati.

3. 17. (nuova formulazione) Segoni, Arteni, Baldassarre, Bechis, Turco, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole da: il servizio idrico integrato fino alla fine del comma con le seguenti: e tenuto conto dell'articolo 12 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, che ha disposto esclusioni specifiche nel settore idrico dall'ambito di applicazione della Direttiva medesima, nonché dell'articolo 1 della Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, che fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire quali siano i servizi d'interesse economico generale, in considerazione dell'importanza dell'acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per i cittadini, il servizio idrico integrato è considerato un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'affidamento del servizio idrico integrato è disciplinato dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito con il seguente: «In via prioritaria è disposto l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L'ente di governo d'ambito provvede periodicamente alla verifica dell'attuazione del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto nonché, almeno 24 mesi prima della scadenza della gestione di ambito, alla verifica dell'attività svolta dal gestore del servizio, previo svolgimento sul sito *web* istituzionale di apposita consultazione pubblica per la durata di trenta giorni».

4. 1. (nuova formulazione) Borghi, Braga, Massa, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 5.

Sopprimere i commi da 1 a 4.

Conseguentemente:

sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

5. Tenuto conto del riparto delle funzioni come definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita il controllo sul rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse idriche e della salvaguardia ambientale.

6. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di cui all'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, e successive modifiche e integrazioni, esercita le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici ad essa trasferite, nonché assicura la costituzione di una banca dati sul servizio idrico integrato, che elabora congiuntamente i dati dei sistemi informativi delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autorità di bacino distrettuale.

dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I dati della banca dati sul servizio idrico integrato dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico sono resi pubblici e fruibili alla collettività, secondo le modalità e le garanzie previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in linea con la strategia nazionale di *open government* e open data.

5. 1. (nuova formulazione) Giovanna Sanna, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Mazzoli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Valiante, Zardini.

ART. 8.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Il servizio idrico integrato è finanziato dalla tariffa di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle risorse nazionali, comprese quelle del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e quelle comunitarie appositamente destinate agli enti di governo dell'ambito per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale.

1-bis. Le risorse nazionali e comunitarie di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi

di collettamento, fognatura e depurazione e delle reti idriche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive sul trattamento delle acque reflue.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concorre al finanziamento delle infrastrutture previste nel piano degli interventi elaborato dall'ente di governo dell'ambito concedente il servizio, unitamente al Fondo di Garanzia delle opere pubbliche di cui all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato il decreto di cui all'articolo 58, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, stabilisce l'importo del Fondo ed il periodo transitorio per il quale vi è la garanzia ultima dello Stato in funzione del valore atteso delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo stesso tramite la specifica componente tariffaria di cui all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. I finanziamenti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto legge n. 269 del 2003, volti a finanziare investimenti in materia ambientale sono destinati in via prioritaria alle società interamente pubbliche di cui all'articolo 149 bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per gli interventi sulla rete del servizio idrico integrato.

3-ter. L'articolo 136 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

ARTICOLO 136.

(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ».

8. 3. (nuova formulazione) Braga, Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Diritto all'acqua, morosità incolpevole e risparmio idrico).

1. È assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali fino a 50 litri giornalieri per persona, che deve essere garantita anche in caso di morosità. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, nella predisposizione del metodo tariffario ai sensi dell'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dell'articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, assicura che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo della applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesimo.

2. Ferma restando l'erogazione gratuita del quantitativo minimo vitale ai sensi del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, nella definizione delle procedure per la morosità di cui al comma 2 dell'articolo 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, stabilisce i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

3. Le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno inviano, all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 146, comma 1, lettera f) del decreto legislativo, 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in materia di attribuzione dell'obbligo di provvedere all'installazione dei contatori per il consumo di acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione complessiva suddivisa per regioni sullo stato di attuazione del citato articolo 146 comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006.

9. 4. (nuova formulazione) Massa, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Incentivo agli esercizi commerciali per il ricorso all'acqua potabile a favore dei clienti).

1. I comuni, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, incentivano gli esercizi commerciali in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti sul loro territorio a servire ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano.

9. 03. (ex 3.30) (nuova formulazione)
Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

ART. 10.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di assicurare un governo democratico del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza nelle sedi di pianificazione e programmazione degli orientamenti di fondo del servizio idrico integrato;

Conseguentemente:

sopprimere i commi 3 e 4;

al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: del consiglio di bacino con le

seguenti: dell'Ente di Governo dell'ATO (EGATO), salvo quelle dell'organo esecutivo;

al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: dei consigli di bacino con le seguenti: degli Enti di Governo dell'ATO (EGATO);

al comma 5, ultimo periodo dopo le parole: i soggetti inserire le seguenti: pubblici;

al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole: Tutti i soggetti gestori del servizio idrico integrato devono rendere pubbliche le informazioni e le analisi relative alla qualità delle acque ad uso umano, al monitoraggio delle perdite delle infrastrutture idriche di competenza e alle performance di gestione aziendale raggiunti nell'anno solare. La pubblicazione dei dati avviene con cadenza annuale, entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo preso in esame.

10. 2. (nuova formulazione) Mazzoli, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Simone Valente, Zardini.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

12. 01. (nuova formulazione) Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

ALLEGATO 3

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: secondo criteri di solidarietà aggiungere le seguenti: , responsabilità e sostenibilità.;

sostituire i commi da 3 a 6 con i seguenti:

3. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana è considerata diritto umano universale e si basa sul quantitativo minimo vitale di cui all'articolo 9 della presente legge.

4. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « da sottosuolo, » sono aggiunte le seguenti parole: « sono pubbliche e »;

b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

4. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Esso, pertanto, è sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione che consentano un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che

non ne pregiudichino la qualità per il consumo umano.

4.1. L'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 4 e il suo utilizzo deve essere reso efficiente tramite l'adozione di tutte le migliori tecniche e dei metodi disponibili al fine di limitare il più possibile gli sprechi a parità di risultato atteso.

4.2. Per gli usi diversi da quelli di cui ai commi 4 e 4.1 è favorito l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia.

5. All'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, al comma 3 dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis). Le eventuali misure per garantire un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa ».

2. 1. (nuova formulazione) Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: secondo criteri inserire le seguenti: di efficienza e.

2. 10. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|-----|
| Audizione di rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione | 100 |
| AVVERTENZA | 100 |
| ERRATA CORRIGE | 100 |

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 marzo 2016.

Audizione di rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMITATO RISTRETTO

*Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci.
C. 1964 Oliaro ed altri.*

*Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
C. 2305 Decaro e abb.*

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di martedì 8 marzo 2016, pagina 151:

al sommario, sostituire il titolo con il seguente: « Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (COM(2016)43 final) (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio) »;

alla prima colonna, quinta riga, sostituire il titolo con il seguente: « Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (COM(2016)43 final). (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio). ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 101 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>) | 103 |

| | |
|---|-----|
| Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: <i>a)</i> Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; <i>b)</i> Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; <i>c)</i> Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; <i>d)</i> Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; <i>e)</i> Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; <i>f)</i> Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 3512 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VIII) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 102 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>) | 104 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 102 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente **Guglielmo EPIFANI**.

La seduta comincia alle 14.05.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda e abb. (Parere alla XII Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di martedì 8 marzo.

Marco DONATI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: *a)* Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; *b)* Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; *c)* Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; *d)* Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; *e)* Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; *f)* Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione

dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

C. 3512 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e VIII).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di martedì 8 marzo.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Marco DA VILLA (M5S) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

ALLEGATO 1

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda e abb.**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge recante «Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale» (C. 3057 Gadda e abbinate), come risultante dagli emendamenti approvati;

sottolineate positivamente le finalità del testo unificato volte promuovere la piena utilizzazione dei prodotti da parte dei consumatori con azioni mirate a prevenire gli sprechi, in particolare alimentari, e semplificare il processo di donazione delle eccedenze ai fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro;

osservato che appare importante per l'industria alimentare e la rete della distribuzione incentivare e agevolare le donazioni delle eccedenze alimentari, sia riducendo gli oneri e gli adempimenti burocratici, sia prevedendo strumenti che incoraggino un crescente numero di operatori del settore attraverso la semplifica-

zione delle regole che disciplinano la donazione degli alimenti ai più bisognosi;

rilevato che l'articolo 4, reca disposizioni sulle modalità di cessione delle eccedenze alimentari presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, nonché presso i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva;

sottolineato infine che l'articolo 16 consente ai comuni di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche relative ad attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito li cedono, direttamente o indirettamente, agli indigenti e o per l'alimentazione animale,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 3512 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo

alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero,

fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003 », come risultante dagli emendamenti approvati;

valutata positivamente la Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio introdotta all'articolo 2 nel corso dell'esame in sede referente;

apprezzato il coinvolgimento del Ministero dello sviluppo economico, in se-

guito ad una modifica dell'articolo 6 nel corso dell'esame in sede referente, nella raccolta delle informazioni concernenti le emissioni di gas a effetto serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00787 Rizzetto: Introduzione dell'area quadri nell'ordinamento del pubblico impiego
(*Discussione e rinvio*) 106

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità
ambientale. Nuovo testo unificato C. 3057 e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Seguito
dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 107

ALLEGATO (*Parere approvato*) 115

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto
dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Atto n. 281 (*Esame, ai sensi
dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 108

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasfe-
rimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Atto n. 266
(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 113

RISOLUZIONI

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza
del presidente Cesare DAMIANO. — Inter-
viene il sottosegretario di Stato per la
semplificazione e la pubblica amministra-
zione Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 14.05.

**7-00787 Rizzetto: Introduzione dell'area quadri nel-
l'ordinamento del pubblico impiego.**

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione
della risoluzione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nell'in-
trodurre la discussione della risoluzione,
avverte che il parere del Governo, secondo
le intese intercorse per le vie brevi, sarà
acquisito in una successiva seduta, da
definire in base alle determinazioni che
saranno assunte dall'Ufficio di presidenza
integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Walter RIZZETTO (Misto), illustrando
la risoluzione a sua prima firma, ripre-
corre la situazione che ha portato, a suo
parere, all'attuale situazione di incertezza
normativa e alla necessità di risolverla
introducendo, nel comparto del pubblico
impiego, una specifica area quadri, inter-
media rispetto a quella della dirigenza.

In particolare, ricorda la censura del-
l'Unione europea, che, nel 2001, ha criti-
cato l'Italia per non avere previsto, unica

in Europa, nell'ordinamento pubblico l'area dei quadri. La mancata regolamentazione in questo senso ha comportato, tra l'altro, l'attribuzione di responsabilità dirigenziali a figure professionali prive di titoli, con gravi danni all'operato della pubblica amministrazione. Ricorda, a tale proposito, la situazione in cui versa l'Agenda delle entrate, di cui circa ottocento dirigenti sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 37 del 2015.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI, pur sottolineando l'interesse del Governo a seguire il dibattito che si potrà sviluppare in Commissione sul tema, formula tuttavia alcune considerazioni critiche sull'opportunità di introdurre l'area quadri nell'area del pubblico impiego. Un primo ordine di problemi è di natura finanziaria, dal momento che una simile misura, anche in presenza di una clausola di invarianza finanziaria, porterà inevitabilmente ad un aumento degli oneri in sede di contrattazione. Ricorda poi che, nel passato, il Ministero della funzione pubblica aveva presentato due volte indirizzi all'ARAN da sottoporre alle parti senza che, tuttavia, si sia mai giunti alla formulazione di una specifica disciplina contrattuale. Sul piano dell'indirizzo politico, inoltre, ricorda che il Parlamento ha già assunto una posizione diversa sul punto, con l'approvazione della legge n. 124 del 2015. In particolare, sulla base di tale legge, invece di irrigidire il pubblico impiego in qualifiche e categorie, si è preferito, da un lato, introdurre una netta distinzione tra qualifica e incarico ricoperto e, dall'altro, prevedere un nuovo modello di selezione per l'accesso alle figure apicali, attraverso o un concorso o un corso-concorso. Attraverso quest'ultimo canale, in particolare, i selezionati entreranno nella pubblica amministrazione con la qualifica di funzionari e, dopo quattro anni e a seguito di una valutazione positiva del loro operato, potranno accedere alla qualifica dirigenziale.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il

seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 14.20.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Nuovo testo unificato C. 3057 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 3 marzo scorso, l'espressione del parere di competenza avrà luogo nella seduta odierna.

Floriana CASELLATO (PD), *relatrice*, richiamando le considerazioni espresse nella sua relazione illustrata nella seduta di ieri e le osservazioni emerse dal dibattito, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

Atto n. 281

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che il termine per la conclusione dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto del Governo n. 281), scade il 31 marzo 2016.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, segnala preliminarmente che lo schema di decreto del quale la Commissione avvia oggi l'esame costituisce un altro tassello nel quadro del processo di avvio delle attività dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, iniziato lo scorso 8 gennaio con la nomina a presidente dell'Agenzia, da parte del Consiglio dei ministri, del professor Maurizio Ferruccio Del Conte, sulla cui candidatura la Commissione lavoro ha espresso parere favorevole nella seduta del 16 dicembre 2015. Ricordato che l'Agenzia è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in attuazione della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, segnala che la XI Commissione sta ancora esaminando lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive

del lavoro (Atto del Governo n. 266), ai fini dell'espressione del prescritto parere al Governo.

Venendo al contenuto del provvedimento in esame, segnala che il decreto del Presidente della Repubblica consta di un unico articolo, recante l'emanazione dello statuto e la disposizione per la sua entrata in vigore, cui è allegato lo Statuto vero e proprio, composto di diciassette articoli. Il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 18, del richiamato decreto legislativo n. 150 del 2015, ai sensi del quale, entro il termine ordinatorio di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, è adottato lo statuto dell'ANPAL, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai principi e criteri direttivi previsti in via generale per le agenzie dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Passando al contenuto dello statuto, osserva che l'articolo 1, in conformità con quanto previsto dal decreto istitutivo e, in particolare, dall'articolo 3 e dall'articolo 4, commi 2 e 3, stabilisce che l'ANPAL è un'Agenzia con personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e di bilancio. Inoltre, essa è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei conti. L'ANPAL, la cui attività è regolata dal decreto istitutivo e dallo statuto, ha sede in Roma ed utilizza le sedi già in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL, fino alla definizione di un piano logistico generale di riorganizzazione del Ministero. Al riguardo, osserva, sotto il profilo della formulazione della disposizione, che l'articolo 1, comma 4, prevede che l'utilizzazione delle sedi abbia luogo fino alla definizione di un piano logistico generale di riorganizzazione del Ministero, mentre l'articolo

4, comma 8, del decreto legislativo n. 150 del 2015 stabilisce che il piano logistico generale riguardi tutti gli enti coinvolti nella riorganizzazione.

L'articolo 2, riprendendo i contenuti delle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 2 del decreto istitutivo, disciplina le funzioni e i compiti dell'ANPAL, che coordina la rete dei servizi per le politiche del lavoro. In particolare, ai sensi del comma 2, l'ANPAL si conforma e dà attuazione alle linee di indirizzo triennali e agli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, stabiliti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e alla specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, anch'essi stabiliti dal medesimo Ministero. Ricorda che l'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2015 attribuisce all'ANPAL le seguenti funzioni: coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, dei servizi per il lavoro, del collocamento dei disabili, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati; definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di politica attiva erogate a livello territoriale; determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati; coordinamento dell'attività della rete EURES; definizione delle metodologie di profilazione degli utenti e dei costi *standard* applicabili ai servizi e alle misure di politica attiva erogate a livello territoriale; promozione e coordinamento dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo; sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro; gestione dell'albo nazionale delle agenzie per il lavoro; gestione dei programmi operativi nazionali nonché di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari; definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive

del lavoro; definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale; vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua nonché sui fondi bilaterali; assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende; gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione, di programmi per l'adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonché di programmi sperimentali di politica attiva del lavoro; gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione. La norma, inoltre, prevede la possibilità che apposite convenzioni con le regioni prevedano l'attribuzione all'ANPAL di ulteriori compiti e funzioni.

Segnala che l'articolo 3 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita poteri di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL e, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto istitutivo, esprime parere preventivo sulle circolari e altri atti interpretativi, sulle modalità operative e sull'ammontare dell'assegno di ricollocazione, previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nonché sugli atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi europei gestiti dall'ANPAL. Osserva che, nel parere espresso sul provvedimento, il Consiglio di Stato rileva che l'articolo 3 non declina esplicitamente l'intera gamma delle manifestazioni del potere ministeriale di vigilanza elencate nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, tra cui il potere ispettivo, rilevando, pertanto, l'opportunità che si operi un chiaro e inequivoco rinvio alle previsioni delle fonti primarie.

Il successivo articolo 4 prevede che l'ANPAL disciplini con propri regolamenti l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture nonché l'amministrazione e la contabilità, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica. Segnala che nel richiamato parere il Consiglio di Stato rileva la difformità di tale disposizione rispetto alla lettera l) del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, ai sensi della quale

i regolamenti delle agenzie sono « approvati » dal Ministro vigilante, mentre l'articolo in esame prevede un parere ministeriale. Ad avviso del Consiglio di Stato, in tal modo si riduce il più pregnante potere di approvazione ministeriale previsto dalla fonte primaria a un meno incisivo apporto consultivo, che dovrebbe realizzarsi con una modifica della norma primaria, eventualmente in sede di adozione di decreto correttivo ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 183 del 2014.

L'articolo 5 individua, ai sensi dell'articolo 6 del decreto istitutivo, gli organi dell'agenzia: il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di vigilanza e il collegio dei revisori, che restano in carica per tre anni e sono rinnovabili per una sola volta. Rileva che, ai sensi del comma 2, l'incarico di direttore dell'Ispettorato è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato, pubblico o privato, o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, potenzialmente confliggente con le funzioni dell'ANPAL. Si tratta di una disposizione identica a quella contenuta nello schema di regolamento recante lo Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro e negli statuti di altre agenzie. Il comma 3 prevede che il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due membri, il cui compenso è determinato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il successivo comma 4 stabilisce che il consiglio di vigilanza sia composto da dieci membri, scelti tra esperti di comprovata esperienza e professionalità almeno quinquennale, che percepiscono unicamente il rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza. Il comma 5, infine, prevede che il collegio dei revisori sia composto da tre membri effettivi e da tre supplenti, laddove il comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2015 stabilisce la designazione di membri supplenti in rap-

presentanza dei due ministeri. Il compenso dei membri del collegio dei revisori è determinato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL, senza ulteriori oneri a carico dello Stato. La clausola di neutralità finanziaria dovrebbe opportunamente formularsi escludendo l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, analogamente a quanto previsto dal precedente comma 3. Segnala che il parere del Consiglio di Stato sul provvedimento in esame rileva che lo schema di statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro prevede due soli supplenti, analogamente a quanto previsto dagli statuti di altre Agenzie, a fronte di collegi di revisori con tre membri effettivi. La Sezione invita l'Amministrazione a valutare se, in un'ottica di contenimento dei costi e di uniformità con gli altri statuti, il numero di supplenti vada ridotto a due, a meno che l'Amministrazione non ritenga imprescindibile che nella previsione dei supplenti si riproduca la diversa rappresentanza ministeriale dei membri titolari.

Osserva che, in base all'articolo 6, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto istitutivo, il presidente dell'ANPAL, legale rappresentante dell'Agenzia, svolge le seguenti funzioni: presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni e definisce l'ordine del giorno; può assistere alle sedute del consiglio di vigilanza; può adottare provvedimenti di urgenza immediatamente esecutivi, da sottoporre alla ratifica del consiglio di amministrazione; sottoscrive le convenzioni previste dal decreto istitutivo. La norma disciplina, inoltre, i casi di assenza o di impedimento del presidente.

L'articolo 7 riguarda le funzioni attribuite al consiglio di amministrazione, sulla base del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2015. In particolare, la disposizione, dopo avere precisato che il consiglio di amministrazione esercita ogni funzione non compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ANPAL, ne elenca le attribuzioni: ap-

provazione dei piani annuali di azione; deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; deliberazione dei piani di impiego dei fondi disponibili; adozione dei regolamenti di contabilità e di organizzazione; deliberazione sulle scelte strategiche e sulle linee di indirizzo; determinazione degli obiettivi annuali e di specifici atti di indirizzo di Italia Lavoro Spa, nonché delle modalità di verifica dei risultati; deliberazione su ogni questione posta dal Presidente all'ordine del giorno. La norma, inoltre, disciplina lo svolgimento delle sedute e le modalità di convocazione dei membri del consiglio. Tra i rilievi formulati dal Consiglio di Stato, segnala che si rileva come il comma 5 dell'articolo 7 prevede che il consiglio si intenda regolarmente costituito con la presenza di almeno due componenti, privando, in sostanza, l'organo della sua natura collegiale, anche in considerazione della diversa estrazione dei due membri diversi dal Presidente. Il Consiglio di Stato, pur dichiarandosi consapevole della presenza di analoghe previsioni, invita a circoscrivere la possibilità di un funzionamento a due dell'organo collegiale, con prevalenza del voto del Presidente a casi ben delimitati.

L'articolo 8 dispone che, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2015, il consiglio di vigilanza formuli proposte sulle linee di indirizzo generale, proponga gli obiettivi strategici e vigili sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi strategici. Il successivo articolo 9 disciplina le attribuzioni del collegio dei revisori, individuate nella vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e nel monitoraggio della spesa pubblica. Tale ultima competenza si sostanzia, in particolare, nell'accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; nell'esame del *budget* e nel controllo del bilancio; nell'accertamento periodico della consistenza di cassa; nella redazione delle relazioni di propria competenza; nello svolgimento del controllo di regolarità contabile, ai sensi della disciplina di carattere generale di cui al decreto legisla-

tivo n. 123 del 2011. La norma, inoltre, disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute del collegio. Segnala che, come per lo schema di regolamento relativo allo statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro, il Consiglio di Stato rileva che lo statuto prevede che il Collegio dei revisori si intende regolarmente costituito quando alla seduta siano presenti almeno due membri, ponendo problemi analoghi a quelli evidenziati con riferimento al funzionamento del Consiglio di amministrazione. Le criticità sono rafforzate, poi, dal fatto che non si prevede che in caso di parità prevalga il voto del Presidente, per cui, in caso di diversità di voto tra i due soli presenti, l'organo sarebbe in posizione di stallo.

Fa presente che l'articolo 10 disciplina le attribuzioni del direttore generale, ricordando che, in base all'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2015, il direttore generale è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni o altro personale, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti. La norma prevede, inoltre, che, al fine di garantire l'invarianza finanziaria, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il direttore generale resta in carica per un periodo di tre anni, rinnovabile per una sola volta. Le funzioni attribuite dallo statuto al direttore generale sono: la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, il coordinamento dell'organizzazione del personale, dell'attività degli uffici e dei servizi, cui assicura l'unità operativa e di gestione; la proposta dei regolamenti

di contabilità e di organizzazione; l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione; la possibilità di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione; la presentazione di proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'ANPAL e di consistenza degli organici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; l'attribuzione degli incarichi ai dirigenti e la loro valutazione; l'esercizio di ogni altro potere a lui attribuito dal presidente e dal consiglio di amministrazione e degli atti gestionali non espressamente assegnati ad altri soggetti. Segnala che, rispetto a tale elencazione, il Consiglio di Stato nel suo parere rileva la presenza di disallineamenti nella formulazione delle attribuzioni rispetto al testo del decreto legislativo n. 150 del 2015. La norma, infine, disciplina i casi di assenza dal servizio o di impedimento del direttore generale.

Segnala che l'articolo 11 riguarda la dirigenza, prevedendo in particolare che i dirigenti dell'ANPAL curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali, esercitando i relativi poteri di spesa; formulano proposte ed esprimono pareri al direttore generale; dirigono, controllano e coordinano l'attività degli uffici; provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnati; svolgono i compiti a loro delegati dal direttore generale; effettuano la valutazione del personale dei rispettivi uffici. L'articolo 12, sulla base di quanto previsto dal comma 16 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015, prevede l'avvalimento da parte dell'ANPAL dell'Organismo indipendente di valutazione della performance nonché, con una disposizione non prevista dal decreto legislativo, del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Segnala che analoga disposizione è contenuta nello schema di statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro, all'esame della Commissione.

Il successivo articolo 13 dispone che l'Agenzia è articolata in non più di sette uffici dirigenziali di livello non generale, nonché in strutture non dirigenziali di ricerca e consulenza tecnico-scientifica. La norma, infine, rinvia al successivo regolamento di organizzazione per la disciplina del numero degli uffici e per l'individuazione dei compiti, che dovrà favorire il decentramento delle responsabilità operative. Ricorda che l'articolo 2 dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto del Governo n. 266), attualmente all'esame della Commissione, determina la dotazione organica dell'ANPAL in 217 unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, sette unità di livello dirigenziale non generale, centonove unità di personale non dirigenziale, trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e cento unità del ruolo del personale tecnico e di ricerca, trasferite dall'ISFOL. L'articolo 10 del medesimo schema prevede, inoltre, che l'Agenzia sia articolata, in sede di prima applicazione ed in attesa dell'adozione del proprio regolamento di organizzazione, in sette uffici dirigenziali non generali.

L'articolo 14 disciplina le modalità per la definizione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, mentre l'articolo 15 individua, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2015, le entrate dell'Agenzia: il finanziamento annuale, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; le risorse derivanti dal blocco delle assunzioni presso ISFOL, in relazione alle cessazioni negli anni 2015 e 2016, e quelle relative alle economie per le cessazioni, nel 2015, del personale delle aree funzionali, già in servizio presso la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; le risorse derivanti dal trasferimento

di risorse dal medesimo Ministero e dall'ISFOL; le risorse derivanti dalla riduzione degli oneri di funzionamento dell'ISFOL; dal Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013; dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993; le risorse trasferite da altre amministrazione; le eventuali ulteriori risorse che pervengono all'ANPAL. Quanto alle fonti di finanziamento, rileva che una quota delle entrate non è predeterminata nel suo ammontare, essendo connessa ad economie che, secondo quanto affermato dalle disposizioni, devono essere accertate annualmente. Appare, in proposito, opportuno che l'Agenzia possa contare su un flusso di risorse congruo e preventivabile in modo da poter programmare adeguatamente le proprie attività in ragione delle risorse disponibili al momento della redazione del bilancio preventivo.

Passa, quindi, all'articolo 16, che disciplina la procedura per l'approvazione delle modifiche allo statuto, che devono aver luogo con la medesima procedura seguita per l'adozione del provvedimento in esame. Come segnalato anche dal Consiglio di Stato, ritiene sia opportuno precisare, sotto il profilo della formulazione della disposizione, che le modifiche siano approvate con regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Fa presente, poi, che l'articolo 17 reca, da ultimo, le disposizioni finali e transitorie. Segnala, a tale riguardo, la previsione della possibilità che il decreto di trasferimento delle risorse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia preveda, in fase di prima applicazione e allo scopo di avviare le procedure per il trasferimento del personale, un'organizzazione temporanea dell'Agenzia, in attesa dell'adozione del regolamento di organizzazione. Ricorda che, in linea con tale disposizione, l'articolo 10 dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (atto n. 266), attualmente all'esame della Commissione, disci-

plina la fase transitoria in materia di organizzazione dell'ANPAL. In particolare, si dispone la temporanea organizzazione dell'Agenzia in sette uffici dirigenziali non generali, dei quali si individuano le competenze, nonché l'applicazione, in quanto compatibili, dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Rileva che il Consiglio di Stato manifesta, nel suo parere, perplessità in ordine al contenuto di tale ultima previsione, evidenziando che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha il compito di disciplinare modalità e procedure di trasferimento delle risorse e non gli organi dell'Agenzia, sicché l'intero articolo 17 dello schema di statuto si rivelerebbe ultroneo, alterando il sistema delle fonti relative all'organizzazione dell'Agenzia.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

Atto n. 266.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 marzo 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sullo schema in esame scade il prossimo 17 marzo. Chiede, quindi, alla relatrice se abbia indicazioni sulle modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, chiede di rinviare l'espressione del parere a una seduta da convocare nel corso della prossima settimana, allo scopo di potere approfondire le sue valutazioni, anche alla luce degli elementi emersi nel corso delle audizioni informali con le parti sociali.

Il sottosegretario Massimo CASSANO, pur apprezzando le ragioni alla base della richiesta della relatrice, sottolinea l'oppor-

tunità di una celere conclusione dell'*iter* di esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire e accogliendo la richiesta della relatrice, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale (nuovo testo unificato C. 3057 e abb.).**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 3057 e abbinate, recante disposizioni per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale;

apprezzate le finalità complessive del provvedimento, che intende favorire la riduzione degli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti, individuando specifiche misure finalizzate, in particolare, all'utilizzo dei beni per finalità di solidarietà sociale e al riutilizzo dei prodotti per ridurre la produzione di rifiuti;

considerato con favore il ruolo centrale attribuito dal provvedimento alle as-

sociazioni senza scopo di lucro che, già da anni, operano perché le eccedenze dei prodotti alimentari e di altri generi di prima necessità non vadano sprecate ma possano essere riutilizzate a beneficio dei cittadini in stato di bisogno;

condiviso l'obiettivo di promuovere modelli di consumo più attenti alle esigenze sociali e alla sostenibilità ambientale, che accomuna il provvedimento in esame al nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 241 e abbinate, recante disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, sul quale la Commissione ha recentemente espresso parere favorevole,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

| | |
|--|-----|
| 5-07514 L'Abbate: Monitoraggio degli allevamenti e della macellazione dei conigli | 116 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> | 119 |
| 5-07861 Di Vita: Localizzazione presso l'ISMETT di Palermo dell'attività cardiocirurgica pediatrica siciliana | 117 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 121 |
| 5-03779 Carnevali: Condizioni di cura e di assistenza delle persone anziane e con disabilità presso le strutture sanitarie e di ricovero | 117 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> | 122 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto e C. 3596 Calabrò (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3586 Fucci e C. 3599 Brignone</i>) | 118 |
| Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) . | 118 |

INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.05.

Mario MARAZZITI, *presidente*, fa presente che l'interrogazione n. 5-05175 Valiante è stata trasformata in interrogazione a risposta scritta.

5-07514 L'Abbate: Monitoraggio degli allevamenti e della macellazione dei conigli.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S), replicando, esprime soddisfazione per il fatto che il sottosegretario De Filippo nella sua risposta abbia evidenziato la necessità di un intervento normativo per risolvere le problematiche oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in oggetto. Ricorda che l'istituzione del Commissione unica nazionale,

che deve contribuire a individuare un prezzo equo per la vendita di conigli, è stata istituita su impulso del Movimento 5 Stelle, ma che essa non è in grado di operare fino a quando non saranno forniti settimanalmente i dati sulle macellazioni. Auspica, pertanto, una rapida soluzione di tale questione.

5-07861 Di Vita: Localizzazione presso l'ISMETT di Palermo dell'attività cardiocirurgica pediatrica siciliana.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giulia DI VITA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, in quanto circa la soluzione indicata a fronte delle carenze che si riscontrano nell'attività cardiocirurgica pediatrica siciliana, ovvero l'entrata in funzione dell'Istituto mediterraneo per l'eccellenza pediatrica (ISMEP), non vi è alcuna certezza per quanto riguarda i tempi di realizzazione. Ricorda che sulla vicenda, che ha fatto registrare finora lo sperpero di circa 50 milioni di euro, il proprio movimento politico ha presentato esposti alla Corte dei Conti e alla Procura competente, e rileva che il Ministero della salute non ha svolto le dovute attività di vigilanza. Ribadisce che, in attesa di una soluzione definitiva, andrebbe potenziato il centro di Taormina, per evitare a molte famiglie siciliane il disagio connesso al fatto di doversi recare in altre regioni per ricevere le cure necessarie.

5-03779 Carnevali: Condizioni di cura e di assistenza delle persone anziane e con disabilità presso le strutture sanitarie e di ricovero.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Elena CARNEVALI (PD), replicando, ricorda di avere presentato l'interrogazione

in titolo più di un anno addietro, osservando che episodi drammatici come quello segnalato non sono purtroppo in diminuzione. Sottolinea con forza l'inefficienza dei controlli, ricordando la gravità di quanto emerso nel caso richiamato, concernente il Molise, in relazione alle violenze, alle pessime condizioni igieniche e alla promiscuità di adulti e minorenni. Ribadisce, quindi, l'importanza di adottare strumenti di prevenzione, da attuarsi in primo luogo attraverso una completa trasparenza delle strutture di ricovero, che deve essere accompagnata dalla chiusura delle istituzioni segreganti. Auspica, su questo tema, un impegno da parte di tutti i componenti della Commissione affari sociali.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Ricollegandosi a quanto dichiarato dalla collega Carnevali, concorda sulla rilevanza del tema delle condizioni di assistenza delle persone anziane, che non è certamente limitato al caso oggetto dell'interrogazione. Ricordando di avere personalmente affrontato tale tematica sin dagli anni Settanta, si associa alle considerazioni svolte in ordine alla necessità di rafforzare le attività di prevenzione, invitando a monitorare con attenzione anche il fenomeno di quelle strutture ancora meno controllate, in quanto apparentemente a carattere residenziale. Ribadisce che la XII Commissione deve individuare strumenti efficaci per incidere sul fenomeno richiamato, anche disincentivando pratiche di abbandono degli anziani e di altre persone in difficoltà.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.30.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto e C. 3596 Calabrò.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3586 Fucci e C. 3599 Brignone).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 marzo 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, in data 2 marzo 2016, sono state assegnate alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 3586, d'iniziativa dei deputati Fucci ed altri, recante: « Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento » e la proposta di legge C. 3599 Brignone ed altri: « Modifiche al codice civile in materia di consenso informato, di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari e di testamento biologico, nonché istituzione della banca di dati telematica nazionale dei testamenti biologici ».

Poiché le suddette proposte di legge vertono su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.
C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° marzo 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che il testo unificato, risultante dagli emendamenti approvati, è stato trasmesso alle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per l'espressione del parere, in sede consultiva.

Avverte, al riguardo, che la IX Commissione (Trasporti) ha comunicato che non esprimerà il proprio parere sul suddetto testo unificato.

Comunica, altresì, che è pervenuto il parere favorevole della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e che le altre Commissioni competenti in sede consultiva esprimeranno i rispettivi pareri tra oggi e domani.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

**5-07514 L'Abbate: Monitoraggio degli allevamenti
e della macellazione dei conigli.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, è opportuno precisare che l'istituzione di un sistema di anagrafe dei conigli richiede un provvedimento normativo avente forza di legge, il Governo, pertanto, si rende fin da subito favorevole a sostenere una iniziativa parlamentare in tal senso eventualmente anche valutando l'ipotesi di un disegno di legge di iniziativa governativa.

Per quanto riguarda i dati aggiornati sulle macellazioni dei conigli, segnalo che il dato di produzione nazionale utilizzato

per definire la programmazione sui conigli per le attività del Piano Nazionale Residui 2016, è riferito al dato Istat della produzione 2014, ed è pari a 33.831 tonnellate.

Per quanto riguarda i dati di macellazione relativi al 2014, trasmessi al Ministero della salute dalle regioni e province autonome ed utilizzati per effettuare la ripartizione regionale dei campioni del Piano Nazionale Residui 2016, lascio a disposizione degli onorevoli interroganti e alla Commissione una dettagliata tabella.

| | Macellazione | | |
|----------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | n° impianti | capi/anno | % |
| Abruzzo | 5 | 33.799 | 0,15 |
| Basilicata | 1 | 15.184 | 0,07 |
| Calabria | 9 | 16.533 | 0,08 |
| Campania | 10 | 897.242 | 4,09 |
| Emilia Romagna | 9 | 7.249.163 | 33,05 |
| Friuli | 1 | 9.437 | 0,04 |
| Lazio | 6 | 50.224 | 0,23 |
| Liguria | 3 | 4.821 | 0,02 |
| Lombardia | 13 | 1.466.127 | 6,68 |
| Marche | 4 | 14.619 | 0,07 |
| Molise | 3 | 73.857 | 0,34 |
| Piemonte | 18 | 3.203.944 | 14,61 |
| P.A. Bolzano | 0 | 0 | 0,00 |
| P.A. Trento | 2 | 40.801 | 0,19 |
| Puglia | 8 | 119.624 | 0,55 |
| Sardegna | 5 | 111.330 | 0,51 |
| Sicilia | 4 | 42.843 | 0,20 |
| Toscana | 10 | 201.633 | 0,92 |
| Umbria | 1 | 533 | 0,00 |
| Valle d'Aosta | 0 | 0 | 0,00 |
| Veneto | 8 | 8.380.429 | 38,21 |
| Tot | 120 | 21.932.143 | 100,00 |

ALLEGATO 2

5-07861 Di Vita: Localizzazione presso l'ISMETT di Palermo dell'attività cardiocirurgica pediatrica siciliana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, segnalo che il Ministero della salute non ha ancora potuto esaminare il provvedimento definitivo di riorganizzazione della rete ospedaliera siciliana, poiché la regione non ha provveduto, ad oggi, alla trasmissione dello stesso.

Solo a seguito della trasmissione di questo documento, il Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento sugli standard ospedalieri provvederà a verificare il soddisfacimento del fabbisogno assistenziale della regione, le cui strutture ospedaliere dovranno erogare prestazioni con elevati standard qualitativi e di sicurezza per i pazienti.

Ciò premesso, evidenzio che, con riferimento alla riorganizzazione della rete di specialità pediatrica, la Regione Siciliana ha adottato il Decreto assessorile 17 gennaio 2014 recante « Riorganizzazione della rete pediatrica: riorganizzazione posti letto CEMI ed ARNAS P.O. Di Cristina di Palermo ».

Successivamente, la Regione Siciliana ha comunicato l'intendimento di istituire, presso l'Azienda di Rilievo Nazionale di Alta Specializzazione (ARNAS) « Civico » di Palermo, l'Istituto Mediterraneo per l'Eccellenza Pediatrica (ISMEP), nonché completare l'Ospedale pediatrico « Di Cristina » di Palermo.

Con l'istituzione dell'ISMEP, che di fatto sostituisce il Centro di Eccellenza Materno Infantile (CEMI), la regione ha previsto che i servizi assistenziali, afferenti all'attuale Ospedale pediatrico « Di Cristina » e al costruendo nuovo Ospedale dei Bambini, siano integrati in un unico percorso di cure assistenziali complementari.

Il Ministero della salute ha fornito il proprio nulla osta, a condizione che non ci

fossero modifiche in termini di posti letto e che tali decisioni fossero poi riprese nel redigendo Programma operativo 2016-2018.

Al proposito, segnalo che il predetto intervento risulta, tuttavia, ancora in fase istruttoria e che, pertanto, non è certo che l'ISMEP possa essere funzionante già dal 2018.

In merito alla possibilità, auspicata dagli Onorevoli interroganti, di affidare le funzioni di cardiocirurgia pediatrica all'ISMETT di Palermo, rappresento che, fermo restando il rispetto degli standard previsti in materia di bacini di utenza (istituzione di una unità di Cardiocirurgia pediatrica ogni 4-6 milioni di abitanti; dal che consegue che la regione Siciliana, avendo una popolazione di circa 5 milioni di abitanti, dovrebbe presentare una sola Unità Operativa Complessa di cardiocirurgia pediatrica) su cui vigilerà il Dicastero della salute, spetta esclusivamente alla Regione Siciliana assicurare l'effettiva operatività del servizio cardiocirurgico pediatrico presso la struttura che, secondo le valutazioni della medesima Regione, sia meglio in grado di assicurare la massima assistenza dei pazienti.

Da ultimo, segnalo che l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana ha comunicato che, nelle more del riordino della rete ospedaliera, sta provvedendo ad assicurare l'assistenza ai pazienti affetti da cardiopatie congenite in età adulta, mediante l'interessamento dell'ARNAS « Civico » di Palermo, presso cui sarà attivata una apposita Unità (GUCH UNIT) che si avvarrà del supporto dell'ISMETT di Palermo.

ALLEGATO 3

5-03779 Carnevali: Condizioni di cura e di assistenza delle persone anziane e con disabilità presso le strutture sanitarie e di ricovero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito agli accertamenti effettuati presso la residenza sociale assistenziale « Villa Flora » di Montaquila (Isernia), si precisa quanto segue.

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha comunicato che, in data 8 ottobre 2014, in Montaquila (IS), Isernia, Macchia d'Isernia (IS), Venafro (IS), Cerro al Volturno (IS), Pozzilli (IS), Tufara (CB) e Napoli, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Campobasso, in collaborazione con i militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Isernia, hanno:

eseguito 13 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del proprietario e dei dipendenti della struttura socio sanitaria « VILLA FLORA » di Montaquila (IS), responsabili di concorso in sequestro di persona, maltrattamenti, percosse, lesioni personali ed abbandono di persone incapaci;

deferito ulteriori 19 persone tra infermieri, operatori socio-sanitari ed amministrativi della residenza assistenziale.

Nel corso delle indagini, anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature tecniche per riprese audio/video, è stato accertato che:

gli ospiti della struttura erano sistematicamente sedati, aggrediti, percosi, segregati nelle loro stanze per intere giornate e tenuti in pessime condizioni igieniche, da parte degli infermieri ed operatori socio-sanitari della clinica;

la struttura, autorizzata per assistenza socio-sanitaria agli anziani, in re-

altà, ospitava anche giovani dai 25 ai 40 anni d'età affetti da malattie psichiatriche e neurologiche, con una capacità ricettiva accertata superiore a quella autorizzata;

gli anziani con un'età media di oltre 75 anni, alcuni dei quali non autosufficienti in quanto affetti da patologie anche invalidanti come l'Alzheimer o malati psichiatrici, erano chiusi a chiave e sedati per tutta la giornata, senza possibilità di uscire dalle proprie stanze, completamente denudati e messi in fila nel corridoio per accedere alle docce e servizi igienici in violazione della loro dignità;

alcuni degli assistiti erano vincolati ai letti a mezzo di lacci per impedire loro qualsiasi movimento, percosi se non ottemperavano alle disposizioni impartite o se si opponevano al rientro nelle loro camere, fatti dormire su letti privi di materassi, con lenzuola sporche di escrementi;

sia gli anziani che i malati psichiatrici vivevano in promiscuità, pagando una retta mensile di 1.200,00 euro al titolare della struttura.

Sono state effettuate le operazioni di trasferimento degli ospiti presso altre strutture.

La « *task force* » a tutela di anziani e disabili, istituita dal Ministero della salute, dal 28 aprile 2013 al 20 ottobre 2014 ha consentito di raggiungere i seguenti risultati:

4.031 controlli;

26 persone arrestate;

580 persone segnalate all'Autorità Giudiziaria;

683 persone segnalate all'Autorità Amministrativa;

1.355 sanzioni penali;

1.045 sanzioni amministrative;

beni sequestrati per oltre 118 milioni di euro.

Non appena acquisiti dati più recenti, sarà mia cura metterli a disposizione degli onorevoli interroganti e della Commissione.

In merito alle iniziative rivolte a prevenire e contrastare episodi come quello oggi in esame, nonché a dare piena applicazione al Patto per la Salute 2014-2016, il quale all'articolo 4 prevede che le regioni e province autonome si impegnino ad attuare interventi di umanizzazione in ambito sanitario, nel rispetto della persona nella sua interezza fisica, psicologica e sociale, coinvolgendo i vari aspetti strutturali, organizzativi e relazionali dell'assistenza erogata, si precisa quanto segue.

L'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 prevede, al fine di definire le principali linee di intervento nei confronti delle maggiori e più frequenti malattie croniche, la predisposizione del Piano Nazionale della Cronicità, da approvare con un Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il Piano Nazionale della Cronicità nasce dall'esigenza di armonizzare a livello nazionale tutte le attività proprie di questo settore, proponendo un documento, condiviso con le regioni, che individui un

comune disegno strategico, incentrato sulla persona del paziente ed orientato verso una migliore organizzazione dei servizi ed una piena responsabilizzazione di tutti gli « attori » coinvolti nell'assistenza.

Ciò al fine di contribuire al miglioramento della tutela dei pazienti affetti da malattie croniche, tra i quali gli anziani e i disabili, riducendone il « peso » per l'individuo, per la sua famiglia e per il contesto sociale, migliorando la qualità di vita dei pazienti, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini di prevenzione ed assistenza, ed assicurando maggiormente uniformità, omogeneità ed equità di accesso a vantaggio dei cittadini.

Tra gli obiettivi del Piano, attraverso i quali migliorare la gestione delle cronicità, vi è la promozione di interventi di umanizzazione in ambito sanitario, nel rispetto della centralità dei pazienti e tenuto conto dei vari aspetti della loro assistenza.

Tra le linee di intervento proposte, vi è la promozione del rispetto della volontà e della dignità della persona.

Il documento proposto è attualmente « in fase avanzatissima » di confronto con le regioni.

Da ultimo, ricordo che nel ddl cosiddetto Lorenzin AS 1324, disposizioni in materia sanitaria, all'articolo 6 è prevista una specifica disposizione volta ad inasprire le sanzioni per i reati contro la persona, commessi in danni di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semi residenziali.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 124 |
| Ratifica ed esecuzioni di Accordi in materia ambientale. Nuovo testo C. 3512 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VIII) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 125 |
| <i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione)</i> | 128 |
| Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) .. | 125 |
| <i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione)</i> | 129 |
| INTERROGAZIONI: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 126 |
| 5-04757 On. Zaccagnini: Sulla crisi delle produzioni agrumicole calabresi | 126 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> | 130 |
| 5-04972 On. Bernini: Sull'accessibilità dei dati forniti dai sistemi di controllo agroalimentari europei | 126 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> | 132 |
| 5-07513 On. L'Abbate: Sull'operatività dei consorzi della filiera dell'olio di oliva | 127 |
| <i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> | 133 |
| AVVERTENZA | 127 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzioni di Accordi in materia ambientale.**Nuovo testo C. 3512 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite III e VIII).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dell'atto in titolo.

Massimo FIORIO, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri la relatrice Terrosi ha svolto la relazione introduttiva riservandosi di proporre un parere all'esito del dibattito in Commissione.

Alessandra TERROSI (PD), *relatrice*, formula e illustra una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*) rilevando che essa è frutto del contributo dei colleghi e ampiamente condiviso dagli stessi.

Chiara GAGNARLI (M5S), nel ringraziare la relatrice per aver accolto alcuni elementi offerti dal suo gruppo nella formulazione dell'osservazione, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime apprezzamento per il lavoro svolto.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione, presentata dalla relatrice (*vedi allegato 1*).

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Massimo FIORIO, *presidente e relatore*, ricorda di aver svolto la relazione introduttiva nella giornata di ieri riservandosi di proporre un parere all'esito del dibattito in Commissione.

Ricorda altresì che sono giunte nel frattempo alcune richieste d'integrazione del parere favorevole da parte dei gruppi di cui ha tenuto conto, ove è stato possibile, nella formulazione del parere e dell'osservazione, invitando peraltro gli stessi gruppi a formulare le proposte – motivatamente non accolte nel parere oggi proposto al voto – nella sede propria di emendamento del testo unificato in Assemblea.

Mino TARICCO (PD) fa presente ai colleghi che anche lodevoli iniziative come quelle della raccolta volontaria della frutta a scopo sociale, al fine di evitare sprechi alimentari, può comportare alcuni rischi per le coltivazioni: tale è il caso della pera, dalla cui non corretta raccolta può derivare pregiudizio per le successive raccolte. Invita pertanto i colleghi a calare nella realtà anche iniziative che all'apparenze possono apparire prive di controindicazioni.

Massimo FIORIO (PD), *presidente e relatore*, fa presente che tali attività non possono che essere svolte altro che con il consenso del proprietario del fondo.

Chiara GAGNARLI (M5S), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta in esame, fa presente che vi sono comunque altri aspetti da tenere in considerazione come quello della responsabilità del proprietario del fondo relativamente alla prevenzione degli incidenti sul luogo di lavoro. Ricorda poi che la Commissione si era già espressa in precedenza per un finanziamento del fondo per la ricerca sugli sprechi, finanziato da una imposta sulle bevande di fantasia.

Massimo FIORIO (PD), *presidente e relatore*, ricorda l'esito non positivo di tale indirizzo espresso dalla Commissione.

Il Sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime apprezzamento per il lavoro svolto.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione, formulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

Massimo FIORIO (PD), *presidente e relatore*, attesta la presenza dei deputati Catanoso e Venittelli e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S, il gruppo del PD e il gruppo di FI hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-04757 On. Zaccagnini: Sulla crisi delle produzioni agrumicole calabresi.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Adriano ZACCAGNINI (SI-SEL), fa presente di non potersi dichiarare soddisfatto dalla risposta del Governo perché, a parte un accenno alla questione dell'aggregazione delle aziende e all'indirizzo del Governo relativamente all'associazionismo e all'accrescimento delle reti tra le imprese ma in generale anche la problematica dello sfruttamento del lavoro non vede il coinvolgimento delle organizzazioni dei produttori, le uniche che potrebbero avere le necessarie risorse da impegnare per risolvere il problema evidenziato. Ritiene, infatti, che le aziende, che poi sono quelle che ricavano un beneficio dalle prestazioni di tali lavoratori, potrebbero ben essere coinvolte e non soltanto le Istituzioni, affinché prendano in carico la gestione di soluzioni abitative per i lavoratori. Ritiene poi che lo Stato potrebbe prendere in considerazione altri strumenti, come quello di procedere alla regolarizzazione dei lavoratori che dovessero collaborare con le Autorità per l'emersione di situazioni di sfruttamento del lavoro, concedendo loro successivamente la libertà di spostarsi sul territorio nazionale. Ricorda da ultimo che la situazione di crisi del settore agrumicolo discende comunque direttamente dalla crisi del prezzo degli agrumi domandati a prezzi inferiori al prezzo di costo.

5-04972 On. Bernini: Sull'accessibilità dei dati forniti dai sistemi di controllo agroalimentari europei.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Massimiliano BERNINI (M5S), nel ripercorrere le questioni recate nell'atto di sindacato ispettivo fa presente di non potersi ritenere assolutamente soddisfatto della risposta del Governo, pur apprezzandone gli sforzi profusi per risolvere il problema lamentato della mancata possibilità di fruire dei dati raccolti dal sistema OFIS. Non concorda inoltre sulla conclusione del Governo relativamente alla non

essenzialità delle informazioni del sistema OFIS che non sarebbero destinate a garantire in alcun modo la sicurezza del consumatore in quanto mirate soltanto a fornire un ulteriore elemento di miglioramento del sistema di certificazione biologico.

5-07513 On. L'Abbate: Sull'operatività dei consorzi della filiera dell'olio di oliva.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S) fa presente di non potersi ritenere soddisfatto della risposta del Governo che, a quanto gli consta, non ha affrontato in alcun modo il merito del quesito posto. Ricorda infatti di aver chiesto Governo di conoscere quali iniziative intendesse intraprendere al fine di garantire l'operatività dei consorzi della filiera dell'olio, in particolare il Consorzio « Terra di Bari » ed evitare che l'iscrizione al sistema di certificazione della DOP da parte delle aziende olivicole sia o diventi esclusivamente un canale per accedere al

premio PAC, a prescindere da qualsiasi condivisione dei valori consortili.

Invita pertanto il Governo, al di là dalla risposta fornita, ad attuare misure che tutelino le produzioni olearie di alta qualità al pari di quanto accade per le produzioni casearie DOP, anche per evitare nel futuro, che ad intervenire nel settore continuino ad essere le procure e non la politica.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI

5-06465 On. Anzaldi: sull'importazione di olio di oliva tunisino nell'Unione europea.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzioni di Accordi in materia ambientale.
Nuovo testo C. 3512 Governo.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,
esaminato il nuovo testo C. 3512
Governo, recante « Ratifica ed esecuzioni
di Accordi in materia ambientale », per il
parere da rendere alle Commissioni riu-
nite III e VIII;

valutato positivamente il contenuto
normativo proposto in tema di misure per
la protezione dell'ambiente;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'op-
portunità di prevedere, al fine di dare

piena applicazione alla nuova normativa
proposta, misure di valorizzazione delle
attività degli istituti di ricerca scientifica
istituzionali o indipendenti, delle organiz-
zazioni e degli esperti del settore agricolo,
al fine di promuovere una programma-
zione degli interventi in agricoltura con
riferimento ai cambiamenti climatici,
come la transizione verso l'agroecologia e
le pratiche resilienti, sia a livello nazionale
che europeo, per sensibilizzare politica-
mente e tecnicamente l'Unione Europea
indirizzandola nella scelta di investimenti
adeguati per l'adattamento agricolo, a be-
neficio in primo luogo delle aree agricole
europee più svantaggiate e a tutela del
sistema produttivo nazionale.

ALLEGATO 2

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3057 ed abb., recante norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale;

considerato che il provvedimento riveste particolare interesse per il comparto primario in quanto volto alla riduzione degli sprechi alimentari, inclusi i prodotti agricoli freschi e non trasformati;

rilevato, inoltre, che il provvedimento rifinanzia, all'articolo 10, con 2 milioni di euro per il 2016, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti ed istituisce, contestualmente, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze;

rilevato, inoltre, che, nel corso dell'esame presso la Commissione di merito è stato specificato, all'articolo 3, comma 5, che è consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei al consumo umano ed animale ai soggetti cessionari individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*);

considerata con favore l'impostazione complessiva dell'intervento normativo basata prevalentemente su meccanismi di incentivazione piuttosto che di repressione;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), che per eccedenze alimentari si intendono, oltre ai prodotti alimentari, anche i prodotti agricoli ed agro-alimentari.

ALLEGATO 3

Interrogazione 5-04757 On. Zaccagnini: Sulla crisi delle produzioni agrumicole calabresi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo è impegnato nella tutela del reddito degli agricoltori attraverso misure concrete di intervento, nella salvaguardia dei diritti dei lavoratori, oltre che in una migliore gestione dei fondi europei. Siamo ben consapevoli della situazione di crisi del settore agrumicolo, che purtroppo non riguarda solo la zona citata dall'interrogante, e sulla quale abbiamo chiesto interventi anche in sede europea. Non c'è dubbio che il perdurare delle difficili condizioni di mercato stia creando molti problemi ai produttori calabresi, così come si sono evidenziate sul territorio evidenti fenomeni di violazione delle leggi in materia di lavoro.

Nessuna crisi può mai giustificare lo sfruttamento degli uomini e le condizioni disumane in cui sono stati spesso costretti i lavoratori, soprattutto immigrati. Come sapete il Governo ha presentato un disegno di legge per il contrasto al caporalato in agricoltura, che insieme a un rafforzamento degli strumenti penali prevede la creazione di piani di accoglienza dei lavoratori.

Non possiamo più pensare a baracopoli di uomini sfruttati nei campi. Non è tollerabile e per questo siamo al lavoro con le Regioni e i sindacati da mesi per prevenire ulteriori fenomeni di questo tipo.

Allo stesso tempo lavoriamo per accompagnare le imprese, soprattutto le piccole, verso un percorso di riorganizzazione, che passi necessariamente per l'aggregazione dell'offerta. Si tratta di uno

strumento per affrontare insieme e meglio le problematiche del mercato e le eventuali crisi che si dovessero presentare, accrescendo il potere contrattuale della parte agricola.

La normativa europea, completata da disposizioni attuative nazionali, prevede il finanziamento di programmi di attività espletate da Organizzazioni di produttori riconosciute. In tal senso, l'Organizzazione Comune di mercato (OCM) per gli ortofrutticoli, agrumi compresi, sostiene la competitività della filiera attraverso l'incentivazione dell'associazionismo quale strumento per affrontare insieme e meglio le problematiche del mercato.

È previsto così il finanziamento di programmi di attività mediante la concentrazione dell'offerta, la riduzione dei costi, il miglioramento della qualità e delle condizioni di commercializzazione e comprende anche specifiche misure per prevenire ed affrontare situazioni di crisi di mercato.

Tra gli interventi finanziabili nell'ambito della commercializzazione, ricordo la realizzazione di punti vendita dell'organizzazione per favorire il collocamento del prodotto sul mercato locale.

La capacità di utilizzo di tali strumenti, tuttavia, è in stretta relazione alla tendenza ad aggregarsi dei produttori che, nelle Regioni meridionali, risulta essere ancora relativamente bassa. In tal senso, la Calabria si caratterizza per un livello di aggregazione attraverso le OP di poco

superiore al 20 per cento, troppo basso in assoluto e in rapporto alla media nazionale, pari al 40 per cento.

Da parte nostra continueremo a insistere perché un prodotto tradizionale e

identitario come gli agrumi in Calabria possa ritrovare una remunerazione all'altezza delle aspettative dei produttori, anche attraverso una più stretta integrazione di filiera.

ALLEGATO 4

Interrogazione 5-04972 On. Bernini: Sull'accessibilità dei dati forniti dai sistemi di controllo agroalimentari europei.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Lo scorso 16 luglio il Ministero ha presentato apposita istanza alla Commissione durante i lavori del comitato RCOP (*Regulatory Committee on Organic Production*) a Bruxelles in merito all'opportunità di provvedere alla pubblicazione di una relazione dalla Commissione per gli Stati membri sulle risultanze complessive deducibili dall'insieme delle segnalazioni di sospette irregolarità registrate dal sistema OFIS. In tale contesto la Commissione ha evidenziato che: « non prevede la preparazione di un tale rapporto, che vada oltre quanto già previsto, mentre rimane disponibile a valutare i possibili miglioramenti della piattaforma informatica, con la prospettiva di implementare funzionalità di ricerca più performanti e un più facile e veloce utilizzo dei dati ».

Ad ogni modo mi preme evidenziare che in base a quanto disposto dalla normativa europea sul sistema OFIS, ogni Stato membro che, con qualunque modalità anche non ufficiale venga a conoscenza di una sospetta irregolarità a carico di un prodotto importato, deve provvedere a richiedere allo Stato membro da cui proviene il prodotto o, se proveniente da

Paesi terzi, all'Organismo di controllo che ne ha autorizzato l'importazione in Europa, di indagare sul caso e di porre in essere i dovuti controlli. All'esito dei quali, lo Stato membro esportatore deve comunicare le risultanze.

Tali comunicazioni sono rese disponibili alle Autorità competenti di tutti gli Stati membri e della Commissione proprio tramite il sistema OFIS.

Il sistema OFIS, pertanto, nella sua sezione « irregolarità » non risulta, quindi, assimilabile al Sistema di allarme rapido RAFFS, avendo finalità del tutto diverse. Non rientra nelle finalità del sistema OFIS rendere pubbliche le informazioni non supportate da elementi certi e non destinate a garantire in alcun modo la sicurezza del consumatore ma esclusivamente quelle mirate a fornire un ulteriore elemento di miglioramento del sistema di certificazione biologico. Proprio per questo abbiamo chiesto una relazione, che dia trasparenza ai dati verificati e sottoposti regolarmente a controllo in modo che non si crei confusione a danno tanto dei consumatori e quanto dei produttori coinvolti.

ALLEGATO 5

Interrogazione 5-07513 On. L'Abbate: Sull'operatività dei consorzi della filiera dell'olio di oliva.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si ritiene importante sottolineare il ruolo dei Consorzi di tutela nel promuovere le politiche di qualità che, in particolare per l'olio d'oliva, possono contribuire a un rilancio del prodotto italiano. Il Ministero è impegnato in questo senso e sono già in corso le necessarie azioni per aumentare la consapevolezza degli operatori del settore rispetto a questo tema, fermo restando che non c'è alcun potere di indirizzare la volontà dei singoli nell'ambito dei consorzi di tutela.

Con la riforma della PAC, tra l'altro, nell'ambito degli accordi intercorsi con le Regioni, l'Italia ha deciso di mantenere un sostegno accoppiato per l'olivicoltura, ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento n. 1307 del 2013.

In tal senso il decreto ministeriale 18 novembre 2014 ha destinato l'importo complessivo annuo di circa 43,8 milioni alle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pra-

tiche colturali. Alle superfici che beneficiano del precedente sostegno, situate in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5 per cento, è poi destinato l'importo complessivo annuo di circa 13,2 milioni.

Alle superfici olivicole coltivate secondo le normali pratiche colturali, di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale viene poi attribuito l'importo complessivo annuo di circa 13 milioni per premi. Tali requisiti sono soddisfatti per le superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità, che il decreto ministeriale 20 marzo 2015, identifica nei disciplinari di produzione, ai sensi del Regolamento n. 1151 del 2012.

Anche in questo caso, gli aiuti accoppiati di cui all'articolo 52, del Regolamento n. 1307 del 2013, sono stabiliti a superficie, diversamente dal sostegno specifico previsto in passato e che era stabilito per chilogrammo di olio certificato.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione di Accordi in materia ambientale. Nuovo testo C. 3512 Governo (Parere alle Commissioni III e VIII) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 134

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile. Atto n. 269 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 135

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. Atto n. 271 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 135

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Atto n. 272 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 136

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 138

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame congiunto della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4, del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 e relativi allegati (COM(2015)610 final) e del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (15258/15)) 139

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione di Accordi in materia ambientale.

Nuovo testo C. 3512 Governo.
(Parere alle Commissioni III e VIII).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2016.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Giulietti, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.

Atto n. 269.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2016.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Bergonzi, ricorda che nella seduta di ieri questi ha formulato una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

Atto n. 271.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, rileva che lo schema di decreto legislativo in

esame dà attuazione alla Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, ai sensi di quanto previsto dalla norma di delega contenuta nella Legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114/2015).

La Direttiva 2014/30/UE, che deve essere recepita entro il 19 aprile 2016, fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dalla Decisione n. 768/2008/UE e dal regolamento (CE) n. 765/2008.

Il regolamento (CE) n. 765/2008 contiene norme generali sull'accreditamento e sull'attività degli « organismi di valutazione della conformità », norme sulla vigilanza del mercato dei prodotti per garantire che essi soddisfino requisiti che offrano un grado elevato di protezione di interessi pubblici, come la salute e la sicurezza, anche sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica e contiene altresì un quadro per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi, stabilendo i principi generali della marcatura CE.

La Decisione 768/2008/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornirne una base coerente per la revisione o la rifusione.

Il pacchetto di provvedimenti di adeguamento (i cui relativi schemi di decreto legislativo saranno tutti all'esame della XIV Commissione) riguarda i seguenti prodotti: gli esplosivi per uso civile, i recipienti semplici a pressione (l'esame dei relativi schemi di decreto è cominciato nella seduta di ieri), gli strumenti per pesare a funzionamento

non automatico, gli strumenti di misura, sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, il materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

La *ratio* dichiarata è quella di aumentare la sicurezza dei prodotti sopra indicati, soggetti ad una forte concorrenza internazionale e quindi passibili di trarre beneficio dalla semplificazione legislativa e dalla garanzia di condizioni di concorrenza eque mediante un'efficace vigilanza del mercato, soprattutto in relazione alle merci provenienti da paesi terzi.

Per ciò che specificamente qui interessa, la Direttiva 2014/30/UE consta di 46 articoli e si applica:

alle apparecchiature radio e alle apparecchiature terminali di telecomunicazione oggetto della direttiva 1999/5/UE;

ai prodotti aeronautici, parti e pertinenze di cui al regolamento (CE) n. 216/2008;

alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori;

ai *kit* di valutazione su misura per professionisti destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini;

alle apparecchiature che, per loro natura e per le loro caratteristiche fisiche sono incapaci di generare o contribuire a generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione.

Le disposizioni della direttiva, riprodotte dallo schema di decreto legislativo di recepimento, concernono gli obblighi e le responsabilità degli operatori economici, la disciplina riguardante la conformità delle apparecchiature, i procedimenti di notifica degli organismi di valutazione della conformità, la vigilanza del mercato dell'Unione alcune disposizioni finali.

Lo schema di decreto legislativo in esame, che recepisce pressoché testualmente il contenuto della direttiva, si propone di tutelare il mercato dal rischio di immissione e messa in servizio di apparecchi non conformi alle norme di sicurezza, realizzando un'efficace azione di sorveglianza del mercato stesso, salvaguardando la salute e l'incolumità degli operatori professionali e dei consumatori e introducendo una maggiore responsabilizzazione degli operatori economici e qualificazione degli organismi di valutazione di conformità.

Rinvia quindi alla scheda predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del contenuto del provvedimento.

Si limita qui a ricordare che l'articolo 1 apporta al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, attuativo della precedente direttiva in materia di compatibilità elettromagnetica, le modifiche ed integrazioni, necessarie per il corretto recepimento della Direttiva 2014/30/UE e le ulteriori modifiche di coordinamento ed aggiornamento normativo.

L'articolo 2 introduce le disposizioni finali sull'applicazione del decreto.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In considerazione dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

Atto n. 272.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame è diretto a recepire nell'ordinamento italiano la Direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, ai sensi di quanto previsto dalla norma di delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114/2015).

La Direttiva 2014/31/UE deve essere recepita entro il 19 aprile 2016 e gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni in essa contenute a partire dal 20 aprile 2016. A decorrere dal 20 aprile 2016, la Direttiva 2009/23/UE è abrogata.

Anche questa direttiva, come nei precedenti Schemi di decreto all'ordine del giorno, fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dal regolamento (CE) n. 765/2008 e dalla decisione n. 768/2008/UE.

In particolare, la Direttiva 2014/31/UE, che consta di 45 articoli ed è corredata da 6 allegati, procede alla rifusione delle norme contenute nella Direttiva 2009/32/CE poiché questa nel tempo ha subito sostanziali modifiche e necessita di ulteriori aggiornamenti e modificazioni. La nuova Direttiva disciplina gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico nuovi, prodotti da un fabbricante stabilito nell'UE, o quelli nuovi o usati, importati da un paese terzo, stabilendo requisiti di conformità uniformi con un approccio di armonizzazione massima.

A tal fine introduce:

1. misure volte ad affrontare il problema della non conformità, tra cui l'enunciazione di dettagliati obblighi essen-

ziali di sicurezza e di corretta prassi costruttiva anche nella fase della progettazione, non solo per i fabbricanti ma anche per gli importatori ed i distributori tramite apposite procedure di valutazione della conformità;

2. il principio per cui gli operatori economici sono responsabili della conformità dei prodotti, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura e qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato uno strumento per pesare con il proprio nome o marchio commerciale oppure lo modifichi, così da incidere sulla conformità alla Direttiva, è considerato il fabbricante e si deve assumere i relativi obblighi;

3. norme concernenti la tracciabilità durante l'intera catena di distribuzione, in modo che ogni operatore economico sia in grado di informare le autorità in merito al luogo di acquisto del prodotto e al soggetto al quale è stato fornito;

4. misure volte a garantire la qualità dell'operato degli « organismi di valutazione della conformità » (OVC), con l'indicazione di criteri stringenti relativi in particolare alla loro indipendenza ed alla competenza nello svolgimento della loro attività;

5. Il sistema di valutazione della conformità viene dunque completato dal sistema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità di cui al già citato Regolamento CE n. 765/2008;

6. misure volte a garantire maggiore coerenza tra le direttive in termini di definizioni e terminologia.

Lo schema di decreto legislativo di recepimento si compone di 4 articoli e di 4 Allegati e interviene novellando il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517 attuativo della precedente Direttiva nella medesima materia.

In estrema sintesi il provvedimento introduce modifiche alle disposizioni vigenti riferite ai requisiti degli strumenti, agli adempimenti degli operatori privati

interessati e alle relative procedure e alla disciplina dei compiti ed adempimenti riferiti alle amministrazioni pubbliche.

Rinvia alla scheda predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del contenuto del provvedimento.

Si limita qui a ricordare che l'articolo 1 modifica il decreto legislativo n. 517 del 1992 al fine di inserire nuove definizioni necessarie per renderne conforme il testo alla nuova Direttiva e adattarne la terminologia. Vengono inoltre specificati i requisiti tecnici degli strumenti e introdotte disposizioni in materia di obblighi per i fabbricanti, e in materia di identificazione degli operatori economici. Ulteriori disposizioni intervengono in materia di presunzione di conformità degli strumenti, di procedure di valutazione della conformità, di dichiarazione di conformità UE, di marcatura di conformità CE, in materia di vigilanza del mercato e controlli sugli strumenti che entrano nel mercato dell'Unione, in materia di organismi di valutazione della conformità e in materia di autorità di notifica nazionale, confermata nel Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 2 abroga tutte le disposizioni superate dal nuovo decreto legislativo: il decreto del Presidente della Repubblica 845/1982 e il decreto legislativo 40/1997.

L'articolo 3 disciplina le diverse decorrenze di applicazione delle nuove disposizioni (20 aprile 2016).

L'articolo 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Lo schema di decreto in esame dispone infine l'integrale sostituzione degli allegati I, II e III e IV del decreto vigente, con i corrispondenti allegati riprodotti nell'allegato A del decreto di recepimento, riproducendo con gli opportuni adattamenti dei riferimenti, il contenuto degli allegati che codificano le diverse procedure di valutazione applicabili.

Rileva in conclusione che lo schema di decreto legislativo recepisce pressoché testualmente il contenuto della direttiva.

Inoltre, come indicato nella relazione illustrativa, nello schema di decreto sono

state esercitate alcune delle opzioni rimesse dalla direttiva alla decisione dei singoli Stati membri. In particolare:

è stata confermata ed estesa la possibilità di imporre l'uso della lingua nazionale (artt. 6, 8, 9 e 14 della direttiva) con riferimento alle informazioni e alla documentazione, agli obblighi per gli operatori, nonché alla traduzione della dichiarazione di conformità UE (articolo 1, comma 1, lettera *h*) dello schema);

con la previsione del ricorso ad un organismo unico di accreditamento (articolo 1, comma 1, lettera *o*) dello schema) lo Stato italiano si è avvalso della facoltà, riconosciuta dall'articolo 20 della direttiva, di attribuire ad un organismo nazionale di accreditamento la valutazione e il controllo delle procedure di valutazione degli organismi di valutazione della conformità;

non è stata esercitata l'opzione che prevede per gli Stati membri la possibilità di adottare soluzioni alternative per la valutazione e il controllo delle procedure di valutazione degli organismi di valutazione della conformità (articolo 26 della direttiva), in quanto tale valutazione – nell'ordinamento interno – è affidata ad un organismo unico di accreditamento.

In considerazione dei contenuti del provvedimento, formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 marzo 2016.

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame

congiunto della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4, del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 e relativi allegati (COM(2015)610 final) e del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (15258/15).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015. S. 2228 Governo (Parere alla 14 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 140 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>) | 149 |
| Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>) | 144 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>) | 150 |
| Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>) | 147 |
| ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>) | 151 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 148 |
| INDAGINE CONOSCITIVA: | |
| Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ». | |
| Audizione dei professori Massimo Carli, Guido Carpani e Antonio D'Atena (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 148 |
| ERRATA CORRIGE | 148 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015.

S. 2228 Governo.

(Parere alla 14^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Valeria CARDINALI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato il parere sul disegno di legge S. 2228, che reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015.

Preliminarmente, ricorda che la legge n. 234 del 2012 prevede che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguata

mento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

In particolare, nel disegno di legge europea, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Sul disegno di legge di delegazione europea, attualmente all'esame della Camera, la Commissione per le questioni regionali si è già espressa con un parere favorevole lo scorso 18 febbraio.

Il disegno di legge europea è stato invece presentato al Senato. Esso si compone di 22 articoli suddivisi in 8 capi, ciascuno riferito ad uno specifico ambito di intervento (l'ultimo è dedicato a disposizioni finali).

Con il provvedimento in esame il Governo intende chiudere due procedure di infrazione, nove casi EU Pilot, nonché una procedura in materia di aiuti.

L'articolo 1 modifica la legge 13 gennaio 2013, n. 9, recante norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, al fine di tener conto delle contestazioni mosse dalla Commissione europea (caso EU Pilot 4632/13/AGRI), con particolare riferimento all'evidenza cromatica dell'indicazione di origine delle miscele degli oli d'oliva e alla previsione di un termine minimo (che attualmente la legge italiana fissa in 18 mesi) di conservazione degli oli d'oliva.

L'articolo 2 modifica l'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, di attuazione della direttiva 2001/110/CE, concernente la produzione e commercializzazione del miele, al fine di tener conto dei rilievi mossi dalla Commissione nel caso EU Pilot 7400/15/AGRI alla disciplina italiana. Il caso è originato da alcuni

sequestri amministrativi in Italia di confezioni di miele provenienti da altri Stati membri, sulla cui etichetta era indicata la generica nomenclatura « miscela di mieli originari e non originari della CE ». L'articolo in esame esclude dall'obbligo di indicazione analitica dei Paesi di provenienza « i mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme della direttiva 2001/110/CE ».

L'articolo 3 sostituisce il comma 49-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che consente di far venir meno la definizione, ivi introdotta, di « effettiva origine » di un prodotto alimentare trasformato e di limitare la comminazione di sanzioni per « fallace indicazione » dell'origine di un prodotto ai soli casi in cui le informazioni possano effettivamente indurre in errore il consumatore. L'intervento legislativo è finalizzato a risolvere il caso EU Pilot 5938/13/SNCO.

L'articolo 4 elimina l'obbligo per le società organismi di attestazione (SOA) che accertano i requisiti degli appaltatori di lavori pubblici di avere la sede legale in Italia, al fine di superare la procedura di infrazione 2013/4212, avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per aver imposto alle SOA tale obbligo.

L'articolo 5 adegua all'ordinamento dell'Unione europea, in attuazione di una sentenza della Corte di giustizia del 22 ottobre 2014, la disciplina italiana sulla tassazione delle vincite da gioco. La normativa italiana, che la Corte ha ritenuto lesiva del principio di libera circolazione dei servizi, attualmente prevede una differenza di trattamento fiscale a seconda che le vincite di gioco siano state ottenute in Italia o in un altro Stato membro.

L'articolo 6, comma 1, ribadisce con fonte primaria quanto già attualmente riconosciuto per via amministrativa, ovvero che il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia è l'autorità centrale del nostro Paese per la cooperazione prevista dagli atti europei e internazionali relativi all'adempimento degli obblighi alimentari. Il comma 2 consente la trasmissione delle

informazioni acquisite attraverso l'accesso alle suddette banche dati, all'ufficiale giudiziario competente nel procedimento di esecuzione forzata. La trasmissione delle informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 7 estende la disciplina sull'accesso al patrocinio a spese dello Stato, prevista per le controversie transfrontaliere in ambito UE, ai procedimenti per l'esecuzione di obbligazioni alimentari (comma 1) e riconosce il diritto al gratuito patrocinio a tutti coloro che presentano domande inerenti alla sottrazione internazionale di minori (comma 2). Le domande per l'accesso al patrocinio, presentate attraverso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, dovranno essere rivolte al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo nel quale l'obbligo alimentare deve essere eseguito (comma 3).

L'articolo 8 modifica il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche (decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39) al fine di renderlo compatibile con la direttiva 83/182/CEE ed evitare l'incorrere del nostro Paese nella procedura di infrazione. Le modifiche esentano gli studenti da imposte e tasse per l'utilizzo in Italia di veicoli immatricolati in altro Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo in cui risiedono abitualmente, a condizione che con lo Stato medesimo sussista un adeguato scambio di informazioni.

L'articolo 9 dispone la cancellazione del diritto fisso e della tassa di circolazione per gli autotrasportatori albanesi. Tali oneri sono infatti considerati incompatibili con l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, concluso a Lussemburgo il 12 giugno 2006, e ratificato in Italia con legge 7 gennaio 2008, n. 10.

L'articolo 10 innalza dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia destinate al-

l'alimentazione. L'intervento normativo è finalizzato alla chiusura del caso EU Pilot 7292/15/TAXU.

L'articolo 11 innalza dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti preparati per risotti). La norma è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7293/15/TAXU.

L'articolo 12 è volto a sanare la procedura di infrazione in materia di aiuti di Stato n. 11/2010 riguardante la concessione di presunti aiuti ai consorzi agrari in Italia, nell'ambito della quale la Commissione europea ha stabilito che le agevolazioni fiscali di cui godono i consorzi agrari in virtù del riconoscimento operato, a determinate condizioni, dall'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, quali società cooperative a mutualità prevalente, costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. In particolare, il comma 1 innalza dal 40 per cento al 50 per cento la quota di utili netti annuali soggetta a tassazione per i consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Tale percentuale corrisponderebbe sostanzialmente all'aiuto concedibile ai consorzi agrari nei limiti del *de minimis*. Il comma 2 stabilisce che le modifiche al regime fiscale dei consorzi agrari citate si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

L'articolo 13 introduce una serie di modifiche al regime forfetario di determinazione della base imponibile per la determinazione dell'imposta sul tonnellaggio che alcune imprese (la disciplina è opzionale) operanti il trasporto marino sono tenute a corrispondere (c.d. tonnage tax) ai sensi del capo VI del titolo II del TUIR.

L'articolo 14 designa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale, in attuazione della Decisione 2009/917/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale.

L'articolo 15 estende la facoltà di iscrizione nel registro internazionale italiano

delle navi in regime di temporanea dismissione di bandiera anche alle navi che appartengono a soggetti comunitari, con la finalità di evitare possibili discriminazioni tra navi di bandiera extracomunitaria e navi di bandiera comunitaria a scapito di queste ultime.

L'articolo 16 introduce sanzioni nei casi di inosservanza delle prescrizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori delle infrastrutture e degli operatori di settore. Si stabilisce in particolare l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie (da 5.000 a 20.000 euro) per gli operatori ferroviari nel caso di inosservanza di prescrizioni dell'ANSF relative a gestione della circolazione ferroviaria, funzionamento e manutenzione degli elementi del sistema ferroviario; requisiti e qualificazione del personale impiegato nella sicurezza della circolazione ferroviaria; certificati di sicurezza richiesti alle imprese per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria e le autorizzazioni di sicurezza richieste ai gestori dell'infrastruttura; obblighi di fornire assistenza tecnica, informazione e documentazione.

L'articolo 17 modifica l'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, introducendo l'obbligo per ciascun cacciatore di annotare sul proprio tesserino venatorio la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta, subito dopo l'abbattimento. La finalità dell'intervento è di tener conto dei rilievi mossi dalla Commissione europea (caso EU Pilot 6955/14/ENVI), riguardanti l'esercizio dell'attività venatoria in Italia e l'impatto sulle specie in cattivo stato di conservazione.

L'articolo 18 modifica la disciplina recata dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di attuazione della direttiva 2009/31/CE, in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, al fine di assicurare il pieno recepimento della normativa comunitaria in materia e superare così i rilievi avanzati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7334/15/CLIM. L'articolo interviene sulle

condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio di biossido di carbonio (prevedendo, fra l'altro, che per ogni unità idraulica l'autorizzazione allo stoccaggio può essere rilasciata ad un solo operatore), nonché sulla disciplina del riesame e aggiornamento dell'autorizzazione allo stoccaggio di biossido di carbonio da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e sentita la Regione interessata, e delle attività sottoposte a vigilanza e controllo.

L'articolo 19 reca adattamenti alla normativa nazionale vigente sul « terzo pacchetto energia », al fine di assicurare il pieno recepimento nell'ordinamento italiano di alcune disposizioni della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, recanti norme comuni per il mercato interno rispettivamente dell'energia elettrica e del gas naturale, e conseguentemente supera la procedura di infrazione 2014/2286. Nonostante le modifiche al decreto legislativo n. 93 del 2011 – introdotte dalla legge europea 2014 (legge n. 115 del 2015) – la relazione introduttiva al disegno di legge in esame sottolinea che « in ragione di più recenti colloqui con i servizi della Commissione europea » è emersa l'esigenza di apportare ulteriori adattamenti alla normativa nazionale vigente sul « terzo pacchetto energia », al fine di assicurare la definitiva chiusura della procedura di infrazione 2014/2286.

L'articolo 20 modifica l'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai commi 1, 4 e 5, al solo fine di assicurare un coordinamento normativo con l'articolo 2, comma 9-bis della stessa legge, relativamente alla figura del Segretario del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE).

L'articolo 21 modifica la disciplina per la notifica alla Commissione europea di eventuali misure di concessione di aiuti di Stato alle imprese, introducendo una procedura unica e centralizzata di notifica delle misure con le quali le amministrazioni centrali e territoriali intendono concedere aiuti di Stato alle imprese. La normativa vigente prevede invece che la

comunicazione sia trasmessa alla Commissione europea direttamente dalle singole amministrazioni interessate, con contestuale informativa al Dipartimento per le politiche europee. L'articolo in esame intende affidare al Dipartimento il compito di verificare, in tempi certi, la completezza della documentazione contenuta nella notifica e di procedere all'inoltro alla Commissione conformemente alla normativa europea. La disomogeneità delle procedure di notifica ha determinato un notevole rallentamento dei tempi di risposta della Commissione europea. Per questo motivo il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 21 in esame riformula il comma 1 dell'articolo 45 della legge n. 234 del 2012 ed aggiunge un nuovo comma 1-*bis*. Il nuovo comma 1 modifica la procedura di notifica mediante la previsione di una « cabina di regia » unica che garantisca la completezza delle informazioni da trasmettere alla Commissione europea. È quindi stabilito che tutte le amministrazioni, centrali o territoriali, che intendano concedere aiuti di Stato soggetti a notifica ai sensi dell'articolo 108, par. 3, del TFUE, « predispongono la notifica secondo le modalità prescritte dalla normativa europea e la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle politiche europee attraverso il sistema di notificazione elettronica ». Per espressa previsione normativa, l'esame svolto dal Dipartimento per le politiche europee ha funzione esclusiva di verificare la completezza della documentazione contenuta nella notifica. L'esame dovrà, inoltre, essere concluso entro tempi certi, stabiliti in un apposito decreto attuativo. Per i soli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali la completezza della documentazione contenuta nella notifica è verificata direttamente dall'Amministrazione competente per materia (nuovo comma 1-*bis*). Il comma 1, lettera *b*), rimanda le modalità di attuazione dell'articolo 45 ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Per la sua adozione è previsto il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.

Segnala che nella stesura finale dell'articolo 21 sono state integralmente recepite le condizioni a cui la Conferenza Stato-regioni ha subordinato il parere favorevole, reso il 17 dicembre 2015, sul disegno di legge. La Conferenza ha convenuto di chiedere le seguenti modifiche: che la notifica da parte delle amministrazioni intenzionate a concedere aiuti di Stato sia trasmessa al Dipartimento per le politiche europee attraverso il sistema di notificazione elettronica; che il Dipartimento stesso sia tenuto a concludere l'esame in ordine alla completezza della documentazione contenuta nella notifica entro determinati termini stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui saranno disciplinate le modalità di attuazione della normativa; che la medesima Conferenza sia chiamata ad esprimersi in sede di adozione del decreto.

L'articolo 22 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.

Testo unificato C. 3057 Gadda e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, sul testo unificato delle proposte di

legge C. 3057 Gadda e abbinata, recante « Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il testo si compone di IV Capi e di 17 articoli.

Il Capo I (artt.1-2) reca le finalità e le definizioni. L'articolo 1 illustra la finalità del provvedimento, che è volto alla riduzione degli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti attraverso la realizzazione di alcuni obiettivi prioritari: favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari, in via prioritaria ai fini dell'utilizzo umano, e di prodotti farmaceutici ed altri prodotti a fini di solidarietà sociale; contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, riducendo la produzione di rifiuti e promuovendo il riuso e il riciclo con l'obiettivo di estendere il ciclo di vita dei prodotti; contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, nonché alla riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili; contribuire ad attività di ricerca, all'informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, e delle istituzioni in materia.

L'articolo 2 esplicita le definizioni contenute nel provvedimento.

Il Capo II (artt. 3-11) definisce alcune misure per semplificare la cessione gratuita degli alimenti ai fini di solidarietà sociale e per limitarne gli sprechi.

In particolare, l'articolo 3 detta le modalità di cessione delle eccedenze alimentari ai soggetti cessionari da parte degli operatori del settore alimentare che deve essere gratuita e destinata a favore di persone indigenti. È inoltre consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei al consumo umano ed animale.

L'articolo 4 detta disposizioni sulle modalità di cessione delle eccedenze alimentari: tale cessione è consentita anche oltre il termine minimo di conservazione purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione ed è inoltre prevista l'ulteriore trasformazione delle stesse.

L'articolo 5 dispone circa i requisiti e la conservazione delle eccedenze alimentari in cessione gratuita.

L'articolo 6 prevede specifiche norme per consentire il riutilizzo dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale oggetto di confisca.

L'articolo 7, con una modifica alla legge di stabilità 2014, prevede che l'obbligo di garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, nel caso di distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, riguardi il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale e non solo, come attualmente previsto, le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale.

L'articolo 8 prevede l'istituzione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di un tavolo permanente di coordinamento con il compito di promuovere iniziative, indirizzi e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, con compiti consultivi, propositivi, di monitoraggio e di formulazione di progetti e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi ed alla distribuzione delle eccedenze. Il tavolo è composto di 25 membri, tra cui un rappresentante delle Regioni e Province autonome e un rappresentante dell'ANCI. La partecipazione al tavolo è gratuita e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 9 dispone che la RAI assicuri un numero adeguato di ore di informazione e di diffusione di messaggi informativi per sensibilizzare il pubblico a comportamenti idonei a ridurre gli sprechi. È poi prevista la promozione di campagne

nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e riduzione degli sprechi da parte dei Ministeri coinvolti, nonché di campagne informative per incentivare la prevenzione nella formazione dei rifiuti. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione alle Regioni è consentita la stipula di accordi o di protocolli di intesa per promuovere comportamenti responsabili idonei a ridurre lo spreco di cibo e permettere ai clienti l'asporto dei propri avanzi. Infine è rimessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministeri coinvolti, la promozione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di percorsi mirati all'educazione alimentare, ad una produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco di alimenti.

L'articolo 10 rifinanzia con 2 milioni di euro per il 2016 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti – di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 – e contestualmente istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi – che possono prevedere il coinvolgimento di volontari del Servizio civile nazionale – finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, nonché per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto ministeriale. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo sono quantificati in 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 1 milione di euro per gli anni 2017 e 2018.

L'articolo 11 amplia le finalità del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio – istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge n. 244 del 2007 – alla promozione di interventi destinati alla riduzione dei rifiuti alimentari

e in relazione a tali finalità ne incrementa la dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Il Capo III (artt. 12-16) disciplina ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale.

L'articolo 12 reca modifiche alla legge n. 155 del 2003. Con una modifica all'articolo 1, viene ampliata la platea dei soggetti autorizzati a effettuare le distribuzioni gratuite e le categorie dei prodotti che possono essere cedute gratuitamente agli indigenti ed equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali. Oltre alle ONLUS, già precedentemente previste a legislazione vigente, divengono soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale; quanto ai prodotti, accanto a quelli alimentari sono contemplati i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti. Viene poi inserito un nuovo articolo 1-bis, che disciplina la medesima equiparazione ed autorizzazione in relazione agli articoli ed accessori di abbigliamento, purché questi ultimi siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita.

L'articolo 13 detta disposizioni dirette ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e non scaduti, rimettendo ad un decreto del Ministro della salute l'individuazione di modalità tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie. Alle ONLUS è consentita la distribuzione dei medicinali direttamente ai soggetti indigenti a condizione che dispongano di personale sanitario.

L'articolo 14 reca disposizioni di carattere tributario e finanziario in tema di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale.

L'articolo 15 prevede l'emanazione da parte del Ministero della salute, previa

intesa in sede di Conferenza unificata, di indicazioni per gli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali per prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.

L'articolo 16 conferisce ai comuni la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche relative ad attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito li cedono, direttamente o indirettamente agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale.

Infine il Capo IV (Misure in materia di appalti), composto dal solo articolo 17, con una modifica codice dei contratti pubblici, inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta, quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la cessione a titolo gratuito, a fini di beneficenza, delle eccedenze alimentari.

Presenta e illustra quindi un parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.

C. 3220 Sorial.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Ivan CATALANO (Misto), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Affari costituzionali della Camera il proprio parere sulla proposta di legge n. 3220 (Sorial ed altri).

Ricorda che la Commissione ha già espresso parere sul testo in data 11 novembre 2015.

Dopo un passaggio in Assemblea il provvedimento è stato peraltro rinviato in Commissione sulla base di un'intesa politica tra i gruppi.

Per il contenuto del provvedimento, richiama la relazione già svolta in data 11 novembre 2015.

Ricorda che il parere espresso rilevava che, secondo la giurisprudenza costituzionale, « il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio (ancorché si traducano in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti stessi), ma solo con disciplina di principio e modalità di coordinamento finanziario ». Veniva conseguentemente formulata una condizione che richiedeva, in luogo dell'applicazione diretta alle Regioni della disciplina del contenimento delle spese per le autovetture di servizio e di rappresentanza, un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, volta a recepire i principi della normativa statale in materia, ferme restando le normative regionali che prevedano misure più restrittive.

Fa presente che sul punto è stato successivamente sancito, in data 17 dicembre 2015, un accordo in sede di Conferenza unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali, concernente la riduzione delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone.

Rileva inoltre che in data 3 marzo 2016 è stata depositata la sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2016, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della vigente disciplina in materia di contenimento delle spese per le auto di servizio, contenuta nell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, nella parte in cui si applica alle Regioni. La Corte infatti, ribadendo la propria precedente giurisprudenza, ha rilevato come la disposizione censurata non lasci « alla Regione alcun margine di sviluppo dell'analitico precetto » e non possa pertanto essere qualificata come principio di coordinamento della finanza pubblica.

Alla luce di questi ulteriori elementi, propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole con due condizioni e due osservazioni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.10 alle 8.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.15.

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».

**Audizione dei professori Massimo Carli,
Guido Carpani e Antonio D'Atena.**

(Svolgimento e conclusione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il professor Antonio D'Atena ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare alla seduta.

Introduce, quindi, l'audizione.

Massimo CARLI, *professore di diritto regionale presso l'Università cattolica di Milano* e Guido CARPANI, *Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esperto della materia*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il presidente Gianpiero D'ALIA, la senatrice Maria Grazia GATTI (PD) e la deputata Martina NARDI (PD).

Massimo CARLI, *professore di diritto regionale presso l'Università cattolica di Milano* e Guido CARPANI, *Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esperto della materia*, forniscono ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia i professori Massimo Carli e Guido Carpani per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 603 del 2 marzo 2016, a pagina 142, prima colonna, diciassettesima riga, i numeri: « 8.40 » sono sostituiti dai seguenti: « 8.35 ».

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015 (S. 2228 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 2228, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea »;

considerato che:

sullo schema del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

tale parere, espresso nella seduta del 17 dicembre 2015, è stato favorevole a condizione che venissero accolte le talune modifiche all'articolo 21 del disegno di legge in esame, riguardante la disciplina relativa alle comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato, di cui all'articolo 45 della legge n. 234 del 2012;

tali modifiche sono volte a far sì che: la trasmissione della notifica da parte delle amministrazioni intenzionate a concedere aiuti di Stato sia trasmessa al Dipartimento per le politiche europee attraverso il sistema di notificazione elettronica; che il Dipartimento stesso sia tenuto a concludere l'esame in ordine alla completezza della documentazione contenuta nella notifica entro determinati termini stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui saranno disciplinate le modalità di attuazione della normativa; che la Conferenza Stato-Regioni sia chiamata ad esprimersi in sede di adozione del decreto;

espresso apprezzamento per il recepimento, nel testo del disegno di legge, della condizione espressa dalla Conferenza Stato-Regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale (Testo unificato C. 3057 Gadda e abb.).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3057 Gadda e abbinate, recante « Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

considerato che il testo unificato in esame è riconducibile nel suo complesso alla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », ascritta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. s), Cost.);

rilevato che le singole disposizioni intervengono su una pluralità di ambiti materiali, quali l'« ordinamento civile » e il « sistema tributario e contabile dello Stato », di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lett. l) ed e), Cost.), l'« alimentazione » e la « tutela della salute », oggetto di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), e le « politiche so-

ciali », attribuite alla competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);

rilevato altresì che l'articolo 8 prevede l'istituzione di un tavolo permanente di coordinamento con il compito di promuovere iniziative, indirizzi e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, con compiti consultivi, propositivi, di monitoraggio e di formulazione di progetti e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi ed alla distribuzione delle eccedenze; il tavolo è composto di 25 membri, di cui solo uno in rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome e solo uno in rappresentanza dell'ANCI,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 8, sia rinforzata la rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome e dell'ANCI nell'ambito del tavolo di coordinamento da esso previsto.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni (C. 3220 Sorial).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 3220 Sorial ed altri, recante « Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni »;

richiamato il proprio parere espresso in data 11 novembre 2015;

rilevato che la proposta di legge in esame introduce un divieto generalizzato per le pubbliche amministrazioni, inclusi le Regioni e gli enti locali, di acquistare autovetture di servizio o di rappresentanza e di stipulare contratti di leasing al riguardo, ferme restando le disposizioni relative alle auto destinate a particolari servizi, e impone la dismissione delle autovetture medesime tramite asta pubblica su piattaforma elettronica, destinando i relativi risparmi al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

considerato che il contenuto del provvedimento appare riconducibile, per i profili concernenti le amministrazioni statali, alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « sistema contabile dello Stato », ascritte alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere g) ed e), Cost.), e, per i profili concernenti le amministrazioni territoriali, alla materia « coordinamento della finanza pubblica », attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma Cost.);

ricordato che secondo la giurisprudenza costituzionale, « il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio (ancorché si traducano in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti stessi), ma solo con disciplina di principio e modalità di coordinamento finanziario » (sentenza n. 144 del 2012, relativa al contenimento delle spese per le auto di servizio; nello stesso senso cfr., ex plurimis, sentenza n. 417 del 2005);

rilevato che il 3 marzo 2016 è stata depositata la sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2016, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della vigente disciplina in materia di contenimento delle spese per le auto di servizio, contenuta nell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, nella parte in cui si applica alle Regioni; la Corte, ribadendo la propria precedente giurisprudenza, ha in proposito sottolineato che la disposizione censurata non lascia « alla Regione alcun margine di sviluppo dell'analitico precetto », non potendo pertanto essere qualificata come principio di coordinamento della finanza pubblica;

sottolineata in ogni caso l'opportunità che anche le amministrazioni regionali, nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica e nel rispetto del principio di leale collaborazione, adeguino i propri ordinamenti alla normativa volta al contenimento delle spese per le auto di servizio e di rappresentanza;

ricordato che, in data 17 dicembre 2015, è stato sancito un accordo in sede di Conferenza unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali, concernente la riduzione delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone;

rilevato che risulta inoltre necessario, al fine di rispettare l'autonomia finanziaria degli enti territoriali, che i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa restino acquisiti ai bilanci degli enti medesimi e siano finalizzati a soddisfare i bisogni dei territori;

considerato che il conseguimento di effettivi risparmi in attuazione delle misure previste dalla proposta di legge in esame rischia di essere vanificato dalla mancata previsione di misure restrittive per il noleggio delle autovetture e l'acquisto di buoni taxi;

considerato infine che in talune ipotesi la dismissione onerosa delle autovetture potrebbe risultare non agevole o comunque non conveniente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia previsto, in luogo dell'applicazione diretta alle Regioni della disciplina

del contenimento delle spese per le autovetture di servizio e di rappresentanza, che tale disciplina costituisce per le Regioni normativa di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, a cui le Regioni adeguano i propri ordinamenti, anche sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata;

2) sia previsto che per gli enti territoriali i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa per le autovetture restino acquisiti ai relativi bilanci, per essere destinati al soddisfacimento delle esigenze primarie della popolazione;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di estendere le misure restrittive relative all'acquisto e alla stipula di contratti di leasing delle autovetture anche al noleggio e all'acquisto di buoni taxi;

b) si valuti l'opportunità, nelle ipotesi in cui la dismissione onerosa delle autovetture risulti non agevole o comunque non conveniente, di riconoscere la facoltà alle amministrazioni di procedere alla cessione a titolo gratuito, tramite procedure ad evidenza pubblica, ad enti e associazioni senza scopo di lucro che prestano servizi di assistenza sociale e sanitaria sul territorio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 153 |
| AUDIZIONI: | |
| Variazione nella composizione della Commissione | 153 |
| Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia Lapecorella, sulle modifiche al federalismo fiscale contenute nella legge di stabilità per il 2016 e sull'applicazione delle capacità fiscali <i>standard</i> (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione). ... | 153 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.10 alle 8.15.

AUDIZIONI

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Riccardo Fraccaro, in sostituzione della deputata Laura Castelli, dimissionaria.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia Lapecorella, sulle modifiche al federalismo fiscale contenute nella legge di stabilità per il 2016 e sull'applicazione delle capacità fiscali *standard*.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Fabrizia LAPECORELLA, *direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Federico FORNARO (PD) e Maria Cecilia GUERRA (PD), i deputati Roger DE MENECH (PD) e

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), nonché il presidente, Giancarlo GIORGETTI.

Fabrizia LAPECORELLA, *direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*, Maria Teresa MONTEDURO, *dirigente generale con incarico di consulenza, studio e ricerca del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*, e Paolo PUGLISI, *direttore della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale*

del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia la professoressa per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 155 |
| Audizione del direttore della Direzione Digital della RAI, Gian Paolo Tagliavia (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 155 |
| Comunicazioni del presidente | 155 |
| ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione</i>) . | 157 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 156 |

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Interviene il direttore della Direzione Digital della RAI, Gian Paolo Tagliavia.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del direttore della Direzione Digital della RAI, Gian Paolo Tagliavia.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), Gian Paolo TAGLIAVIA, *direttore della Direzione Digital della Rai*, svolge una relazione, al termine della quale prendono la parola, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, le deputate Lorenza BONACCORSI (PD) e Mirella LIUZZI (M5S), i senatori Roberto RUTA (PD), Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII) e Alberto AIROLA (M5S), e Roberto FICO, *presidente*.

Gian Paolo TAGLIAVIA, *direttore della Direzione Digital della Rai*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il dottor Tagliavia e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del presidente.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio

pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 412/1976 al n. 414/1982, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza
del presidente Roberto FICO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 412/1976 al n. 414/1982)**

ANZALDI. — *Al Presidente e al Direttore generale della Rai* — Premesso che:

l'articolo 45, comma 2, lett. l), del decreto legislativo n. 177 del 2005 stabilisce che il servizio pubblico generale radiotelevisivo deve destinare « una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti »;

l'articolo 16, comma 1, del vigente contratto di servizio prevede che la « Rai valorizza le capacità produttive, imprenditoriali e culturali del Paese al fine di favorire lo sviluppo dell'industria nazionale audiovisiva e contribuire alla crescita del sistema produttivo italiano ed europeo, privilegiando il rapporto tra qualità e mercato, l'efficienza e il pluralismo industriale (...) »;

Renzo Martinelli è il regista del film « Ustica », che uscirà il prossimo 7 aprile, e nel quale viene ricostruita la vicenda della strage di Ustica del 27 giugno 1980, quando un DC-9 della compagnia Itavia, decollato dall'aeroporto di Bologna e diretto a Palermo, si squarciò in volo, provocando 81 morti;

il regista nel film ricostruisce i fatti che portarono a quella tragedia, sulla base delle cinquemila pagine dell'istruttoria del giudice Priore, nonché di testimonianze e perizie;

secondo quanto riportato in un'intervista al Corriere della sera del 16 febbraio, il regista avrebbe proposto alla Rai di produrre il film e che quest'ultima avrebbe rifiutato perché « non voleva rogne con gli americani »;

il film è una coproduzione « col Belgio a cui hanno partecipato ministero Beni culturali e tre Regioni, oltre a privati »;

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il regista Martinelli abbia proposto alla Rai la produzione del film;

in caso affermativo, se è vero che la Rai abbia rifiutato di produrre il film per i motivi riferiti dal regista nell'intervista;

chi all'interno della Rai abbia valutato il copione e per quali ragioni lo abbia rifiutato;

se non ritengano che rientri tra le finalità del servizio pubblico produrre film che abbiano un forte valore di testimonianza civile. (412/1976)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In primo luogo, occorre considerare che Rai Cinema riceve circa 1000 proposte ogni anno ed è necessariamente chiamata ad operare delle scelte, a volte difficili, potendo intervenire nel finanziamento solo di una minima parte dei progetti presentati.

Nel caso specifico oggetto dell'interrogazione sopra citata, si ritiene opportuno mettere in evidenza che le motivazioni alla base della decisione di non partecipare alla produzione del film di Renzo Martinelli risiedono esclusivamente in una valutazione intrinseca del progetto. Infatti, pur essendo una sceneggiatura strutturalmente adeguata a sostenere una trasposizione cinematografica, uno dei motivi editoriali per cui si decise di non contribuire alla realizzazione del film fu la commistione non

perfettamente equilibrata tra elementi di finzione, personaggi di fantasia e fatti realmente accaduti, tale da determinare delle criticità di narrazione rispetto alla delicatezza della materia trattata.

Inoltre, al di là della scelta del regista di sposare, pur nella perdurante incertezza storico-processuale sulla vicenda, una precisa versione della dinamica della strage, c'erano perplessità su alcune scelte stilistiche difficili e crude, come quella di porre al centro della catastrofe una bambina che vediamo morire più volte, tenuto conto che le vicende raccontate rappresentano ancora una ferita aperta per il Paese e per i parenti delle vittime della strage.

Al regista/produttore, in ogni caso, fu offerta la possibilità di riproporre il film una volta realizzato, per verificarne gli esiti artistici ed eventualmente procedere ad una acquisizione dei diritti televisivi. Possibilità che si sta in effetti concretizzando, considerato che è già stato fissato un incontro per visionare il film da parte delle strutture competenti di Rai Cinema.

Da ultimo, si ritiene opportuno mettere in evidenza l'impegno di Rai Cinema sul fronte del cinema civile e sociale; a tal proposito si ricordano, tra gli altri film, *Terraferma* di Emanuele Crialesi sui temi dell'accoglienza; *Torneranno i prati*, di Ermanno Olmi, *Bella addormentata* di Marco Bellocchio sulle scelte del fine vita; *La Mafia uccide solo d'estate* di Pif, sul periodo stragista di Palermo; *I Cento passi* di Marco Tullio Giordana sulla storia di Peppino Impastato e ancora *La siciliana ribelle* di Marco Amenta, *Placido Rizzotto* di Pasquale Scimeca, *Fortapasc* di Marco Risi e il recente *Fuocoammare* di Rosi, Orso d'Oro all'ultimo festival di Berlino, che racconta Lampedusa, al centro di un attuale dibattito sulle frontiere.

NESCI, LIUZZI, ALBERTI, VILLAROSA, PESCO. — Al Presidente della Rai —
Premesso che:

nel corso della puntata del 22 dicembre 2015 di « Ballarò », programma di approfondimento politico condotto da

Massimo Giannini su Rai Tre, è andata in onda un'intervista a Giuseppe Vegas, presidente della Consob, l'autorità garante degli investitori e dell'efficienza e trasparenza del mercato mobiliare italiano;

durante la suddetta intervista, Vegas ha dichiarato, in merito allo strumento dei c.d. « scenari di probabilità », che « nel 2012 il Parlamento europeo con un regolamento, quindi direttamente applicativo in tutti i Paesi, ha escluso che si potesse richiedere questo tipo di strumento, quindi non potevamo richiederlo a nessuno. Ciò detto, se la formula magica [...] fosse una formula salvifica, forse l'avrebbero adottato Paesi che hanno un mercato più importante del nostro [...] Questo non è accaduto: non le suscita qualche domanda? »;

secondo quanto precisato da Assofinance, l'associazione italiana dei consulenti finanziari indipendenti, in un comunicato stampa del 27 dicembre 2015 inviato alla stessa redazione di « Ballarò », il dottor Vegas ha dato una lettura non veritiera della realtà;

a riguardo Assofinance specifica, invece, che « gli scenari probabilistici sono stati ideati dalla stessa Consob (Ufficio analisi quantitative) nel 2009, sono sostenuti da oltre 100 tra accademici italiani e stranieri ed esperti di finanza (« *Movement for risk transparency* ») oltre a essere utilizzati quotidianamente dagli stessi intermediari finanziari di tutto il mondo »;

non è nemmeno vero che siano stati vietati dal Parlamento europeo: come documenta, ancora, Assofinance, l'articolo 3 del Regolamento CE n. 809/2004 consente a Consob di far inserire all'offerente nel prospetto informazioni aggiuntive, per consentire ai risparmiatori di investire consapevolmente;

come se non bastasse, l'articolo 94, comma 5, del c.d. « Testo unico della Finanza » (decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58) precisa: « Se è necessario per la tutela degli investitori, la

Consob può esigere che l'emittente o l'offerente includa nel prospetto informazioni supplementari »;

a riprova, poi, dell'inesistenza di un divieto, Assofinance fa osservare che in passato scenari di probabilità « sono stati adottati dall'Autorità di vigilanza portoghese (CMVM) oltre che dalla stessa Consob per le polizze finanziario-assicurative di Ramo III (« *Index e unit linked* »). Sono stati fatti includere da Consob anche nella scheda prodotto del « Prestito Convertendo » di Banca Popolare di Milano »;

agli odierni interroganti preme sottolineare che, probabilmente, molte delle 130 mila famiglie degli obbligazionisti di Banca Marche, Banca Etruria, Cari Chieti e Cari Ferrara, avrebbero potuto salvare i risparmi di una vita, se i prospetti informativi delle obbligazioni subordinate avessero riportato gli scenari probabilistici;

nella parte iniziale della suddetta intervista, il dottor Vegas afferma ancora: « da quando mi sono insediato in questo ufficio alla Consob, ho sempre avuto come stella polare il risparmiatore, soprattutto il piccolo risparmiatore, e non le banche, perché le banche sono uno strumento, ma il fine è che il piccolo risparmiatore possa essere sicuro relativamente alle speranze che ripone nei risparmi di una vita. Siamo stati i primi a inventarci le avvertenze nei prospetti, cioè nella prima parte scriviamo le cose più importanti. Mi sono procurato un vecchio prospetto di Banca Etruria sull'emissione dei famosi bond subordinati. In prima pagina c'è scritto che questi bond sono pericolosi perché in caso di fallimento della banca anche chi li ha sottoscritti è chiamato a pagare;

anche a tal proposito, Assofinance osserva che « il presidente confonde evidentemente due concetti diversi: pericolo e rischio. Sapere che un prodotto finanziario è pericoloso (ovverosia che può far perdere l'intero capitale) è importante ma assolutamente non sufficiente, essendo fondamentale, invece, conoscere quante probabilità si hanno di guadagnare (e quanto) e quante di perdere (e quanto),

ovverosia il rischio, che avrebbe potuto essere comunicato efficacemente con gli scenari di probabilità »;

nel corso dell'intervista, ancora, Massimo Giannini fa riferimento alla lettera di Bankitalia del dicembre 2013 nelle cui conclusioni, come riportano vari organi di stampa, si legge che « a seguito del progressivo degrado della situazione aziendale, la Banca Popolare dell'Etruria risulta ormai condizionata in modo irreversibile da vincoli economici, finanziari e patrimoniali che ne hanno di fatto « ingessato » l'operatività ». Per cui Bankitalia « ritiene che la Popolare non sia più in grado di percorrere in via autonoma la strada del risanamento »;

a tal proposito, il dottor Vegas ha precisato che « noi immediatamente abbiamo fatto comunicare a Banca Etruria il problema, abbiamo attivato la procedura del supplemento al prospetto, ciò vuol dire che il risparmiatore poteva chiedere di essere rimborsato, di non partecipare più alla sottoscrizione. Lei mi potrà dire che il tempo dato al risparmiatore per poter revocare il prospetto è molto limitato (solo due giorni nel periodo della vigilia di Natale, ndr) [...] però questo purtroppo dipende da una scelta legislativa europea »;

pur essendo vero tale riferimento alla legislazione europea, Consob, per tutelare gli investitori (come, d'altronde, le è imposto dall'articolo 91 del c.d. « Testo Unico della Finanza »), avrebbe potuto richiedere alla banca di prorogare tale termine (definito dallo stesso presidente « irrazionale ») in base all'articolo 95-bis, comma 2, del « Tuf », secondo il quale è vero che « gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione », ma si precisa, appunto, anche che « tale termine può essere prorogato dall'emittente o dall'offerente »;

come su specificato, queste osservazioni sono state inviate da Assofinance alla

redazione di «Ballarò», con la richiesta che «tali considerazioni vengano messe a conoscenza dei vostri telescoltatori nel modo che riterrete più opportuno per una loro piena informativa»;

è opportuno, in questa sede, ricordare che, secondo quanto affermato all'articolo 3 del decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005 («Testo Unico della Radiotelevisione»), sono principi essenziali del servizio pubblico «l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione»;

nel suddetto decreto, peraltro, si specifica, all'articolo 4 comma 1 lettera e), che la Rai garantisce anche «la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume»;

tale diritto di rettifica è, peraltro, garantito anche dall'articolo 10 della legge n. 223 del 6 agosto 1990 («Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato») che prevede la possibilità, per chiunque si senta leso da trasmissioni contrarie a verità, di chiedere rettifica. E, peraltro, la medesima va «effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi»;

a quanto risulta, «Ballarò» non ha provveduto, nelle puntate precedenti, a render conto delle dichiarazioni non rispondenti al vero, rese dal presidente Consob, dottor Giuseppe Vegas;

preme, ancora, rilevare che la succitata intervista, andata in onda non in diretta bensì registrata, avrebbe consentito alla redazione di «Ballarò» di verificare quanto dichiarato dallo stesso dottor Vegas, di modo da accertare la fondatezza o meno delle dichiarazioni rese dall'intervistato che – come dimostrato in premessa

– sono state non solo imprecise, ma in alcuni fondamentali passaggi non corrispondenti a verità;

si chiede di sapere:

se nelle trasmissioni informative della Rai siano verificate – preventivamente in caso di trasmissioni registrate, oppure successivamente – le informazioni rese dagli intervistati, soprattutto quando si tratta di soggetti che ricoprono importanti cariche nell'ambito di autorità indipendenti e se, in caso affermativo, siano previste particolari modalità di rettifica delle informazioni non corrispondenti a verità;

se nel caso in oggetto le affermazioni dell'intervistato siano state sottoposte al cosiddetto *fact-checking* e se, considerata la manifesta inesattezza di alcune dichiarazioni di Vegas, non ritengano, pur nel rispetto dell'autonomia che contraddistingue la professione giornalistica, dare adeguato spazio ai rilevati mossi da associazioni quali Assofinance, che in ossequio ai principi che regolano il servizio pubblico radiotelevisivo meriterebbero adeguata voce.

(413/1977)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In linea generale, l'obiettivo del programma è quello di offrire un'informazione improntata ai principi di imparzialità, completezza e correttezza, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati; nello specifico caso in questione l'essersi affidati al massimo rappresentante dell'autorità garante degli investitori e dell'efficienza e trasparenza del mercato mobiliare italiano, fa ritenere che spettasse a lui la principale responsabilità delle dichiarazioni rilasciate nel corso dell'intervista.

Si pone peraltro in evidenza come nel corso dell'intervista, durata pochi minuti e oltretutto realizzata in collegamento e non in studio, non era materialmente possibile approfondire una complessità tematica che

avrebbe inevitabilmente reso il confronto troppo tecnico e di difficile semplificazione. L'intervista infatti, a fronte di un contesto mediatico che non aveva ancora visto il coinvolgimento di quella autorità, si motivava soprattutto come occasione per ascoltare quel punto di vista. Le domande del conduttore erano infatti mirate a far emergere soprattutto il ruolo e il comportamento dell'istituzione a fronte dell'emergenza banche. La specifica questione relativa agli « scenari probabilistici » avrebbe richiesto un approfondimento francamente di difficile gestione all'interno di quel contesto se non a fronte di una discussione più ampia con altri soggetti, tra i quali proprio quelle associazioni che hanno segnalato la necessità di chiarire meglio quel passaggio.

Ciò premesso, proprio nella consapevolezza dell'importanza e delicatezza di tali temi, sarà presa in considerazione l'eventualità di un successivo confronto da attivare tra più soggetti proprio per meglio approfondire il tema banche e risparmiatori che continua ad essere al centro delle preoccupazioni di cittadini e famiglie.

NESCI, TERZONI. — Al Presidente e al direttore generale della Rai — Premesso che:

domenica 7 Febbraio 2016 alle ore 14,30 è andata in onda su Raitre la trasmissione « In 1/2 h » intitolata « Il piccolo principe ». Ospiti della conduttrice Lucia Annunziata l'ambasciatore italiano al Cairo Maurizio Massari, e i giornalisti Giuseppe Acconcia ed Andrea Purgatori. La trasmissione era finalizzata a far luce sui fatti accaduti in Egitto con l'uccisione del ricercatore Italiano Giulio Regeni al Cairo;

il programma è andato in onda sul canale di Raitre in tutte le regioni italiane ad eccezione delle Marche, dove la trasmissione è stata bruscamente interrotta per trasmettere una partita di calcio locale, Monticelli-San Benedetto, valevole per la sesta giornata del girone di ritorno del Campionato Nazionale Serie D 2015/16;

l'interruzione è perdurata per tutta la durata della partita andando così a co-

prire anche parte della trasmissione nazionale successiva, « Alle falde del Kilimangiaro », condotto da Camila Raznovich;

agli scriventi consta che alcuni telespettatori residenti nella provincia di Ancona e Pesaro, indignati per la repentina interruzione, abbiano contattato prontamente la sede della RAI Regione Marche al numero 07158961 e ad essi sia stato risposto che la programmazione fosse stata interrotta su ordine della Prefettura per poter trasmettere la partita di calcio;

risulta ancora agli scriventi che la prefettura di Ascoli, su indicazione del questore e sentito il Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive avrebbe sì dato disposizione circa la trasmissione della suddetta partita di calcio, ma limitatamente alla provincia di Ascoli;

si chiede di sapere:

se intendano confermare i fatti sopra esposti e, se del caso, spiegare per quali precise ragioni il centro di produzione Rai territorialmente competente abbia modificato il palinsesto nazionale anche per le province di Ancona e Pesaro.
(414/1982)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

La prevista programmazione televisiva di Rai Tre per Domenica 7 febbraio 2016, specificamente la trasmissione di « In Mezz'ora » e l'inizio di « Alle falde del Kilimangiaro », è stata interrotta nella Regione Marche per essere sostituita dalla trasmissione della partita « Monticelli-Sambenedettese » in ottemperanza di un'ordinanza della Prefettura di Ascoli Piceno. Con tale provvedimento la Prefettura disponeva che « la trasmissione in diretta televisiva...dell'incontro di calcio Monticelli-Sambenedettese in programma per domenica 7 febbraio p.v. alle ore 14.30 presso lo stadio Cino e Lillo

Del Duca di Ascoli Piceno....per le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza ».

Al riguardo, si evidenzia tuttavia che il distacco della programmazione Rai ha ri-

guardato necessariamente l'intera Regione Marche tenuto conto del fatto che la rete di diffusione non consente tecnicamente la differenziazione del segnale su base sub-regionale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

IV Comitato – Cultura della legalità, minori, scuola, università 163

COMMISSIONE PLENARIA:

Audizione del presidente della Commissione straordinaria incaricata della gestione del X municipio di Roma Capitale, prefetto Domenico Vulpiani (*Svolgimento e conclusione*) .. 163

IV Comitato – Cultura della legalità, minori, scuola, università.

Mercoledì 9 marzo 2016.

Il IV Comitato, cultura della legalità, minori, scuola, università si è riunito dalle 14 alle 14.40.

COMMISSIONE PLENARIA

Audizione del presidente della Commissione straordinaria incaricata della gestione del X municipio di Roma Capitale, prefetto Domenico Vulpiani.

(Svolgimento e conclusione).

La seduta comincia alle 14.50.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Introduce quindi l'audizione del prefetto Domenico Vulpiani, presidente della Commissione straordinaria incaricata della gestione del X municipio di Roma Capitale, accompagnato dal Vice Prefetto Rosalba Scialla e dal dottor Maurizio Alicandro, componenti della medesima commissione.

Domenico VULPIANI, *presidente della Commissione straordinaria incaricata della gestione del X municipio di Roma Capitale*, svolge una relazione sull'attività della commissione straordinaria incaricata della gestione del X municipio di Roma Capitale, in cui rientra il territorio di Ostia.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Luisa BOSSA (PD), Francesco D'UVA (M5S), Andrea VECCHIO (SCpI), Celeste COSTANTINO (SI-SEL), e i senatori Luigi GAETTI (M5S), Ciro FALANGA (AL-A).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Domenico VULPIANI, *presidente della Commissione straordinaria incaricata della gestione del X municipio di Roma Capitale*, risponde alle domande poste.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il prefetto Domenico VULPIANI per il contri-

buto fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Ministro della difesa 165

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 14.45.

Audizione del Ministro della difesa.

Il Comitato procede all'audizione del Ministro della difesa, senatrice Roberta

PINOTTI, che svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 16.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione (*Svolgimento e conclusione*)

166

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 8.40.

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo una richiesta di precisazione di Laura RAVETTO, *presidente*, il sottosegretario Domenico MANZIONE, dopo aver risposto alla presidente Ravetto, prosegue la sua relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, a più riprese, il senatore Paolo ARRIGONI (LNA), a più riprese, il deputato Luca FRUSONE (M5S), a più riprese, il senatore Riccardo MAZZONI (AL-A), le deputate Maria Chiara GADDA (PD), a più riprese, e Micaela CAMPANA (PD) e il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD).

Risponde, a più riprese, il sottosegretario Domenico MANZIONE, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, autorizza la pubblicazione della documentazione illustrata dal sottosegretario Manzione, in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il sottosegretario Manzione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 168 |
| Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale. | |
| Seguito dell'audizione dell'amministratore delegato di Equitalia SpA, Ernesto Maria Ruffini (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>) | 168 |

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Alessandro PAGANO. — Intervengono, per Equitalia SpA, l'amministratore delegato, Ernesto Maria Ruffini, il direttore riscossione, Adelfio Moretti, il direttore ICT, Marco Balassi, il responsabile normativa, contenzioso e legale aziendale, Renato Raffaele Vicario, e il portavoce dell'amministratore delegato, Giovanni Bartoloni.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro PAGANO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Seguito dell'audizione dell'amministratore delegato di Equitalia SpA, Ernesto Maria Ruffini.
(*Seguito dello svolgimento e conclusione*).

Alessandro PAGANO, *presidente*, dichiara aperto il seguito dell'audizione in titolo iniziata lo scorso 24 febbraio e dà, quindi, la parola all'avv. Ruffini.

Ernesto Maria RUFFINI, *amministratore delegato di Equitalia SpA*, risponde ai quesiti formulati dai commissari nella precedente riunione.

Prendono la parola, per formulare quesiti e svolgere considerazioni, i deputati Michele PELILLO (PD) e Alessandro PAGANO, *presidente*.

Ernesto Maria RUFFINI, *amministratore delegato di Equitalia SpA*, Renato Raffaele VICARIO, *responsabile normativa, contenzioso e legale aziendale di Equitalia SpA*, Adelfio MORETTI, *direttore riscossione di Equitalia SpA*, e Marco BALASSI, *direttore ICT di Equitalia SpA*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro PAGANO, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 169 |
| COMMISSIONE PLENARIA: | |
| Comunicazioni del Presidente | 169 |
| Audizione di Silvano De Prosio (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 170 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 9 marzo 2016.

La seduta comincia alle 14.05.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare il dottor SIDDI di concludere una serie di attività di indagine già avviate sulla scuola di lingue Hypérion;

richiedere alla Direzione centrale della polizia di prevenzione di trasmettere al Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche alcuni reperti;

richiedere alcuni chiarimenti all'Ispettorato generale dei Cappellani delle carceri italiane;

incaricare la dottoressa Giammaria, il sostituto commissario Ferrante e il sovrintendente Marratzu di acquisire alcuni reperti;

richiedere al dottor Francesco Monastero e al dottor Alberto Macchia alcuni approfondimenti sui temi oggetto delle loro audizioni;

incaricare il colonnello Pinnelli di acquisire elementi su una persona coinvolta nei fatti.

Comunica inoltre che:

il 2 marzo 2016, la dottoressa Giammaria, il sostituto commissario Ferrante e il sovrintendente Marratzu hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da persona informata dei fatti;

l'8 marzo 2016 il dottor Salvini ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da persona informata dei fatti;

nella stessa data, il senatore Gotor, ha trasmesso un elenco, di libera consul-

tazione, di quesiti da rivolgere a monsignor Fabbri e di proposte istruttorie conseguenti all'audizione dello stesso.

Illustra infine il programma delle prossime audizioni della Commissione.

Audizione di Silvano De Prospo.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, le tematiche oggetto dell'audizione di Silvano De Prospo rivolgendogli un primo quesito.

Silvano DE PROSPO risponde al quesito. Chiede, quindi, di poter proseguire il proprio intervento in seduta segreta.

(La Commissione consente. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, pone ulteriori quesiti, ai quali risponde Silvano DE PROSPO, che chiede poi di poter proseguire il proprio intervento in seduta segreta.

(La Commissione consente. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Silvano DE PROSPO fornisce ulteriori risposte ai quesiti. Chiede, quindi, di proseguire in seduta segreta.

(La Commissione consente. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Interviene quindi, con ulteriori quesiti, il senatore Federico FORNARO (PD).

Silvano DE PROSPO risponde ai quesiti. Chiede, quindi, di poter proseguire il proprio intervento in seduta segreta.

(La Commissione consente. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono poi, con ulteriori quesiti, i deputati Fabio LAVAGNO (PD), Gero GRASSI (PD) e Giuseppe FIORONI, *presidente*, ai quali replica Silvano DE PROSPO.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia Silvano De Prospo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 171 |
| Audizione del Direttore generale della Previdenza Militare e della Leva – PREVIMIL, Maura Paolotti (<i>Svolgimento e rinvio</i>) | 171 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 172 |

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a cir-

cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Direttore generale della Previdenza Militare e della Leva – PREVIMIL, Maura Paolotti.

(Svolgimento e rinvio).

Gian Piero SCANU, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Maura PAOLOTTI, *Direttore generale della Previdenza Militare e della Leva – PREVIMIL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Diego ZARDINI (PD), Giulia GRILLO (M5S), Paola BOLDRINI (PD), Settimo NIZZI (FI-PdL), Luigi LACQUANITI (PD), Ivan CATALANO (MISTO) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Maura PAOLOTTI, *Direttore generale della Previdenza Militare e della Leva – PREVIMIL*, risponde ad alcuni dei quesiti posti, riservandosi di fornire ulteriori precisazioni in una successiva seduta della Commissione.

Gian Piero SCANU, *presidente*, dopo aver ringraziato l'audito, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.12.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.25.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

| | |
|--|---|
| Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>) | 3 |
|--|---|

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

| | |
|---|---|
| Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Milano nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Francesco Barbato, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 12078/14 RG TRIB – N. 60924/10 RG NR – N. 3415/14 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 16) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 8 |
|---|---|

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 11 |
|---|----|

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 12 |
| ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti dei Relatori</i>) | 15 |

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|---|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 19 |
| 5-08045 Naccarato e altri: Sul ritardo nell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ex articolo 3 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 | 19 |
| ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>) | 27 |
| 5-08046 Sisto e Russo: Sulla Deputazione della Real Cappella del tesoro di San Gennaro . | 19 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>) | 28 |
| 5-08047 D'Ambrosio e altri: Sull'istituzione di un distaccamento straordinario dei Vigili del fuoco presso la città di Giugliano | 20 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>) | 30 |

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

| | |
|--|----|
| Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 20 |
| ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>) | 32 |

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|----|
| Audizioni di esperti in relazione alle proposte di legge C. 1093 Grimoldi e abb., recanti disposizioni in materia di vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei componenti delle Camere e dei consiglieri regionali | 23 |
|--|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 23 |
| ALLEGATO 5 (<i>Subemendamenti agli emendamenti Fiano 1.4 e 1.5</i>) | 33 |

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 24 |
|---|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 24 |
| ALLEGATO 6 (<i>Proposte emendative approvate</i>) | 34 |

| | |
|------------------|----|
| AVVERTENZA | 26 |
|------------------|----|

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|---|----|
| Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. | |
| Audizione di Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, di Lorenza Violini, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano, di rappresentanti dell'Associazione Pro Vita Onlus e di rappresentanti dell'Associazione Famiglie Arcobaleno (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 36 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 37 |
|---|----|

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale. Atto n. 261 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>) | 38 |
|---|----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>) | 40 |
| Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 41 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi. C. 2937, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ... | 42 |
|---|----|

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI:

| | |
|---|----|
| Audizione del Presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani, ministro plenipotenziario Gian Ludovico de Martino (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>) | 43 |
|---|----|

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTARI ESTERI:

| | |
|--|----|
| Incontro con una delegazione della Commissione Affari esteri dell'Assemblea del Kosovo | 43 |
|--|----|

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico.

| | |
|---|----|
| Audizione del Capo del VI Reparto (Sistemi C4I e Trasformazione) dello Stato maggiore della Difesa, Ammiraglio di Divisione Ruggero Di Biase (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 44 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| Audizione del Comandante del Centro Intelligence Interforze, Generale di Brigata Aerea Giandomenico Taricco (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 44 |
|--|----|

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Atto n. 256 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>) | 47 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 57 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Pesco e altri</i>) | 62 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dalla deputata Sandra Savino e altri</i>) ... | 66 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Paglia e Fassina</i>) | 69 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| ALLEGATO 5 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Baldassarre e altri</i>) .. | 72 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| ALLEGATO 6 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Pili</i>) | 75 |
|---|----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale. C. 3511 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 54 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 55 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 77 |
|--|----|

RISOLUZIONI:

| | |
|---|----|
| 7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>) | 55 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| 7-00910 Laffranco: Reimpiego presso le Agenzie fiscali del personale del Corpo della guardia di finanza giudicato non idoneo al servizio militare (<i>Discussione e rinvio</i>) | 55 |
|---|----|

| | |
|------------------|----|
| AVVERTENZA | 56 |
|------------------|----|

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Tabella triennale 2015-2017 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica. Atto n. 278 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 78 |
| Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e di parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Atto n. 276. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 82 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 83 |
| Istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili di guerra. C. 1623 Burtone (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 83 |
| Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda e abbinato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 83 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>) | 87 |

RISOLUZIONI:

| | |
|---|----|
| 7-00933 Luigi Gallo: Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari. (<i>Discussione e rinvio</i>) | 84 |
|---|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Modifica all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di proprietà e organizzazione delle società sportive professionistiche. C. 2202 Attaguile e C. 2707 Coccia (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2707</i>) | 85 |
|--|----|

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati. (Alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 88 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 92 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 89 |
| ALLEGATO 2 (<i>Proposte di riformulazione del relatore</i>) | 93 |
| ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>) | 99 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 91 |

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|-----|
| Audizione di rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione | 100 |
| AVVERTENZA | 100 |
| ERRATA CORRIGE | 100 |

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 101 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>) | 103 |

| | |
|---|-----|
| Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: <i>a)</i> Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; <i>b)</i> Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; <i>c)</i> Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; <i>d)</i> Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; <i>e)</i> Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; <i>f)</i> Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 3512 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VIII) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 102 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>) | 104 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 102 |

XI Lavoro pubblico e privato

RISOLUZIONI:

| | |
|---|-----|
| 7-00787 Rizzetto: Introduzione dell'area quadri nell'ordinamento del pubblico impiego (<i>Discussione e rinvio</i>) | 106 |
|---|-----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Nuovo testo unificato C. 3057 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 107 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>) | 115 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|-----|
| Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Atto n. 281 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 108 |
| Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Atto n. 266 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 113 |

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|-----|
| 5-07514 L'Abbate: Monitoraggio degli allevamenti e della macellazione dei conigli | 116 |
| ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>) | 119 |
| 5-07861 Di Vita: Localizzazione presso l'ISMETT di Palermo dell'attività cardiocirurgica pediatrica siciliana | 117 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>) | 121 |

| | |
|---|-----|
| 5-03779 Carnevali: Condizioni di cura e di assistenza delle persone anziane e con disabilità presso le strutture sanitarie e di ricovero | 117 |
| ALLEGATO 3 (Testo della risposta) | 122 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto e C. 3596 Calabrò (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3586 Fucci e C. 3599 Brignone) | 118 |
| Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati (Seguito dell'esame e rinvio) . | 118 |
| XIII Agricoltura | |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 124 |
| Ratifica ed esecuzioni di Accordi in materia ambientale. Nuovo testo C. 3512 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VIII) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) | 125 |
| ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione) | 128 |
| Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati (Parere alla XII Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) .. | 125 |
| ALLEGATO 2 (Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione) | 129 |
| INTERROGAZIONI: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 126 |
| 5-04757 On. Zaccagnini: Sulla crisi delle produzioni agrumicole calabresi | 126 |
| ALLEGATO 3 (Testo della risposta) | 130 |
| 5-04972 On. Bernini: Sull'accessibilità dei dati forniti dai sistemi di controllo agroalimentari europei | 126 |
| ALLEGATO 4 (Testo della risposta) | 132 |
| 5-07513 On. L'Abbate: Sull'operatività dei consorzi della filiera dell'olio di oliva | 127 |
| ALLEGATO 5 (Testo della risposta) | 133 |
| AVVERTENZA | 127 |
| XIV Politiche dell'Unione europea | |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Ratifica ed esecuzione di Accordi in materia ambientale. Nuovo testo C. 3512 Governo (Parere alle Commissioni III e VIII) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) | 134 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile. Atto n. 269 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) | 135 |
| Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. Atto n. 271 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) | 135 |
| Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Atto n. 272 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) | 136 |

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 138 |
| AUDIZIONI INFORMALI: | |
| Audizione di rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame congiunto della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4, del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 e relativi allegati (COM(2015)610 final) e del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (15258/15) | 139 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015. S. 2228 Governo (Parere alla 14 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 140 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>) | 149 |
| Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>) | 144 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>) | 150 |
| Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>) | 147 |
| ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>) | 151 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 148 |
| INDAGINE CONOSCITIVA: | |
| Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ». | |
| Audizione dei professori Massimo Carli, Guido Carpani e Antonio D'Atena (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 148 |
| ERRATA CORRIGE | 148 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE | |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 153 |
| AUDIZIONI: | |
| Variazione nella composizione della Commissione | 153 |
| Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia Lapecorella, sulle modifiche al federalismo fiscale contenute nella legge di stabilità per il 2016 e sull'applicazione delle capacità fiscali <i>standard</i> (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>). ... | 153 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 155 |
| Audizione del direttore della Direzione Digital della RAI, Gian Paolo Tagliavia (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 155 |
| Comunicazioni del presidente | 155 |
| ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione</i>) . | 157 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 156 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

IV Comitato – Cultura della legalità, minori, scuola, università 163

COMMISSIONE PLENARIA:

Audizione del presidente della Commissione straordinaria incaricata della gestione del X municipio di Roma Capitale, prefetto Domenico Vulpiani (*Svolgimento e conclusione*) .. 163**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Audizione del Ministro della difesa 165

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione (*Svolgimento e conclusione*) 166**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 168

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Seguito dell'audizione dell'amministratore delegato di Equitalia SpA, Ernesto Maria Ruffini (*Seguito dello svolgimento e conclusione*) 168**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 169

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente 169

Audizione di Silvano De Prospo (*Svolgimento e conclusione*) 170**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI**

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 171

| | |
|--|-----|
| Audizione del Direttore generale della Previdenza Militare e della Leva – PREVIMIL, Maura Paolotti (<i>Svolgimento e rinvio</i>) | 171 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 172 |

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 10,00



17SMC0006200